SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 13 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro* **Serie speciali**, *ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 22/L

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2003, n. 21.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica unita di Tanzania per la promozione e la protezione degli investimenti, fatto a Dar Es Salaam il 21 agosto 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

Il Governo della Repubblica Italiana, ed il Governo della Repubblica Unita di Tanzania, (da qui appresso denominati "le Parti Contraenti");

- Desiderando creare condizioni favorevoli agli investimenti realizzati da cittadini e società di uno Stato nel territorio dell'altro Stato;

- Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di detti investimenti, in base ad un accordo internazionale, contribuiscono a stimolare iniziative imprenditoriali individuali, e favoriscono la prosperità in entrambi gli Stati;

Hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1
Definizioni

Ai fini del presente Accordo, s'intende per:

1. "Investimento", ogni bene investito da persone fisiche o giuridiche di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra, in conformità con le leggi ed i regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma prescelta o dal contesto giuridico. Fatte salve le disposizioni generali di cui sopra, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:
   a) beni mobili ed immobili, nonché ogni altro diritto reale di proprietà, inclusi i diritti reali di garanzia di un terzo, purché possano essere investiti;
   b) azioni ed obbligazioni, quote sociali, ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in generale;
   c) crediti finanziari ed ogni altro diritto per il servizio, avente valore economico, relativi ad investimenti, nonché i redditi reinvestiti e gli utili da capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali e altri diritti relativi alla proprietà intellettuale ed industriale, al know-how, ai segreti commerciali, alla denominazione ed all'avviamento commerciali;

e) ogni diritto di natura economica concesso per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciate in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ai fini dell'esercizio di attività economiche, incluse quelle di prospezione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni incremento del valore dell'investimento iniziale.

Eventuali modifiche della forma giuridica in cui sono stati investiti i beni non incide sulla loro qualifica d'investimento.

2. "Investitore", ogni persona fisica o giuridica di una delle Parti Contraenti che investe nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonché società straniere consociate, affiliate o succursali controllate in qualche modo dalle predette persone fisiche o giuridiche.

3. "Persona fisica", con riferimento ad una della Parti Contraenti, ogni persona fisica avente la nazionalità di quello Stato in ottemperanza alle sue leggi.

4. "Persona giuridica", con riferimento ad entrambe le Parti, ogni entità avente la sua sede sociale principale ubicata nel territorio di una delle Parti Contraenti, e come tale da essa riconosciuta, sia essa istituzione pubblica, società di persone o di capitali, fondazione o associazione, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilità sia limitata o meno.

5. "Redditi", le somme derivanti da un investimento, incluso, segnatamente, i profitti e gli interessi, i redditi da interesse, gli utili da capitale, i dividendi, le royalties, le retribuzioni per l'assistenza o per servizi tecnici ed emolumenti diversi, nonché ogni altro pagamento in natura come, inter alia, le materie prime, i prodotti agricoli, altri prodotti o il bestiame.

6. "Territorio", oltre alle superfici delimitate dalle frontiere terrestri, le zone marittime. Queste includono le zone marine e sottomarine sotto la sovranità delle Parti Contraenti o sulle quali esse esercitano diritti di sovranità o di giurisdizione, in conformità con il diritto internazionale.

7. "Accordo d'investimento", un accordo tra una Parte Contraente ed un investitore dell'altra Parte Contraente volto a regolare le relazioni legali specifiche riguardanti l'investimento.

ARTICOLO 2

Promozione e protezione degli investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli affinché i cittadini o le società dell'altra Parte Contraente investano capitali nel proprio territorio, e, fatto salvo il proprio diritto ad esercitare i poteri conferiti dalla propria legislazione, autorizza l'ingresso di detti capitali.

2. Ogni Parte Contraente crea e mantiene nel rispettivo territorio un sistema giuridico atto ad assicurare che gli investimenti di cittadini o società dell'altra Parte Contraente ottengano in ogni momento un trattamento equo e giusto e godano della stessa piena protezione e sicurezza accordate ai residenti del proprio territorio. Nessuna delle Parti Contraenti deve ostacolare in alcun modo tramite provvedimenti irragionevoli o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'impiego, la trasformazione, il godimento o la liquidazione di investimenti ed attività connesse al loro operare nel proprio territorio di cittadini o società dell'altra Parte Contraente. Ogni Parte Contraente assolverà ogni obbligo da essa assunto nei confronti degli investimenti di cittadini o società dell'altra Parte Contraente.

3. Fatti salvi le leggi ed i regolamenti in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini stranieri, gli investitori di una Parte Contraente o i loro dipendenti, nonché i membri delle loro famiglie, saranno autorizzati ad entrare, lavorare, soggiornare o lasciare il territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere le attività connesse agli investimenti effettuati nel territorio di quest'ultima Parte Contraente.

ARTICOLO 3

Trattamento nazionale e clausola della nazione più favorita

1. Nessuna delle Parti Contraenti potrà applicare nel suo territorio agli investimenti realizzati dagli investitori dell'altra Parte Contraente, ed ai redditi da essi derivanti, un trattamento meno favorevole di quello ch'essa concede agli investimenti, ed ai redditi da essi derivanti, realizzati dai propri cittadini o società o ad investimenti, ed ai redditi da essi derivanti, realizzati da cittadini o società di un Paese terzo.

2. Nessuna delle Parti Contraenti potrà sottoporre, nel proprio territorio, cittadini o società dell'altra Parte Contraente, in quanto a gestione, mantenimento, impiego, trasformazione, godimento o liquidazione di investimenti ed attività connesse al loro operare, a un trattamento meno favorevole di quello concesso ai propri cittadini o alle proprie società o a cittadini e società di un Paese terzo.

3. In deroga al principio di trattamento nazionale di cui al paragrafo (1) del presente Articolo, nel caso della Repubblica Unita di Tanzania, gli incentivi limitati concessi soltanto ai propri cittadini ed alle proprie società volti a stimolare la creazione di industrie locali, sono da considerarsi compatibili con il presente articolo, nel caso in cui non incidano in modo significativo sugli investimenti e sulle attività ad essi connesse di cittadini e società dell'altra Parte Contraente. Fatto salvo il rafforzamento della capacità delle industrie locali, la Repubblica Unita di Tanzania eliminerà in maniera progressiva detti incentivi speciali.

ARTICOLO 4

Risarcimento di perdite

1. I cittadini e le società di una delle Parti Contraenti, che abbiano subito perdite o danni negli investimenti effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente per cause belliche, o altre forme di conflitto armato, rivoluzioni, stato d'emergenza nazionale, sommosse, insurrezioni o rivolte nel territorio di quest'ultima Parte Contraente dovranno ottenere da tale Parte Contraente un trattamento, in quanto a restituzione, risarcimento, compensazione o altro regolamento, non meno favorevole di quello concesso da questa Parte Contraente ai propri cittadini o alle proprie società o a cittadini e società di un Paese terzo. I pagamenti risultanti saranno liberamente trasferibili all'estero nel rispetto delle disposizioni di legge delle Parti Contraenti.

2. Fatto salvo il paragrafo (1) del presente Articolo, ai cittadini ed alle società di una delle Parti Contraenti, che abbiano subito perdite in una qualsiasi delle situazioni di cui al paragrafo sopra citato, nel territorio dell'altra Parte Contraente, derivanti da:
   a) requisizione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorità di detta Parte, o
   b) distruzione dei loro beni da parte delle forze armate o delle autorità di detta Parte, sempre che ciò non sia avvenuto durante un combattimento o non sia stato

necessario data la situazione, secondo le definizioni di dette condizioni previste dal diritto internazionale,

deve essere concessa la restituzione o una compensazione adeguata. Le somme risultanti saranno liberamente trasferibili all'estero

ARTICOLO 5

Nazionalizzazione o esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo, non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, per una durata determinata o indeterminata, i diritti di proprietà, possesso, controllo e godimento ad essi inerenti, fatte salve le disposizioni specificatamente previste dalle legislazioni ed i regolamentari vigenti, nazionali o locali, nonché dalle decisioni pronunciate dalle giurisdizioni competenti.
2. Gli investimenti di cittadini e società delle Parti Contraenti non saranno, *de jure* o *de facto*, nazionalizzati, espropriati o soggetti a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (in seguito denominate esproprio), nel territorio dell'altra Parte Contraente, salvo per motivi di utilità pubblica connessa a necessità interne di detta Parte, su base non discriminatoria, e contro un risarcimento immediato, totale ed effettivo. Tale risarcimento è equivalente al valore reale di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima dell'esecuzione dell'esproprio o dell'annuncio pubblico della relativa decisione di esproprio, a seconda di quale dei due momenti è cronologicamente precedente, è calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile il giorno in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio è annunciata o resa pubblica, deve includere gli interessi calcolati al tasso "LIBOR" (London Interbanking Offered Rate), dalla data dell'esproprio fino alla data del pagamento, e deve essere versato senza ritardi e, comunque, essere effettuabile e trasferibile entro sei mesi. Qualora ci fossero difficoltà nello stabilire il valore reale di mercato, esso sarà determinato secondo le norme di valutazione internazionalmente riconosciute. Il cittadino o la società in causa ha diritto, in conformità con la legislazione della Parte Contraente espropriante, ad un riesame immediato del proprio caso o della stima del proprio investimento da parte delle autorità giudiziarie o di altra Autorità indipendente di detta Parte, in conformità con i principi disposti nel presente paragrafo.
3. Qualora una Parte Contraente espropri i beni di una società registrata o costituita ai sensi della legislazione in vigore in una qualsiasi parte del proprio territorio, di cui sono azionisti cittadini o società dell'altra Parte Contraente, essa deve garantire che le

disposizioni del paragrafo (2) del presente Articolo siano applicate in modo da assicurare un risarcimento immediato, totale ed effettivo a detti cittadini o società dell'altra Parte Contraente, considerando la loro partecipazione in detta società, come specificato nei documenti costitutivi di quest'ultima.

4. Qualora, a seguito di un esproprio, il bene in questione non sia stato, in parte o in toto, utilizzato ai fini previsti, esso può essere riacquistato dal proprietario, o dagli aventi diritto, a prezzo di mercato.

ARTICOLO 6

Rimpatrio degli investimenti e dei redditi da essi derivanti

1. Ognuna delle Parti Contraenti garantisce, in quanto agli investimenti, ai cittadini ed alle società dell'altra Parte Contraente, previo adempimento di tutti gli obblighi fiscali, il trasferimento senza restrizioni dei loro investimenti e dei redditi da essi derivanti, dei fondi destinati al rimborso dei prestiti relativi a un investimento e al pagamento dei relativi interessi, e dei redditi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totali o parziali di un investimento. I trasferimenti devono essere effettuati senza ritardi nella valuta convertibile in cui il capitale è stato in origine investito, o in qualsiasi altra valuta convertibile convenuta tra l'investitore e la Parte Contraente interessata. Salvo altrimenti convenuto dall'investitore, i trasferimenti saranno effettuati al tasso di cambio corrente applicabile il giorno in cui l'investitore presenta domanda per il relativo trasferimento, fatto salvo il disposto al paragrafo (2) dell'Articolo (5) riguardante il tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione od esproprio.

   Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente s'intendono assolti quando l'investitore avrà completato le procedure previste dalla legislazione della Parte Contraente nel cui territorio è stato effettuato l'investimento.

2. Ognuna delle Parti Contraenti assicura che i cittadini dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, remunerazioni ed indennità versate loro per lavoro e servizi autorizzati svolti in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 7

Deroghe

Le disposizioni del presente Accordo in materia di concessione di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai cittadini ed alle società di ognuna delle Parti Contraenti o di uno Stato terzo, non devono essere interpretate in modo tale da obbligare una delle Parti Contraenti ad estendere ai cittadini o alle società dell'altra, il beneficio di un trattamento, di una preferenza o di un privilegio derivanti da:

a) un'unione doganale od economica, un mercato comune, una zona di libero scambio, un accordo regionale o sub-regionale, un accordo economico internazionale, esistenti o futuri, di cui fa parte, o potrebbe far parte, una delle Parti Contraenti, oppure
b) accordi o intese internazionali riguardanti, in parte o in toto, l'imposizione fiscale, o legislazione interna in materia di scambi transfrontalieri o riguardante, in parte o in toto, l'imposizione fiscale.

ARTICOLO 8

Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che possono insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'ammontare dei risarcimenti, sono, per quanto possibile, composte tramite consultazioni e trattative.

2. Qualora tali controversie non possano essere composte come disposto nel paragrafo (1) del presente Articolo entro 6 mesi dalla data della domanda scritta di composizione, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:
   a) al foro competente della Parte Contraente;
   b) a un tribunale arbitrale ad hoc, in conformità con il regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (CNUDCI).
   c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimenti (CIRDI) in conformità con le regole del Centro.

3. (a) Nel caso di arbitrato di cui all'Articolo 8.2.b, Il tribunale arbitrale sarà composto da tre arbitri

   nominati in conformità con l'Articolo 7 del regolamento della CNUDCI.

(b) La sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, in Svezia, o qualsiasi altra sede convenuta dagli Arbitri, con l'accordo delle parti.

4. La decisione del tribunale arbitrale dovrà comunque applicare le disposizioni del presente Accordo ed i principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti. Il riconoscimento e l'esecuzione del lodo arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno soggetti ai rispettivi ordinamenti nazionali, in conformità con le convenzioni internazionali in materia, di cui sono parte contraente.

5. La lingua dell'arbitrato sarà l'inglese.

6. Nel caso in cui l'investitore ed un organismo di una delle Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo d'investimento, si applicherà la procedura prevista in detto accordo.

7. Le Parti Contraenti s'asterranno dal trattare per via diplomatica controversie deferite al Centro (CIRDI) o a un tribunale arbitrale salvo che:

a) il segretario generale del Centro o un tribunale arbitrale decida che la controversia non rientri nella propria giurisdizione, oppure

b) l'altra Parte Contraente non abbia osservato o eseguito il lodo emesso da un tribunale arbitrale.

ARTICOLO 9

Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione ed applicazione del presente Accordo, dovranno, per quanto possibile, essere composte tramite i canali diplomatici.

2. Qualora una controversia tra le Parti Contraenti non possa essere composta entro 6 mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti notifica, per iscritto, l'altra Parte Contraente, essa sarà sottoposta, su iniziativa di una delle Parti Contraenti, a un tribunale arbitrale.

3. Il tribunale arbitrale è costituito per ogni singolo caso nel modo seguente: ognuna delle Parti Contraenti nominerà un membro del collegio entro due mesi dalla data di ricezione della domanda di arbitrato. Tali membri sceglieranno un cittadino di uno Stato terzo che, previa approvazione delle due Parti Contraenti, sarà nominato Presidente del tribunale

arbitrale. Il Presidente sarà nominato entro due mesi dalla data di nomina degli altri due membri.

4. Qualora le nomine non fossero effettuate nei termini previsti nel paragrafo (3) del presente Articolo, ognuna delle Parti Contraenti può, in assenza di ogni altra intesa, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alle necessarie nomine. Qualora il Presidente sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o se, per qualsiasi altro motivo, gli sia impossibile svolgere tale funzione, sarà invitato a procedere alle necessarie nomine il Vicepresidente. Qualora il Vicepresidente sia un cittadino di una delle Parti Contraenti, o gli sia parimenti impossibile svolgere tale funzione, sarà invitato a procedere alle necessarie nomine il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia, che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il tribunale arbitrale decide a maggioranza dei voti e le sue decisioni sono vincolanti per entrambe le Parti Contraenti. Le Parti Contraenti sosterranno le spese del proprio membro del tribunale e i costi per i propri rappresentanti nella procedura arbitrale. Le spese riguardanti il Presidente e quelle restanti sono da dividersi in parti uguali tra le Parti Contraenti. Il tribunale, può, tuttavia, nel suo lodo, ordinare che una delle Parti Contraenti si faccia carico di una percentuale maggiore dei costi, e tale decisione è vincolante per entrambe le Parti. Il tribunale arbitrale stabilisce le proprie norme procedurali.

ARTICOLO 10

Surrogazione

1. Qualora una delle Parti Contraenti o un suo organismo preposto abbia versato un risarcimento per un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, quest'ultima riconoscerà la cessione, per legge o per transazione legale, di tutti i diritti e di tutte le pretese della Parte risarcita alla Parte Contraente o all'organismo preposto in questione e riconoscerà che la Parte Contraente o l'organismo preposto hanno facoltà di esercitare tali diritti o di rivendicare tali pretese per surrogazione, negli stessi termini della Parte risarcita.

2. La Parte Contraente o il suo organismo preposto, di cui sopra, ha diritto in ogni circostanza allo stesso trattamento in quanto a diritti e pretese acquisiti per cessione e ad ogni importo versato per effetto di tali diritti e pretese, come ne aveva diritto la Parte risarcita, in virtù

del presente Accordo, nei confronti dell'investimento in questione e dei redditi da esso derivanti.

3. Qualsiasi importo ricevuto in valuta non convertibile dalla Parte Contraente o dal suo organismo preposto per effetto dei diritti o delle pretese acquisiti, sarà liberamente a disposizione di detta Parte Contraente ai fini di coprire eventuali costi sostenuti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

ARTICOLO 11

Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora la legislazione di entrambe le Parti Contraenti o gli obblighi derivanti dal diritto internazionale, attualmente vigenti o stabiliti successivamente tra le Parti Contraenti, oltre al presente Accordo, contengano norme, generali o specifiche, che diano diritto ad un trattamento più favorevole agli investimenti di investitori dell'altra Parte Contraente di quanto disposto dal presente Accordo, saranno tali norme a prevalere sul presente Accordo.

2. Qualora, per effetto di legge, regolamenti, o altre disposizioni o contratti specifici, o autorizzazioni o accordi d'investimento, una Parte Contraente conceda a un investitore dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello disposto nel presente Accordo, sarà il trattamento più favorevole ad essere applicato.

3. Qualora, dopo la data in cui è stato effettuato l'investimento, si effettui una modifica alle leggi, regolamenti, atti o disposizioni di politica economica che governano direttamente o indirettamente l'investimento, si applicherà lo stesso trattamento applicabile ad esso al momento in cui detto investimento è stato effettuato, previa richiesta dell'investitore.

ARTICOLO 12

Esecuzione dell'Accordo

Il presente Accordo vale anche per gli investimenti effettuati, prima dell'entrata in vigore del presente Accordo, da investitori di una delle Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente in conformità con i regolamenti in esso vigenti. Il presente Accordo non è di applicazione nel caso di controversie insorte prima della sua entrata in vigore.

ARTICOLO 13

Relazioni tra i Governi

Le disposizioni del presente Accordo sono d'applicazione indipendentemente dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

ARTICOLO 14

Entrata in vigore

Le Parti Contraenti si comunicheranno reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali necessarie per l'entrata in vigore del presente Accordo. L'Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione dell'ultima di dette notifiche.

ARTICOLO 15
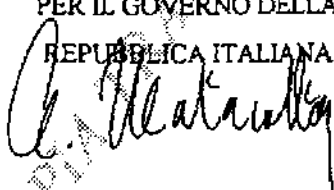
Durata e scadenza

Il presente Accordo resta in vigore per un periodo di dieci anni. Successivamente esso rimarrà in vigore fino alla scadenza di 12 mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti abbia dato all'altra, per iscritto, un preavviso di denuncia. Le disposizioni del presente Accordo restano in vigore per gli investimenti effettuati durante la sua vigenza per un periodo di venti anni a partire dalla data di scadenza dell'Accordo, fatta salva la successiva applicazione delle norme del diritto internazionale generale.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a Dar es Salaam il 21.8.2001, in due (2) esemplari originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA UNITA DI TANZANIA

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1400):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, degli affari esteri Berlusconi.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 10 maggio 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 19 giugno e 2 luglio 2002.

Relazione scritta presentata il 24 luglio 2002 (atto n. 1400/*A* - relatore sen. PROVERA).

Esaminato in aula ed approvato il 24 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3083):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e X.

Esaminato dalla III commissione, il 17 settembre e 26 novembre 2002.

Relazione scritta presentata il 26 novembre 2002 (atto n. 3083/*A* - relatore on. RIZZI).

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 ed approvato il 19 dicembre 2002.

03G0037

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

SENATO DELLA REPUBBLICA

DELIBERAZIONE 6 febbraio 2003.

Istituzione della 14ª Commissione permanente «Politiche dell'Unione europea» e modificazione degli articoli 21, 22, 23, 29, 34, 40, 41, 43, 125-*bis* e del capo XVIII del Regolamento del Senato.

Art. 1.

1. All'articolo 21 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'articolo 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, fatto salvo quanto previsto al comma 4-*bis*.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo o eletto Presidente della 14ª Commissione è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14ª Commissione sia rispettato, per

quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perché essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.»;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e *4-bis*, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente».

Art. 2.

1. L'articolo 22 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 22. - *(Commissioni permanenti - Competenze)*. – 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2ª - Giustizia;

3ª - Affari esteri, emigrazione;

4ª - Difesa;

5ª - Programmazione economica, bilancio;

6ª - Finanze e tesoro;

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni;

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare;

10ª - Industria, commercio, turismo;

11ª - Lavoro, previdenza sociale;

12ª - Igiene e sanità;

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali;

14ª - Politiche dell'Unione europea».

Art. 3.

1. L'articolo 23 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - *(Commissione Politiche dell'Unione europea)*. – 1. La Commissione Politiche dell'Unione europea ha competenza generale sugli aspetti ordinamentali dell'attività e dei provvedimenti dell'Unione europea e delle sue istituzioni e dell'attuazione degli accordi comunitari. La Commissione ha inoltre competenza sulle materie connesse al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. La Commissione cura altresì, per quanto di sua competenza, i rapporti con il Parlamento europeo e con la Conferenza degli organismi specializzati negli affari comunitari dei Parlamenti nazionali degli Stati dell'Unione.

2. La Commissione ha competenza referente sui disegni di legge comunitaria.

3. Spetta alla Commissione esprimere il parere – o, nei casi di cui al comma 3 dell'articolo 144, formulare osservazioni e proposte – sui disegni di legge e sugli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie ed in generale su tutti i disegni di legge che possano comportare problemi rilevanti di compatibilità con la normativa comunitaria, nonché esaminare gli affari e le relazioni di cui all'articolo 142. In particolare, la Commissione esprime il parere ovvero formula osservazioni e proposte sui predetti atti in merito ai rapporti delle Regioni con l'Unione europea, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, alla partecipazione delle Regioni e delle Province autonome alla formazione ed all'attuazione degli atti normativi comunitari, di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, alla disciplina dei casi e delle forme in cui le Regioni possono concludere accordi con Stati o intese

con enti territoriali interni ad altri Stati membri dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 117, nono comma, della Costituzione, nonché al rispetto del principio di sussidiarietà nei rapporti tra l'Unione europea e lo Stato e le Regioni, di cui all'articolo 120, secondo comma, della Costituzione. La Commissione esercita inoltre le competenze che ad essa sono specificamente attribuite dalle disposizioni del presente Regolamento».

Art. 4.

1. All'articolo 29 del Regolamento, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-*bis*. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea o comunicati dal Governo».

Art. 5.

1. All'articolo 34 del Regolamento il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il Presidente del Senato assegna alla 14ª Commissione permanente e alle altre Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-*bis*, 142, 143 e 144».

Art. 6.

1. All'articolo 40 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sono assegnati alla 14ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'articolo 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.»;

b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

«6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, nonché il parere contrario della 14ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'articolo 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.»;

c) il comma 10 è sostituito dal seguente:

«10. Ai fini della espressione del parere da parte delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 14ª, tutti i termini stabiliti nell'articolo 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia».

Art. 7.

1. All'articolo 41 del Regolamento il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'articolo 40, comma 1, devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª, alla 1ª, alla 2ª e alla 14ª Commissione perma-

nente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1ª, della 5ª e della 14ª Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'articolo 40».

Art. 8.

1. All'articolo 43 del Regolamento dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-*bis*. In ogni Commissione permanente i senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'articolo 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14ª Commissione permanente».

Art. 9.

1. All'articolo 125-*bis* del Regolamento il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, ed alle altre Commissioni permanenti per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente».

Art. 10.

1. La rubrica del Capo XVIII è sostituita dalla seguente:

«DELLE PROCEDURE DI COLLEGAMENTO CON L'UNIONE EUROPEA E CON ORGANISMI INTERNAZIONALI»

2. L'articolo 142 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 142. - *(Discussione degli affari e delle relazioni concernenti l'Unione europea)*. – 1. Su domanda del Governo o di otto Senatori, la 14ª Commissione permanente può disporre che, in relazione a proposte della Commissione europea, pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea, e in previsione dell'inserimento delle proposte stesse o di determinate materie all'ordine del giorno del Consiglio o in ordine ad affari attinenti agli accordi sull'Unione o alle attività di questa e dei suoi organi, si svolga un dibattito con l'intervento del Ministro competente.

2. La Commissione Politiche dell'Unione europea esamina le relazioni presentate dal Governo sull'Unione europea e, acquisito il parere delle Commissioni competenti per materia, redige una propria relazione per l'Assemblea.

3. Le relazioni del Governo sono contemporaneamente inviate anche alla 3ª Commissione permanente, la quale può esprimere su di esse il proprio parere che viene stampato ed allegato alla relazione della 14ª Commissione permanente».

Art. 11.

1. L'articolo 143 del Regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 143. - *(Esame delle risoluzioni del Parlamento europeo e delle decisioni adottate dalle Assemblee internazionali)*. – 1. Le risoluzioni votate dal Parlamento europeo nonché le decisioni, adottate da Assemblee internazionali alle quali partecipano delegazioni parlamentari italiane, che siano formalmente inviate per comunicazione al Senato, sono trasmesse dal Presidente, dopo l'annuncio all'Assemblea, alle Commissioni competenti per materia ovvero, quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea, alla 14ª Commissione permanente.

2. La Commissione competente per materia, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma precedente, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 3ª Commissione permanente e alla 14ª Commissione permanente, di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta.

3. La 14ª Commissione permanente, se decide di aprire un dibattito sulle risoluzioni e le decisioni di cui al comma 1, nonché sugli affari relativi, richiede, tramite il Presidente del Senato, alla 1ª e alla 3ª Commissione permanente di esprimere il proprio parere entro i termini indicati nell'articolo 39, che decorrono dalla data della richiesta».

Art. 12.

1. All'articolo 144 del Regolamento sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente:

«*(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea)*»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di esprimere in una risoluzione, ai sensi del comma 6, il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti di cui all'articolo 29, comma 2-*bis*, le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3ª e 14ª debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.»;

c) i commi 3, 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie, che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali la 14ª Commissione permanente può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza della 14ª Commissione permanente esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale dell'Unione europea; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire alla 14ª Commissione permanente osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la 14ª Commissione permanente può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché alla 3ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i princìpi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti co-

munitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica dell'Unione europea, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3».

Art. 13.

1. Dopo l'articolo 144 del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 144-*bis*. - *(Assegnazione ed esame del disegno di legge comunitaria e della relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea)*. — 1. Il disegno di legge comunitaria e la relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono assegnati, per l'esame generale in sede referente, alla 14ª Commissione e, per l'esame delle parti di rispettiva competenza, alle Commissioni competenti per materia.

2. Entro i quindici giorni successivi all'assegnazione, ciascuna Commissione esamina le parti del disegno di legge di propria competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore, scegliendolo di norma tra i Senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione permanente. Nello stesso termine sono trasmesse le relazioni di minoranza presentate in Commissione. Un proponente per ciascuna relazione di minoranza può partecipare, per riferirvi, alle sedute della 14ª Commissione. Entro lo stesso termine di quindici giorni, ciascuna Commissione esamina le parti della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che riguardino la propria competenza e conclude con l'approvazione di un parere. Trascorso tale termine, la 14ª Commissione può in ogni caso procedere nell'esame del disegno di legge e della relazione.

3. Decorso il termine indicato al comma 2, la 14ª Commissione, entro i successivi trenta giorni, conclude l'esame del disegno di legge comunitaria, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegate le relazioni di cui al comma 2. Entro lo stesso termine, la Commissione conclude l'esame della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, predisponendo una relazione generale per l'Assemblea, alla quale sono allegati i pareri espressi dalle Commissioni di cui al comma 2.

4. Fermo quanto disposto dall'articolo 97, sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente. Ricorrendo tali condizioni, il Presidente del Senato può dichiarare inammissibili disposizioni del testo proposto dalla Commissione all'Assemblea.

5. Possono essere presentati in Assemblea, anche dal solo proponente, i soli emendamenti respinti nella 14ª Commissione, salva la facoltà del Presidente di ammettere nuovi emendamenti che si trovino in correlazione con modificazioni proposte dalla Commissione stessa o già approvate dall'Assemblea.

6. La discussione generale del disegno di legge comunitaria ha luogo congiuntamente con la discussione della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea. Entro il termine di tale discussione possono essere presentate risoluzioni sulla relazione annuale, ai sensi dell'articolo 105. La discussione del disegno di legge comunitaria e della relazione annuale sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea sono organizzate dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, a norma dell'articolo 55, comma 5.

7. Dopo la votazione finale sul disegno di legge comunitaria, l'Assemblea delibera sulle risoluzioni eventualmente presentate a

norma del comma 6. A fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti».

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 144-*bis* del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 144-*ter*. - *(Esame delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee)*. — 1. Le sentenze di maggior rilievo della Corte di giustizia delle Comunità europee sono inviate alla Commissione competente per materia e alla 14ª Commissione permanente.

2. La Commissione competente esamina la questione con l'intervento di un rappresentante del Governo e di un relatore designato dalla 14ª Commissione permanente.

3. Al termine dell'esame la Commissione può adottare una risoluzione intesa ad esprimere il proprio avviso sulla necessità di iniziative e adempimenti da parte delle autorità nazionali, indicandone i criteri informativi. A tale risoluzione si applicano le disposizioni dell'articolo 50, comma 3.

4. Il Presidente del Senato trasmette la risoluzione approvata al Presidente del Consiglio dei ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

5. Se all'ordine del giorno della Commissione si trovi già un disegno di legge sull'argomento, o questo sia presentato nel frattempo, l'esame è congiunto e non si applicano in tal caso i commi 3 e 4».

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 144-*ter* del Regolamento è inserito il seguente:

«Art. 144-*quater*. - *(Acquisizione di elementi informativi da rappresentanti delle istituzioni dell'Unione europea)*. – 1. Le Commissioni, in rapporto a questioni di loro competenza, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare membri del Parlamento europeo a fornire informazioni sugli aspetti attinenti alle attribuzioni e all'attività delle istituzioni dell'Unione europea.

2. Le Commissioni, previo consenso del Presidente del Senato, possono invitare componenti della Commissione europea a fornire informazioni in ordine alle politiche dell'Unione europea su materie di loro competenza».

Art. 16.

1. Le modificazioni al Regolamento, di cui agli articoli da 1 a 15, entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. Alla prima costituzione della 14ª Commissione permanente si provvede successivamente al rinnovo delle altre Commissioni permanenti, ai sensi dell'articolo 21, comma 7, del Regolamento, per la XIV legislatura. In via transitoria, fino alla costituzione della 14ª Commissione permanente, continuano ad applicarsi le disposizioni concernenti la Giunta per gli affari delle Comunità europee previgenti alla data di cui al comma 1.

Il Presidente: PERA

LAVORI PREPARATORI

(Documento II, n. 4):

Presentato dai senatori GRECO, LABELLARTE, BEDIN, TOFANI, DONATI, DEL PENNINO, CICCANTI, TIRELLI, GIRFATTI, MURINEDDU, FILIPPELLI, MANZELLA, BERLINGUER, PIANETTA, BASILE, CURTO, CHIRILLI, TOIA, MAGNALBÒ, DE ZULUETA, KOFLER, SANZARELLO e BASSANINI il 3 aprile 2002.

(Documento II, n. 6):

Presentato dai senatori BORDON, MANCINO, DINI, MANZIONE, GIARETTA, D'AMICO, TOIA, BEDIN, FILIPPELLI, DANIELI Franco e RIGONI il 16 maggio 2002.

Documento II, n. 4, e *Documento II,* n. 6, esaminati congiuntamente dalla Giunta per il Regolamento nelle sedute del 4 giugno 2002 e del 28 novembre 2002. Esame concluso con l'adozione di un testo unificato.

Relazione scritta comunicata alla Presidenza il 9 gennaio 2003 (*Documento II,* n. 4 e 6-A - relatori IOANNUCCI e MANZELLA).

Emendamenti al testo unificato esaminati dalla Giunta per il Regolamento il 6 febbraio 2003.

Documento II, n. 4 e 6-A, esaminato ed approvato dall'Assemblea nella seduta antimeridiana del 6 febbraio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 21 del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 21 *(Formazione e rinnovo delle Commissioni permanenti: designazione da parte dei Gruppi).* — 1. Ciascun Gruppo, entro cinque giorni dalla propria costituzione, procede, dandone comunicazione alla Presidenza del Senato, alla designazione dei propri rappresentanti nelle singole Commissioni permanenti di cui all'art. 22, in ragione di uno ogni tredici iscritti, *fatto salvo quanto previsto al comma 4-bis.*

2. I Gruppi composti da un numero di Senatori inferiore a quello delle Commissioni sono autorizzati a designare uno stesso Senatore in tre Commissioni in modo da essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni.

3. I Senatori che non risultino assegnati dopo la ripartizione prevista nel primo comma sono distribuiti nelle Commissioni permanenti, sulla base delle proposte dei Gruppi di appartenenza, dal Presidente del Senato, in modo che in ciascuna Commissione sia rispecchiata, per quanto possibile, la proporzione esistente in Assemblea tra tutti i Gruppi parlamentari.

4. Il Senatore chiamato a far parte del Governo *o eletto Presidente della 14ª Commissione* è, per la durata della carica, sostituito dal suo Gruppo nella Commissione con altro Senatore, il quale continua ad appartenere anche alla Commissione di provenienza.

4-bis. I senatori designati a far parte della 14ª Commissione permanente sono in ogni caso componenti anche di altra Commissione permanente. A tal fine ciascun Gruppo parlamentare designa i propri rappresentanti nella 14ª Commissione permanente successivamente alla composizione delle altre Commissioni. Il Presidente del Senato promuove le intese necessarie perché nella composizione della 14ª Commissione sia rispettato, per quanto possibile, il criterio della proporzionalità e perché essa sia formata da tre Senatori appartenenti a ciascuna delle Commissioni 1ª, 3ª e 5ª e da due Senatori appartenenti a ciascuna delle altre Commissioni permanenti.

5. Tranne i casi previsti nei commi 2, 4 e 4-*bis*, nessun Senatore può essere assegnato a più di una Commissione permanente.

6. Il Presidente comunica al Senato la composizione delle Commissioni permanenti.

7. Le Commissioni permanenti vengono rinnovate dopo il primo biennio della legislatura ed i loro componenti possono essere confermati.».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 22 del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 22 *(Commissioni permanenti - Competenze).* — 1. Le Commissioni permanenti hanno competenza sulle materie per ciascuna indicate:

1ª - Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione;

2ª - Giustizia;

3ª - Affari esteri, emigrazione;

4ª - Difesa;

5ª - Programmazione economica, bilancio;

6ª - Finanze e tesoro;

7ª - Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport;

8ª - Lavori pubblici, comunicazioni;

9ª - Agricoltura e produzione agroalimentare;

10ª - Industria, commercio, turismo;

11ª - Lavoro, previdenza sociale;

12ª - Igiene e sanità;

13ª - Territorio, ambiente, beni ambientali;

14ª - Politiche dell'Unione europea.».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 29 del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 29 *(Convocazione delle Commissioni).* — 1. Le Commissioni sono convocate per la prima volta dal Presidente del Senato per procedere alla propria costituzione. Successivamente la convocazione è fatta dai rispettivi Presidenti con la diramazione dell'ordine del giorno.

2. Gli Uffici di Presidenza delle Commissioni, integrati dai rappresentanti dei Gruppi, predispongono il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione, che sono stabiliti in modo da assicurare l'esame in via prioritaria dei disegni di legge e degli altri argomenti compresi nel programma e nel calendario dell'Assemblea. Quando la discussione di un determinato argomento, anche non compreso nel programma, sia richiesta da almeno un quinto dei componenti della Commissione, l'inserimento nell'ordine del giorno in tempi brevi è rimesso all'Ufficio di Presidenza della Commissione stessa.

2-bis. Il programma e il calendario dei lavori di ciascuna Commissione sono altresì predisposti in modo tale da assicurare il tempestivo esame degli atti preparatori della legislazione dell'Unione europea, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o comunicati dal Governo.

3. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente della Commissione annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva. L'ordine del giorno è stampato e pubblicato.

4. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, secondo quanto disposto dal comma precedente, l'ordine del giorno deve essere stampato, pubblicato ed inviato a tutti i componenti della Commissione non meno di ventiquattro ore prima della seduta. Per le sedute delle Commissioni in sede deliberante e redigente detto termine è di quarantotto ore.

5. La convocazione delle Commissioni in sede deliberante e redigente nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato viene comunicata, mediante annuncio della data e dell'ordine del giorno delle sedute delle Commissioni stesse, dal Presidente del Senato in Assemblea nell'ultima seduta prima dell'aggiornamento o mediante invio dell'ordine del giorno stesso a tutti i Senatori, di norma almeno tre giorni prima della data di riunione.

6. Le Commissioni vengono convocate in via straordinaria, per la discussione di determinati argomenti, quando ne faccia richiesta il Presidente del Senato, anche su domanda del Governo. Il Presidente del Senato può altresì richiedere che le convocazioni già disposte vengano revocate quando lo reputi necessario in relazione ai lavori dell'Assemblea.

7. Nei periodi di aggiornamento dei lavori del Senato, la convocazione di Commissioni per la discussione di determinati argomenti può essere richiesta anche da un terzo dei componenti delle Commissioni stesse. La convocazione deve avvenire entro il decimo giorno dalla richiesta.

8. Quando l'Assemblea è riunita, le Commissioni in sede deliberante e redigente sono tenute a sospendere la seduta se lo richiedano il Presidente del Senato o un terzo dei Senatori presenti in Commissione.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 34 del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 34 *(Assegnazione dei disegni di legge e degli affari alle Commissioni - Commissioni riunite — Conflitti di competenza).* — 1. Il Presidente del Senato assegna alle Commissioni permanenti competenti per materia o a Commissioni speciali i disegni di legge e in generale gli affari sui quali le Commissioni sono chiamate a pronunciarsi ai sensi del presente Regolamento e ne dà comunicazione al Senato. Può inoltre inviare alle Commissioni relazioni, documenti e atti pervenuti al Senato riguardanti le materie di loro competenza.

2. Un disegno di legge o affare può essere assegnato a più Commissioni per l'esame o la deliberazione in comune. Le Commissioni riunite sono di regola presiedute dal più anziano di età fra i Presidenti delle Commissioni stesse.

3. Il Presidente del Senato assegna *alla 14ª Commissione permanente e alle altre* Commissioni competenti per materia, secondo le rispettive competenze, gli atti previsti dagli articoli 23, 125-*bis*, 142, 143 e 144.

4. Se la Commissione reputi che un argomento ad essa assegnato non sia di sua competenza, ne riferisce al Presidente del Senato per le decisioni da adottare.

5. Nel caso in cui più Commissioni si ritengano competenti, il Presidente del Senato decide, uditi i Presidenti delle Commissioni interessate.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 40 del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 40 *(Pareri obbligatori). — 1. Sono assegnati alla 14ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge di cui all'art. 23, comma 3, deferiti ad altre Commissioni, nonché i disegni di legge che disciplinano le procedure di adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa comunitaria.*

2. Sono assegnati alla 1ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della pubblica Amministrazione.

3. Sono assegnati per il parere alla 5ª Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico.

4. Sono assegnati alla 2ª Commissione permanente, per il parere, i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative.

5. Quando la 5ª Commissione permanente esprime parere scritto contrario all'approvazione di un disegno di legge che importi nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate e che sia stato assegnato in sede deliberante o redigente ad altra Commissione, motivando la sua opposizione con la insufficienza delle corrispettive quantificazioni o della copertura finanziaria, secondo le prescrizioni dell'art. 81, ultimo comma, della Costituzione e delle vigenti disposizioni legislative, il disegno di legge è rimesso all'Assemblea qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

6. Gli stessi effetti produce il parere scritto contrario espresso dalla 1ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, *nonché il parere contrario della 14ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui al comma 1*, qualora la Commissione competente per materia non si uniformi al suddetto parere.

7. Fatte salve le disposizioni contenute nel comma 10, i pareri di cui al presente articolo sono espressi nei termini e con le modalità stabiliti nell'art. 39 e sono stampati in allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea. *La relazione deve motivare l'eventuale mancato recepimento dei suddetti pareri.*

8. La verifica della idoneità della copertura finanziaria, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 5, deve riferirsi alla quantificazione degli oneri recati da ciascuna disposizione e agli oneri ricadenti su ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale in vigore.

9. I disegni di legge che contengano disposizioni nelle materie indicate dall'art. 117 della Costituzione e in quelle previste dagli statuti speciali delle regioni adottati con leggi costituzionali, o che riguardino l'attività legislativa o amministrativa delle regioni, sono trasmessi anche alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Ove quest'ultima, nei termini di cui all'art. 39, esprima il proprio parere, questo è allegato alla relazione che la Commissione competente presenta all'Assemblea.

10. Ai fini della espressione del parere da parte *delle Commissioni permanenti 1ª, 5ª e 14ª*, tutti i termini stabiliti nell'art. 39 decorrono dalla data in cui il parere viene richiesto dalla Commissione competente per materia.

11. Ove siano trasmessi per il parere alla 5ª Commissione permanente disegni di legge ed emendamenti che prevedano l'utilizzo di stanziamenti di bilancio, ivi inclusi gli accantonamenti iscritti nei fondi speciali, per finalità difformi da quelle stabilite nella legge di bilancio annuale e pluriennale e nella legge finanziaria, è facoltà della medesima 5ª Commissione permanente chiedere, alle Commissioni competenti nella materia di cui allo stanziamento di bilancio o all'accantonamento, un parere in ordine al richiamato utilizzo difforme.

12. Le Commissioni competenti per materia sono tenute ad inviare alla 5ª Commissione permanente, in ordine ai disegni di legge ed agli emendamenti sui quali è richiesto il parere di questa, tutti gli elementi da esse acquisiti, utili alla verifica della quantificazione degli oneri, ivi inclusa la relazione tecnica di cui al successivo art. 76-*bis*, comma 3, ove richiesta.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 41 del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 41 *(Procedura delle Commissioni in sede deliberante).* — 1. Per la discussione e votazione dei disegni di legge da parte delle Commissioni in sede deliberante si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla discussione e votazione in Assemblea, con esclusione delle limitazioni alla presentazione degli emendamenti di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 100. Per le votazioni nominali ed a scrutinio segreto — che si svolgono con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'art. 116 e nel comma 6 dell'art. 118 — è richiesta rispettivamente la domanda di tre e di cinque Senatori. Le richieste che in Assemblea debbono essere avanzate da almeno otto Senatori, sono proposte in Commissione da almeno due Senatori o anche da uno, se a nome di un Gruppo parlamentare.

2. La discussione può essere preceduta da una esposizione preliminare del Presidente, o di un Senatore dallo stesso delegato a riferire alla Commissione, sul disegno di legge, sui suoi precedenti e su tutto quanto possa servire ad inquadrare i problemi che nel disegno stesso vengono regolati.

3. Se il Senatore proponente del disegno di legge, o, nel caso di più proponenti, il primo firmatario non fa parte della Commissione competente a discuterlo, egli dovrà essere avvertito della convocazione della Commissione stessa.

4. Tutti i Senatori possono trasmettere alla Commissione emendamenti e ordini del giorno e chiedere o essere richiesti di illustrarli davanti ad essa.

5. Gli emendamenti implicanti maggiori spese o diminuzione di entrate, quelli che presentino aspetti rilevanti in materia costituzionale o che attengano alla organizzazione della Pubblica amministrazione, quelli che contengano disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative *e quelli che contengano disposizioni nelle materie di cui all'art. 40, comma 1,* devono essere presentati prima dell'inizio della discussione e non possono essere votati se non siano stati preventivamente inviati per il parere, rispettivamente, alla 5ª, alla 1ª, alla 2ª *e alla 14ª* Commissione permanente. Il termine per il parere è di otto giorni a decorrere dalla data dell'invio. Per quanto concerne i pareri della 1ª, della 5ª *e della 14ª* Commissione permanente si applicano le disposizioni dei commi 5 e 6 dell'art. 40».

Nota all'art. 8:

— Il testo dell'art. 43 del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 43 *(Procedura delle Commissioni in sede referente).* — 1. Nell'esame dei disegni di legge assegnati in sede referente alle Commissioni, dopo la eventuale esposizione preliminare di cui al comma 2 dell'art. 41, si svolge una discussione generale di carattere sommario.

2. Alla discussione dei singoli articoli si procede quando siano stati presentati emendamenti. In tal caso la Commissione può nominare un Comitato, composto in modo da garantire la partecipazione della minoranza, al quale affidare la redazione definitiva del testo del disegno di legge.

3. In Commissione non possono essere decise questioni pregiudiziali o sospensive. Ove siano avanzate e la Commissione sia ad esse favorevole, sono sottoposte, con relazione, all'Assemblea. È ammesso il semplice rinvio della discussione, purché non superi il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Senato.

3-bis. In ogni Commissione permanente i senatori appartenenti anche alla 14ª Commissione hanno il compito di riferire, anche oralmente, per gli aspetti di cui all'art. 40, comma 1, dopo la conclusione del relativo esame presso la 14ª Commissione permanente.

4. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore incaricato di riferire all'Assemblea. La relazione deve essere presentata nel termine massimo di dieci giorni dalla data dell'incarico.

5. Per sostenere la discussione dinanzi all'Assemblea la Commissione può nominare una Sottocommissione di non più di sette componenti scelti in modo da garantire la partecipazione della minoranza.

6. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

7. Sia il relatore incaricato dalla Commissione di riferire all'Assemblea che quello di minoranza possono integrare oralmente la propria relazione.».

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 125-*bis* del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 125-*bis* *(Esame del documento di programmazione economico-finanziaria).* — 1. Il documento di programmazione economico-finanziaria è deferito alla 5ª Commissione permanente, per l'esame, *ed alle altre Commissioni permanenti* per il parere. Il documento è altresì deferito alla Commissione parlamentare per le questioni regionali, per eventuali osservazioni. I pareri e le osservazioni sono espressi entro i termini stabiliti dal Presidente.

2. La 5ª Commissione permanente riferisce con apposita relazione all'Assemblea entro venti giorni dal deferimento, salvi i più brevi termini stabiliti dal Presidente. È sempre ammessa la presentazione di relazioni di minoranza.

3. Prima che abbia inizio l'esame del documento, la 5ª Commissione permanente può essere autorizzata dal Presidente del Senato a procedere, anche congiuntamente con la corrispondente Commissione permanente della Camera dei deputati, all'acquisizione di elementi informativi in ordine ai criteri di impostazione del documento stesso. A tal fine sottopone al Presidente del Senato il programma delle audizioni.

4. La discussione del documento in Assemblea è organizzata dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari a norma dell'art. 55, comma 5. Essa deve comunque concludersi entro trenta giorni dal deferimento con la votazione di una proposta di risoluzione; a fronte di più proposte, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun Senatore può proporre emendamenti.».

Nota all'art. 12:

— Il testo dell'art. 144 del Regolamento del Senato, così come modificato dalla presente deliberazione, è il seguente:

«Art. 144 *(Esame degli atti normativi e di altri atti di interesse dell'Unione europea).* — 1. Al fine di esprimere *in una risoluzione, ai sensi del comma 6,* il proprio avviso sulla opportunità di possibili conseguenti iniziative da parte del Parlamento o del Governo, le Commissioni, nelle materie di loro competenza, esaminano gli atti *di cui all'art. 29, comma 2-bis,* le relazioni informative del Governo sulle procedure comunitarie di approvazione di progetti, nonché le relazioni del Governo sullo stato di conformità delle norme vigenti nell'ordinamento interno alle prescrizioni contenute *nella normativa comunitaria. Le Commissioni permanenti 3ª e 14ª* debbono essere richieste di esprimere il proprio parere, che viene allegato al documento delle Commissioni competenti.

2. Il Presidente del Senato annuncia il documento all'Assemblea e lo trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri, dandone notizia al Presidente della Camera dei deputati.

3. *Gli schemi di atti normativi del Governo concernenti l'applicazione dei trattati dell'Unione europea, e successive modificazioni, o relativi all'attuazione di norme comunitarie,* che il Governo sia tenuto a comunicare al Parlamento, sono assegnati per il parere alle Commissioni competenti per materia, alle quali *la 14ª Commissione permanente* può far pervenire osservazioni e proposte. Tali osservazioni e proposte vengono allegate al parere delle Commissioni stesse.

4. È competenza *della 14ª Commissione permanente* esaminare gli atti menzionati nei commi precedenti quando riguardino le istituzioni o la politica generale *dell'Unione europea*; in tal caso la 1ª e la 3ª Commissione permanente possono far pervenire *alla 14ª Commissione permanente* osservazioni e proposte, che vengono allegate al parere di quest'ultima.

5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 3, la *14ª Commissione permanente* può chiedere che il parere, le osservazioni e le proposte formulati siano inviati, per il tramite del Presidente del Senato, al Governo, qualora, entro quindici giorni dalla data in cui essi sono pervenuti alla Commissione competente, quest'ultima non si sia ancora pronunziata. Identica facoltà è attribuita alla 1ª Commissione permanente nell'ipotesi di cui al comma 4, nonché alla 3ª Commissione permanente nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 4.

6. A conclusione dell'esame delle materie di cui ai commi precedenti, le Commissioni possono votare risoluzioni volte ad indicare i principi e le linee che debbono caratterizzare la politica italiana nei confronti dell'attività preparatoria all'emanazione di atti comunitari, esprimendosi sugli indirizzi generali manifestati dal Governo su ciascuna politica *dell'Unione europea*, sui gruppi di atti normativi in via di emanazione riguardanti la stessa materia, oppure sui singoli atti normativi di particolare rilievo di politica generale. *Alle suddette risoluzioni si applicano le disposizioni dell'art. 50, comma 3.*».

03A01759

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di San Ginesio e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di San Ginesio (Macerata) ed il sindaco, nella persona del sig. Vittorio Taccari;

Vista la mozione di sfiducia nei confronti del citato sindaco, approvata con delibera n. 51 del 5 dicembre 2002, da nove consiglieri su sedici assegnati al comune di San Ginesio;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Ginesio (Macerata) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Calvagna è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Ginesio (Macerata) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Vittorio Taccari.

Successivamente, in data 5 novembre 2002, otto consiglieri su sedici assegnati hanno presentato una mozione di sfiducia nei confronti del predetto sindaco, approvata con delibera n. 51 del 5 dicembre 2002 da nove componenti.

Verificatasi l'ipotesi prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Macerata ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, ai sensi dell'art. 141 del suddetto decreto legislativo, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 2732/Gab. del 9 dicembre 2002 adottato a norma del citato art. 141, comma 7, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

L'approvazione della mozione di sfiducia, evidenziando una compromissione dell'equilibrio degli organi istituzionali del comune che, a norma della legislazione vigente, determina la cessazione dalla carica e, quindi, non consente la prosecuzione dell'ordinaria gestione dell'ente, configura gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Ginesio (Macerata) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Calvagna.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A01645

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 2003.

Scioglimento del consiglio comunale di Salmour e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Salmour (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi a causa della riduzione dell'organo assembleare, per impossibilità di surroga, a meno della metà dei componenti del consiglio;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Salmour (Cuneo) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Stefania Ieriti è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 3 febbraio 2003

CIAMPI

PISANU, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Salmour (Cuneo), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa della riduzione dell'organo assembleare a meno della metà dei componenti.

In particolare, alle dimissioni, succedutesi nel tempo, di tre consiglieri, non surrogati per esaurimento della lista di appartenenza, hanno fatto seguito quelle da ultimo peresentate, in data 18 dicembre 2002, da cinque consiglieri.

L'impossibilità di procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari ha determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Il prefetto di Cuneo, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 20568/13.4 Gab. del 19 dicembre 2002, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario, per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Salmour (Cuneo) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Stefania Icriti.

Roma, 20 gennaio 2003

Il Ministro dell'interno: PISANU

03A01646

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Iordanidou Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di psicologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi «ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Iordanidou Anna, nata a Serres (Grecia) il 24 luglio 1973, cittadina greca, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di psicologa, conseguito in Grecia ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di psicologo;

Considerato che la richiedente è in possesso del titolo accademico «Laurea in psicologia» conseguito presso l'Università degli studi di Padova in data 3 luglio 2001, e della relativa omologazione rilasciata con delibera del «Centro Universitario del riconoscimento degli studi dall'estero», della Repubblica greca, in data 30 gennaio 2002;

Considerato che la richiedente è in possesso della «licenza d'esercizio della professione di psicologo» rilasciata dalla «Direzione sanitaria della Circoscrizione prefettizia di Kavala» in data 24 maggio 2002;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 ottobre 2002;

Sentito il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di psicologo e che pertanto non appare necessario applicare misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Iordanidou Anna, nata a Serres (Grecia) 24 luglio 1973, cittadina greca, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli psicologi - sezione A - e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 31 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

03A01498

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 23 gennaio 2003.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,75%, con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in Ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite stabilito dalla citata legge n. 290 del 2002;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,75% con godimento 1° febbraio 2003 e scadenza 1° febbraio 2006, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società.

A fronte delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art. 30 del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, accrediteranno i relativi importi nei conti di deposito intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 1° febbraio 2006, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Il calcolo degli interessi semestrali è effettuato applicando il tasso cedolare espresso in termini percentuali, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a sei, all'importo minimo del prestito pari a 1.000 euro.

Il risultato ottenuto, comprensivo di un numero di cifre decimali non inferiore a dieci, è moltiplicato per il numero di volte in cui detto importo minimo è compreso nel valore nominale oggetto di pagamento. Ai fini del pagamento medesimo, il valore così determinato è arrotondato al secondo decimale.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 4.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori, i sottoindicati soggetti, purché abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento di cui all'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a), b)* e *c)* del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13, comma 1 del medesimo decreto legislativo;

le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;

le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4 del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, iscritte nell'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del medesimo decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui alla lettera *f)* del citato art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 5.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria, sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,20%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003.

Art. 6.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di euro; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a 500.000 euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna offerta non deve essere superiore all'importo indicato nell'art. 1; eventuali offerte di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali offerte di ammontare non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Art. 7.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, devono pervenire, entro le ore 11 del giorno 30 gennaio

2003, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 4.

Art. 8.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti».

Art. 9.

In relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 8.

Art. 10.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato fra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto *pro-quota* dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 11.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei buoni di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti buoni per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 31 gennaio 2003.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 5 e 8 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 7 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a 500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non verranno prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non dovrà essere superiore all'intero importo del collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.

Eventuali richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile del prestito verranno arrotondate per difetto; qualora vengano avanzate più richieste, verrà presa in considerazione la prima di esse; non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 12.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei BTP triennali (ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto e con esclusione di quelle relative ad eventuali operazioni di concambio) ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddi-

sfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore fra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» presentino richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non effettuino alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che presenteranno richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

Delle operazioni relative al collocamento supplementare verrà redatto apposito verbale.

Art. 13.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 3 febbraio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 14.

Il 3 febbraio 2003 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta, unitamente al rateo di interesse del 2,75% annuo lordo, dovuto allo Stato, per due giorni.

La predetta sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi buoni è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 5.

Art. 16.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2003 faranno carico al capitolo 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2006, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmiazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

03A01501

DECRETO 11 febbraio 2003.

Approvazione del modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito come definiti dall'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni), installati anteriormente al 1° gennaio 2003.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINSTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 14-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, così come sostituito dall'art. 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede, con apposito decreto dirigenziale, l'approvazione del modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come sostituito dal comma 3 del predetto art. 22, installati anteriormente al 1° gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito, come definiti ai sensi dell'art. 110, comma 7, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, installati anteriormente al 1° gennaio 2003.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 2003

Il direttore generale: TINO

Modello di denuncia degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco lecito installati prima del 1° gennaio 2003

Da compilarsi a cura del gestore

(art.14-bis D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 640 così come sostituito dall'articolo 22, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289)

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato
Ispettorato Compartimentale di[1] ______________

LE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL PRESENTE MODELLO SONO RIPORTATE SUL RETRO.

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, 48 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

Cod. fiscale		
Cognome	Nome	
Nato a	il	
Residente in		
Via/Piazza	N° Civico	
CAP	Comune	Provincia

in qualità di[2]	della[3]	
con sede legale in Via/Piazza		
CAP	Comune	Provincia
Cod. fiscale	P. IVA	
Regime IVA	☐ Ordinario	☐ Forfettario

Dichiara sotto la propria responsabilità

che gli apparecchi e i congegni, installati anteriormente al 1° gennaio 2003, e qui di seguito indicati:

- n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera a) del T.U.L.P.S.
- n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera b) del T.U.L.P.S.
- n. __________[4] apparecchi e/o congegni di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c) del T.U.L.P.S.

sono conformi alle tipologie ed ai requisiti tecnici indicati dall'articolo 22, commi da 1 a 6, della Legge 27 dicembre, 2002 n. 289;
che si impegna a comunicare, contestualmente all'evento, ogni variazione relativa all'ubicazione di ciascuno degli apparecchi o congegni denunciati con il presente modello.

A tal fine allega

l'elenco dettagliato degli apparecchi e/o congegni di cui sopra unitamente all'indicazione del luogo d'installazione alla data della denuncia, il quale forma parte integrante del presente modello.

Data ____________

Firma

____

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

[1] Indirizzi e recapiti di posta elettronica degli Ispettorati compartimentali:

ISPETTORATO di ALESSANDRIA
Via Urbano Rattazzi, 35 - cap: 15100
e-mail: ic.al@aams.it

ISPETTORATO di ANCONA
Via Valle Miano, 30 - cap: 60100
e-mail: ic.an@aams.it

ISPETTORATO di BARI
Viale De Blasio, 20 cap: 70123
e-mail: ic.ba@aams.it

ISPETTORATO di BOLOGNA
Via Riva Reno, 68 cap:40122
e-mail: ic.bo@aams.it

ISPETTORATO di BRESCIA
Via Solferino, 57 cap:25100
e-mail: ic.bs@aams.it

ISPETTORATO di CAGLIARI
Via La Palma, 2 cap: 09126
e-mail: ic.ca@aams.it

ISPETTORATO di COSENZA
Via Montesanto, 116 cap: 87100
e-mail: ic.cs@aams.it

ISPETTORATO di FIRENZE
Via De' Conti, 2/a cap: 50123
e-mail: ic.fi@aams.it

ISPETTORATO di GENOVA
Via A. Cecchi, 15 - 10 cap: 16129
e-mail: ic.ge@aams.it

ISPETTORATO di MESSINA
Via del Vespro, 33 cap: 98122
e-mail: ic.me@aams.it

ISPETTORATO di MILANO
Via San Marco,32 cap:20121
e-mail: ic.mi@aams.it

ISPETTORATO di NAPOLI
Piazza Nazionale, 94 d cap:80143
e-mail:ic.na@aams.it

ISPETTORATO di PALERMO
Via Generale De Maria, 9 cap:90141
e-mail: ic.pa@aams.it

ISPETTORATO di PARMA
Via Umbria, 9 cap: 43100
e-mail: ic.pr@aams.it

ISPETTORATO di PERUGIA
Via Canali,12 cap:06100
e-mail: ic.pg@aams.it

ISPETTORATO di PESCARA
Via Quarto Dei Mille, 4 cap: 65122
e-mail: ic.pe@aams.it

ISPETTORATO di ROMA
Via F. A. Pigafetta, 22 cap:00154
e-mail: ic.rm@aams.it

ISPETTORATO di SALERNO
Via Silvio Baratta, 108 cap: 84100
e-mail: ic.sa@aams.it

ISPETTORATO di TORINO
Via Governolo, 8 c. cap:10128
e-mail: ic.to@aams.it

ISPETTORATO di TRENTO
Viadotto del Vò, 32 cap:38100
e-mail: ic.tn@aams.it

ISPETTORATO di TRIESTE
Via Malaspina, 24 cap: 34147
e-mail: ic.ts@aams.it

ISPETTORATO di UDINE
Via Europa Unita, 101 cap: 33100
e-mail: ic.ud@aams.it

ISPETTORATO di VENEZIA
Sestriere Santa Croce, 360 cap: 30135
e-mail: ic.ve@aams.it

[2] Titolare e/o legale rappresentante

[3] Indicare denominazione della ditta individuale o società

[4] Indicare il numero complessivo

ELENCO ANALITICO DEGLI APPARECCHI DEGLI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI, SEMIAUTOMATICI ED ELETTRONICI PER IL GIOCO LECITO INSTALLATI PRIMA DEL 1° GENNAIO 2003

Da compilarsi a cura del gestore

Apparecchi e/o congegni, di cui all'articolo 110, comma 7, *lettera a)* del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni

N° d'ordine (progressivo)	**Luogo di installazione alla data della denuncia** (Denominazione esercizio, indirizzo, CAP e città)	**Numero identificativo dell'apparecchio o congegno**[1]

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

[1] Il numero identificativo dell'apparecchio corrisponde al numero di serie attribuito dal produttore o dall'importatore sulla targhetta identificativa posta sull'apparecchio o congegno.
Nel caso in cui tale numero di serie non sia presente, il denunciante attribuirà egli stesso un numero identificativo all'apparecchio o congegno, sostitutivo di quello di serie e provvederà ad apporlo sugli stessi.
Qualora siano denunciati apparecchi o congegni, dei quali solo una parte provvisti di numero di serie, il denunciante elencherà per primi quelli provvisti di identificativo di serie.

Pagina *n* di *m*
(numerare progressivamente tutte le pagine dell'elenco)

Apparecchi e/o congegni, di cui all'articolo 110, comma 7, *lettera b)* del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni

N° d'ordine (progressivo)	**Luogo di installazione alla data della denuncia** (Denominazione esercizio, indirizzo, CAP e città)	**Numero identificativo dell'apparecchio o congegno**[1]

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

[1] Il numero identificativo dell'apparecchio corrisponde al numero di serie attribuito dal produttore o dall'importatore sulla targhetta identificativa posta sull'apparecchio o congegno.
Nel caso in cui tale numero di serie non sia presente, il denunciante attribuirà egli stesso un numero identificativo all'apparecchio o congegno, sostitutivo di quello di serie e provvederà ad apporlo sugli stessi.
Qualora siano denunciati apparecchi o congegni, dei quali solo una parte provvisti di numero di serie, il denunciante elencherà per primi quelli provvisti di identificativo di serie

Pagina *n* di *m*
(numerare progressivamente tutte le pagine dell'elenco)

Apparecchi e/o congegni, di cui all'articolo 110, comma 7, *lettera c)* del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni e integrazioni

N° d'ordine (progressivo)	**Luogo di installazione alla data della denuncia** (Denominazione esercizio, indirizzo, CAP e città)	**Numero identificativo dell'apparecchio o congegno**

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

(*) Il numero identificativo dell'apparecchio corrisponde al numero di serie attribuito dal produttore o dall'importatore sulla targhetta identificativa posta sull'apparecchio o congegno.
Nel caso in cui tale numero di serie non sia presente, il denunciante attribuirà egli stesso un numero identificativo all'apparecchio o congegno, sostitutivo di quello di serie e provvederà ad apporlo sugli stessi.
Qualora siano denunciati apparecchi o congegni, dei quali solo una parte provvisti di numero di serie, il denunciante elencherà per primi quelli provvisti di identificativo di serie

Pagina *n* di *m*
(numerare progressivamente tutte le pagine dell'elenco)

03A01755

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 gennaio 2003.

Conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Barbara di Lurisia», in Roccaforte Mondovì.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 1° giugno 1992 con la quale la Società Lurisia Acque Minerale S.r.l., con sede in Roccaforte Mondovì (Cuneo), via delle Terme 62, ha chiesto la revisione ai fini della conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata «Santa Barbara di Lurisia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Lurisia sita in comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo);

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Vista l'ulteriore documentazione fatta pervenire dalla Società Lurisia Acque Minerale S.r.l. con nota del 6 novembre 2002;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1996, n. 585;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1997;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visti gli atti d'ufficio;

Visti i pareri della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espressi nelle sedute del 18 giugno 2002 e del 9 dicembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È confermato il riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Barbara di Lurisia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Lurisia sita in comune di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette, è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01453

DECRETO 21 gennaio 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Roxèll», in Rionero in Vulture, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 luglio 2002 con la quale la società Siam Monticchio S.p.a., con sede in Rionero in Vulture (Potenza), frazione Monticchio Bagni, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata Roxèll che sgorga dal pozzo Giulia 2, nell'ambito della concessione mineraria Giulia sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993 relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 dicembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Roxèll» che sgorga dal pozzo Giulia 2, nell'ambito della concessione mineraria Giulia sita nel comune di Rionero in Vulture (Potenza).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01454

DECRETO 21 gennaio 2003.

Riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Santa Rosalia», in Santo Stefano di Quisquina, al fine dell'imbottigliamento e della vendita.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 14 giugno 2002 con la quale la società Platani Rossini S.r.l., con sede in Castronovo di Sicilia (Palermo), via Sant'Orsola n. 12, ha chiesto il riconoscimento dell'acqua minerale naturale denominata Santa Rosalia che sgorga dal pozzo Margimuto 2, nell'ambito del permesso di ricerca Realtavilla sito nel comune di Santo Stefano di Quisquina (Agrigento), al fine dell'imbottigliamento e della vendita;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il regio-decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto del Capo del Governo 7 novembre 1939, n. 1858;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 31 maggio 2001;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993, relativo alle modalità di prelevamento dei campioni ed ai metodi di analisi;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 dicembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002 protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta come acqua minerale naturale, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dall'art. 17 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, l'acqua denominata «Santa Rosalia» che sgorga dal pozzo Margimuto 2, nell'ambito del permesso di ricerca Realtavilla sito nel comune di Santo Stefano di Quisquina (Agrigento).

Art. 2.

L'indicazione che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, può essere riportata sulle etichette, è la seguente: «Può avere effetti diuretici».

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle Comunità europee.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio per i provvedimenti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 105/1992.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01456

DECRETO 21 gennaio 2003.

Indicazioni per le etichette relative all'acqua minerale «Fonte Tavina», in Salò.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 21 ottobre 2002 con la quale la Società Tavina S.p.a., con sede in Salò (Brescia), via S. Francesco d'Assisi n. 6, ha chiesto di poter riportare sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Tavina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonti di Salò sita nel comune di Salò (Brescia), oltre alle diciture Può avere effetti diuretici. Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati», anche la dicitura «Stimola la digestione»;

Esaminata la documentazione allegata alla domanda;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Visto il decreto dirigenziale 30 dicembre 1999, n. 3269 - 173, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Tavina»;

Visto il parere della III Sezione del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 9 dicembre 2002;

Vista la legge 3 agosto 2001, n. 317, di conversione del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217;

Preso atto della disposizione ministeriale impartita con nota del 13 marzo 2002, protocollo n. 533 del 14 marzo 2002;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il proprio decreto 30 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

Le indicazioni che ai sensi dell'art. 11, punto 4, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, possono essere riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale denominata «Fonte Tavina» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria Fonti di Salò sita nel comune di Salò (Brescia), sono le seguenti: «Può avere effetti diuretici. Indicata per l'alimentazione dei neonati. Indicata per la preparazione degli alimenti dei neonati. Stimola la digestione».

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 21 gennaio 2003

p. *Il direttore generale:* FILIPPETTI

03A01455

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 12 novembre 2002.

Ripartizione delle risorse per l'attuazione dell'Obbligo Formativo per l'anno 2002.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE DEL LAVORO E DELL'OCCUPAZIONE
E TUTELA DEI LAVORATORI

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza unificata ex art. 8, decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9, sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Vista la nota del 17 luglio 2002 del Sottosegretario di Stato on. Viespoli circa l'utilizzo per il corrente anno 2002 delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera *a)*, della legge n. 144/1999;

Acquisita l'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca del 16 settembre 2 prot. 1952/OF2;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il corrente anno 2002 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere *b)* e *c)* e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, 201.419.000 euro a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali risorse vengono ripartite fra le regioni

e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9. Le quote per ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella *A* allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Per gli interventi di competenza dei servizi per l'impiego e/o per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperti da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria si provvede con una quota fino al 10% delle risorse assegnate.

Le restanti risorse vengono utilizzate per gli interventi di cui all'art. 68, comma 1, della legge n. 144/1999 di competenza alle regioni e alle province autonome e rivolti ai giovani che compiono 15, 16 e 17 anni nel corso dell'anno 2002.

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

Art. 2.

1. Le risorse sono assegnate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento che, previa concertazione con le parti sociali, attuano l'obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale.

2. Le risorse vengono erogate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento in seguito alla comunicazione, da parte degli assessorati competenti, di aver impegnato l'ulteriore 50% delle risorse assegnate con il D.D. n. 370/SEG./2000 del 13 novembre 2000 e almeno il 50% delle risorse assegnate con D.D. n. 121/V/2001 del 4 maggio 2001 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività finanziate, ciascuna regione predispone un rapporto annuale elaborato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del D.D. n. 370/SEG./2000 del 13 novembre 2000 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Qualora entro il 31 dicembre 2004 non venga dichiarato speso dagli assessorati competenti almeno il 70% delle risorse assegnate, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali potrà procedere alla revoca delle quote non utilizzate.

Roma, 12 novembre 2002

Il capo dipartimento: BOLAFFI

ALLEGATO
al D.D. n. 203/V/2002

RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
PER L'OBBLIGO FORMATIVO PER L'ANNO 2002

Regioni	15-16-17enni *(a)*	Risorse da assegnare Valori in €	Risorse da assegnare Valori in lire
Piemonte	26.837	12.842.255	24.866.073.089
Valle d'Aosta	578	276.592	535.556.792
Lombardia	65.359	31.275.526	60.557.862.728
Bolzano	6.489	3.105.110	6.012.331.340
Trento	3.779	1.808.324	3.501.403.511
Veneto	30.138	14.421.608	27.924.126.922
Friuli-Venezia G.	4.600	2.201.342	4.262.392.474
Liguria	5.301	2.536.630	4.911.600.570
Emilia-Romagna	13.577	6.496.853	12.579.661.558
Toscana	12.666	6.060.774	11.735.294.873
Umbria	2.007	960.388	1.859.570.473
Marche	4.366	2.089.214	4.045.282.392
Lazio	23.426	11.209.792	21.705.183.956
Abruzzo	5.551	2.656.259	5.143.234.614
Molise	1.406	672.798	1.302.718.583
Campania	72.261	34.578.300	66.952.924.941
Puglia	48.146	23.038.779	44.609.296.614
Basilicata	3.011	1.440.764	2.789.708.110
Calabria	19.987	9.564.032	18.518.548.241
Sicilia	59.777	28.604.250	55.385.551.148
Sardegna	11.660	5.579.410	10.803.244.201
Italia...	420.922	201.419.000	390.001.567.130

(a) Dati ISTAT sui 15-16-17enni fuori dal sistema scolastico

03A01644

DECRETO 23 gennaio 2003.

Scioglimento di due società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sotto elencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544, codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Aurora 2000 dei lavoratori della Paravia - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Raimondo Malinconico in data 9 settembre 1988, repertorio n. 14605, registro società n. 1188/88, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 4747;

2) società cooperativa edilizia «Agorà - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Raffaele Laudisio in data 1° giugno 1994, repertorio n. 11296, registro società n. 27392, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5806.

Salerno, 23 gennaio 2003

Il dirigente: BIONDI

03A01448

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 19 dicembre 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Comune di Stazzema.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puó essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzeta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002 e del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Stazzema (Lucca) protocollo n. 7134 del 2 agosto 2002, con la quale, il sindaco, nel comunicare che il consiglio comunale di Stazzema, con propria deliberazione n. 16 del 4 marzo 2002, ha modificato lo Statuto comunale, individuando la nuova sede legale dell'ente nella frazione di Arni, al posto della precedente ubicazione situata nella frazione di Pontestazzemese chiede che ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 venga modificata la zona climatica attribuita al comune di Stazzema da D ad F, trovandosi la frazione di Arni ad una altitudine tale da poter attribuire alla frazione stessa la zona climatica F;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota UDA/2002/1475 del 5 giugno 2002, dalle quali risulta che alla frazione di Arni, posta ad un'altitudine di 916 m slm, possono essere attribuiti 3074 gradi-giorno, e di conseguenza la zona climatica F, differente da quella attribuita al comune di Stazzema stesso nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Considerato che conformemente alla metodologia fissata nel decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 sopracitato al comune di Stazzema nella tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993 stesso, vanno modificati l'altitudine della casa comunale da 158 m slm a 916 m slm ed i gradi-giorno da 1726 a 3074 e di conseguenza va modificata la zona climatica da D ad F;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Stazzema in provincia di Lucca, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
LU	F	3074	916	Stazzema

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A01458

DECRETO 20 dicembre 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Comune di Piteglio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato *A*, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, può essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002 del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002 e del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visto il decreto n. 3 del 21 settembre 2002 del sindaco del comune di Piteglio (Pistoia), con il quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Piteglio alla zona climatica E, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica F;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con nota protocollo n. UDA/2002/2656 del 28 ottobre 2002, dalle quali risulta che in sede di compilazione della tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è stato presumibilmente commesso un errore nel calcolo dei gradi-giorno da attribuire al comune di Piteglio, e che sulla base delle risultanze tecniche, conformemente alla metodologia fissata dal decreto citato, al comune di Piteglio vanno attribuiti 2933 gradi-giorno con il mantenimento della zona climatica E;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato *A* al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Piteglio, in provincia di Pistoia, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
PT	E	2933	698	Piteglio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A01460

DECRETO 27 dicembre 2002.

Modifiche alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani, allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 - Comune di Vito d'Asio.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante il «Regolamento per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10», come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 551;

Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, secondo cui la tabella in allegato A, recante i gradi-giorno dei comuni italiani, puè essere modificata ed integrata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministro delle attività produttive), anche in relazione all'istituzione di nuovi comuni, o alle modificazioni dei territori comunali, avvalendosi delle competenze tecniche dell'ENEA ed in conformità ad eventuali metodologie fissate dall'UNI;

Visti i decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 maggio 1995 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 119 del 24 maggio 1995, del 6 ottobre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 242 del 16 ottobre 1997, del 4 agosto 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 206 del 4 settembre 2000, del 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 26 ottobre 2000, del 3 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 2001, del 20 aprile 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n 116 del 21 maggio 2001 e del 31 maggio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 156 del 7 luglio 2001, recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Visti i decreti del Ministro delle attività produttive del 2 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 10 ottobre 2001, del 3 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 237 dell'11 ottobre 2001, del 4 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 45 del 22 febbraio 2002, del 12 luglio 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 239 del 13 ottobre 2001, del 3 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 16 ottobre 2001, del 13 settembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 261 del 9 novembre 2001, del 6 novembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 46 del 23 febbraio 2002, del 3 dicembre 2001 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 4 gennaio 2002, del 14 gennaio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 1° marzo 2002, dell'8 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 78 del 3 aprile 2002, del 15 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 86 del 12 aprile 2002, del 16 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 2002 e del 31 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 147 del 25 giugno 2002 recanti «Modificazioni ed integrazioni alla tabella relativa alle zone climatiche di appartenenza dei comuni

italiani allegata al regolamento per gli impianti termici degli edifici, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412»;

Vista la lettera del sindaco del comune di Vito d'Asio (Pordenone) protocollo n. 5048 dell'11 settembre 2002, con la quale, nell'evidenziare elementi geografici, altimetrici, e climatici dei comuni limitrofi, viene chiesta la verifica dell'esattezza dei parametri che hanno determinato l'attribuzione del comune di Vito D'Asio alla zona climatica E, ai fini dell'inserimento del medesimo comune nella zona climatica F;

Viste le valutazioni tecniche dell'ENEA, comunicate con note protocollo n. 045/99/DBT e protocollo n. UDA/2002/2345 rispettivamente del 3 dicembre 1999 e del 25 settembre 2002, dalle quali risulta che a tutto il territorio del comune di Vito D'Asio può essere attribuita la zona climatica F;

Tenuto conto che l'UNI non ha ancora fissato nuove metodologie di determinazione dei gradi-giorni;

Ritenuto di dover procedere alle necessarie rettifiche della tabella allegato A al citato regolamento;

Decreta:

Articolo unico

1. Nella tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, le indicazioni relative al comune di Vito d'Asio in provincia di Pordenone, sono sostituite da quelle di seguito elencate:

pr	z	gr-g	alt	comune
PN	F	2962	320	Vito D'Asio

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

03A01459

DECRETO 28 gennaio 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bando del 2001 del «settore industria» (11° bando) - Elenco delle domande inserite nella graduatoria ordinaria della regione Liguria da agevolare con le risorse finanziarie di cui alla sottomisura 1.2 A) del DOCUP Liguria 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO
DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000, n. 900476 del 21 novembre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;

Visti i decreti ministeriali del 9 e del 13 novembre 2000 e successive rettifiche con i quali sono stati pubblicati gli elenchi delle aree ammissibili delle regioni Abruzzo e Molise e delle altre aree ammissibili del centro-nord, sono state fissate le relative misure massime consentite delle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 per i bandi a partire dal 2000 e sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2000 e successive modifiche e integrazioni con il quale, sulla base delle specifiche proposte formulate dalle regioni e dalle province autonome del centro-nord, sono stati individuati i punteggi relativi alle priorità di cui all'art. 6-*bis*, comma 2, del regolamento da utilizzare ai fini dell'indicatore regionale di cui all'art. 6, comma 4, lettera *a)*, numero 4, dello stesso regolamento con riferimento alle domande del «settore industria» per l'anno 2000;

Visto il proprio decreto del 12 febbraio 2002 concernente la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni del bando «industria» del 2001 e, tra queste, quella ordinaria della regione Liguria;

Visto il completamento di programmazione del DOCUP Liguria 2000-2006 e in particolare, la sottomisura 1.2 A) - Aiuti alle imprese industriali e di servizi (cofinanziamento legge n. 488/1992);

Considerato che il predetto complemento di programmazione prevede che la sottomisura 1.2 A), per le aree obiettivo 2 e phasing out, sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la convenzione del 19 marzo 2002 della regione Liguria con il Ministero delle attività produttive con la quale, in fase di prima applicazione, si concorda l'utilizzo delle risorse 2001 previste per la sottomisura 1.2 A) in favore di progetti eleggibili al DOCUP relativi alla graduatoria speciale e ordinaria dell'undicesimo

bando, tenendo conto dei vincoli relativi agli stanziamenti previsti per le aree obiettivo 2 e per le aree phasing out;

Vista la nota n. 42981/934 del 26 marzo 2002 della regione Liguria con la quale si conferma la destinazione di risorse aggiuntive al bando del settore «industria» del 2001 della legge n. 488/1992 a valere su quelle stanziate per il 2001 per la sottomisura 1.2 A) del DOCUP 2000-2006, per un importo complessivo di € 13.687.759 per i progetti ammissibili in obiettivo 2 e € 6.794.264 per quelli delle aree ammesse al sostegno transitorio a titolo dell'obiettivo 2, inseriti nella graduatoria speciale e ordinaria della stessa regione e non agevolati o agevolati parzialmente con le risorse nazionali per le aree depresse;

Rilevate, solo nell'ambito della graduatoria ordinaria, le iniziative della regione Liguria non agevolate o agevolate parzialmente compatibili con il DOCUP obiettivo 2 Liguria 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione, e tenuto conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del regolamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le iniziative inserite nella graduatoria ordinaria della regione Liguria del bando «industria» del 2001, non agevolate o parzialmente agevolate in sede di formazione della graduatoria medesima con le risorse nazionali relative alle aree depresse, compatibili con il DOCUP Liguria 2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sulla sottomisura 1.2 A) del DOCUP medesimo, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

2. Nell'indicazione delle predette iniziative si è tenuto conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2, ed all'art. 10, comma 1, del regolamento.

Roma, 28 gennaio 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO

Elenco delle iniziative interessate dallo scorrimento della graduatoria ordinaria della regione Liguria relative al bando del settore industria del 2001 (undicesimo bando) a valere sulle risorse di cui alla sottomisura 1.2.A «Aiuti alle imprese industriali e di servizi (cofinanziamento legge n. 488/1992)» del DOCUP Liguria 2000-2006.

Posiz. grad.	Numero prog.	Ob.	Ditta	Agev. calcolata (euro)
1	20788-11	2	IANUA 2000	973.767,59
2	61582-11	2	ROTONDA STORERO SERVICES	14.922,39
5	20903-11	2	LOGISTICS & SERVICES	726.175,69
6	40226-11	2	SOLIDARIETÀ E LAVORO ARENZANO	83.522,03
12	61530-11	2	TAVI	453.836,69
13	88275-11	2	OIL & BULK	115.267,47
33	20886-11	2	GAMBINO LOGISTICA	426.503,24
34	61583-11	2st	OVERSEAS TRANSPORT	74.894,73
35	72728-11	2st	GRECO & PARTNERS FINANCE	32.984,89
37	20686-11	2	CASU MARCO DI CASU ALBERTO & C	50.989,98
38	75820-11	2	ITET SYSTEMS	28.152,49
42	99461-11	2st	G & G INGEGNERIA INTEGRATA	6.807,45

03A01274

DECRETO 31 gennaio 2003.

Agevolazioni ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 - Bandi del 2000 e del 2001 del «settore industria» - Elenco delle domande inserite nella graduatoria dei grandi progetti dell'obiettivo 1 dell'8° bando e nelle graduatorie speciale, ordinaria e dei grandi progetti dell'11° bando della regione Campania da agevolare con le risorse finanziarie di cui all'Asse I, «Risorse naturali» misura 1.12 del P.O.R. Campania 2000-2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI
ALLE IMPRESE

Visto l'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, concernente i criteri per la concessione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Visto l'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96;

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 2000, concernente il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi della predetta legge n. 488/1992;

Visto il decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, di seguito denominato «regolamento», concernente le modalità e le procedure e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese, così come modificato ed integrato, da ultimo, dal decreto ministeriale 9 marzo 2000, n. 133;

Viste le circolari esplicative del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000, n. 900405 del 16 ottobre 2000, n. 1054119 del 25 ottobre 2000 e n. 930035 del 5 febbraio 2001;

Visti i decreti ministeriali del 14 luglio 2000, del 15 settembre 2000 e del 20 ottobre 2000, con i quali sono stati fissati i termini per la presentazione delle domande dell'obiettivo 1 relative al bando del «settore industria» del 2000;

Visto il decreto ministeriale del 14 luglio 2000 che ha fissato le misure massime consentite relative alle agevolazioni di cui alla citata legge n. 488/1992 a partire dal 2000;

Visto il programma operativo regionale 2000-2006 della regione Campania, Asse I «Risorse naturali» misura 1.12 «Sostegno alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e al miglioramento dell'affidabilità della distribuzione di energia elettrica a servizio della aree produttive»;

Considerato che il complemento di programmazione del predetto P.O.R. prevede che l'azione a), della predetta misura 1.12, specificatamente destinata alla realizzazione e all'ampliamento di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (eolica, solare, fotovoltaica, geotermica, biomasse e idroelettrica minore di 10 MW), sia attuata anche attraverso il ricorso al finanziamento alle imprese che ne abbiano fatto richiesta con l'utilizzo della legge n. 488/1992, realizzando accordi con il Ministero delle attività produttive;

Vista la conseguente convenzione stipulata in data 24 gennaio 2002 tra il Ministero della attività produttive e la regione Campania, relativa alla partecipazione della regione stessa al cofinanziamento dei bandi del «settore industria» della legge n. 488/1992, da attuare attraverso lo scorrimento prima della graduatoria speciale e, occorrendo, successivamente della graduatoria ordinaria;

Visto il proprio decreto del 28 maggio 2002 con il quale sono state individuate le iniziative delle graduatorie speciale ed ordinaria della regione Campania dell'8° bando da agevolare con le citate risorse del POR Campania 2000-2006;

Vista la nota della regione Campania n. 6923 del 5 luglio 2002 che, a chiarimento ed integrazione dei criteri indicati nella predetta convenzione, richiede di operare lo scorrimento, ove occorra, anche della graduatoria dei grandi progetti;

Visti i propri decreti del 9 aprile 2001 e del 12 febbraio 2002 concernenti la formazione delle graduatorie delle iniziative ammissibili alle agevolazioni di cui, rispettivamente, al bando del 2000 (8° bando) ed a quello del 2001 (11° bando) del «settore industria»;

Vista la nota n. 5516 dell'8 maggio 2002 della regione Campania con la quale vengono individuate, tra le iniziative delle graduatorie ordinaria e speciale della stessa regione dell'11° bando, nonché delle graduatorie dei grandi progetti dell'8° e dell'11° bando quelle non agevolate in sede di formazione delle graduatorie medesime, né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse, compatibili con il P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili con le predette risorse rese disponibili dalla regione;

Visti i decreti dirigenziali della regione Campania n. 1787 e n. 1788 del 13 settembre 2002 con i quali vengono impegnate risorse finanziarie pari a complessivi € 41.015.427,03 a favore delle iniziative indicate dalla regione medesima con i citati decreti dirigenziali;

Tenuto conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento;

Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Decreta:

Articolo unico

1. Le iniziative inserite nelle graduatorie dei bandi 2000 (8°) e 2001 (11°) dei grandi progetti dell'obiettivo 1 e quelle inserite nelle graduatorie speciale e ordinaria del bando 2001 (11°) della regione Campania, non agevolate in sede di formazione delle graduatorie medesime né con le risorse del P.O.N. né con quelle nazionali relative alle aree depresse o agevolate parzialmente con le medesime risorse rispetto alla richiesta dell'impresa, compatibili con il P.O.R. Campania 2000-2006 ed agevolabili con le risorse di cui alle premesse rese disponibili dalla regione a valere sull'Asse I, misura 1.12 del P.O.R. medesimo, sono quelle indicate nell'allegato al presente decreto ed in favore delle stesse sono emanati in pari data i decreti di concessione provvisoria delle agevolazioni.

2. Nell'indicazione delle predette iniziative si è tenuto conto del compenso spettante alle banche concessionarie e dell'onere relativo agli accertamenti sulla realizzazione dei programmi di investimenti, a carico delle predette risorse, di cui, rispettivamente, all'art. 1, comma 2 ed all'art. 10, comma 1 del regolamento.

Roma, 31 gennaio 2003

Il direttore generale: PASCA DI MAGLIANO

ALLEGATO

ELENCO DELLE INIZIATIVE INTERESSATE DALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA GRANDI PROGETTI DELL'OBIETTIVO «1» RELATIVE AL BANDO DEL SETTORE INDUSTRIA DEL 2000 (8° BANDO) DELLA LEGGE N. 488/1992 A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ASSE I «RISORSE NATURALI» MISURE 1.12 DEL P.O.R. CAMPANIA 2000-2006

N. Prog.	Tipo Grad	Posiz Grad	Ditta	Contr. Concedibile (Euro)
26483-11	GP	48	FRI-EL	18.966.632,77

ELENCO DELLE INIZIATIVE INTERESSATE DALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA GRANDI PROGETTI DELL'OBIETTIVO «1» RELATIVE AL BANDO DEL SETTORE INDUSTRIA DEL 2001 (11° BANDO) DELLA LEGGE N. 488/1992 A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ASSE 1 «RISORSE NATURALI» MISURE 1.12 DEL P.O.R. CAMPANIA 2002-2006

N. Prog.	Tipo Grad	Posiz Grad	Ditta	Contr. Concedibile (Euro)
9245-12	GP	25	EMAP Energia Monti alburni picentini	11.967.897,00

ELENCO DELLE INIZIATIVE INTERESSATE DALLO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA SPECIALE E ORDINARIA DELLA REGIONE CAMPANIA RELATIVE AL BANDO DEL SETTORE INDUSTRIA DEL 2001 (11° BANDO) DELLA LEGGE N. 488/1992 A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL'ASSE 1 «RISORSE NATURALI» MISURE 1.12 DEL P.O.R. CAMPANIA 2000-2006

N. Prog.	Tipo Grad	Posiz Grad	Ditta	Contr. Concedibile (Euro)
9530-12	OR	792	Rosa dei Venti	2.472.878,00
21158-11	OR	662	ECC Energy Cost Control	5.501.226,00
97820-11	OR	794	ERGA	960.348,00

03A01510

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 23 gennaio 2003.

Autorizzazione all'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'University of California, in Padova, Bologna, Siena e Trento.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Vista la legge 27 aprile 1989, n. 154 ed in particolare l'art. 34, comma 8-*bis*;

Visto l'art. 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4;

Vista la direttiva ministeriale del 23 maggio 2000;

Vista l'istanza presentata dal legale rappresentante della University of California in Padova;

Rilevato che la University of California, ha deliberato di aprire in Italia una filiazione in via Oberdan Guglielmo n. 10 - 35122 Padova, via Val D'Aposa n. 7 - 40123 Bologna, via Pantaneto n. 39 - 53100 Siena e via Belenzani n. 12 - 38100 Trento;

Considerato che l'University of California in Padova, Bologna, Siena e Trento, è ente senza scopo di lucro;

Rilevato che lo scopo della filiazione è lo studio in Italia di materie che fanno parte di programmi didattici o di ricerca della casa-madre californiana;

Rilevato che gli insegnamenti saranno impartiti solo agli studenti effettivamente iscritti presso l'Università californiana di provenienza;

Visto il conferimento dei poteri di legale rappresentante alla sig.ra Margaret Kirk Tiso, nata a Stourbridge (GB) il 13 febbraio 1945;

Considerato che la University of California in Padova aveva ottenuto il riconoscimento per esenzione

fiscale con decreto ministeriale 1° dicembre 1990 con la denominaizone di Education Abroad Program of the University of California;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'interno;

Decreta:

1. È autorizzata, ai sensi dell'art. 2, legge n. 4 del 14 gennaio 1999, l'attività svolta in Italia dalla filiazione dell'University of California avente sedi in Padova, via Oberdan Guglielmo n. 10 - Bologna, via Val d'Aposa n. 7 - Siena, via Pantaneto n. 39 - Trento, via Belenzani n. 12.

2. L'autorizzazione comporta l'esenzione fiscale di cui all'art. 34, comma 8-*bis*, della legge 27 aprile 1989, n. 154.

3. La presente autorizzazione non comporta il riconoscimento giuridico della filiazione per i fini di cui all'art. 2, comma 5, lettera *C)* del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2003

Il Ministro: MORATTI

03A01465

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 14 giugno 2002.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e il Consorzio progetto agricoltura. (Deliberazione n. 54/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 2 sull'operatività delle disposizioni di cui al citato art. 28 del decreto legislativo n. 300/1999;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 30 luglio 1988, n. 400 in materia di organizzazione del Governo;

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. L160/1999) sul sostegno allo sviluppo rurale, che modifica ed abroga taluni regolamenti e, in particolare, l'art. 55, n. 4, laddove si precisa che rimangono in vigore le direttive del consiglio e della commissione relative all'adozione di elenchi di zone svantaggiate o alla modifica di tali elenchi, a norma dell'art. 21, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 950/1997 del Consiglio del 20 maggio 1997 (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. L142/1997);

Visti gli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C28 del 1° febbraio 2000);

Vista la nota della commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347, (Gazzetta Ufficiale Comunità europea n. C175/11/2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista all'art. 87, 3, *a)* del Trattato C.E.;

Vista la nota della commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della «Programmazione negoziata»;

Vista la decisione della commissione europea del 13 marzo 2001 SG(2001) D/286847, con la quale la

commissione medesima considera compatibile con il mercato comune la programmazione negoziata nel settore agricolo;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legge n. 415/1992, convertito con modificazioni nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, 9 marzo 2000, n. 133 recante modificazioni ed integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa del Ministero dell'industria, commercio e artigianato n. 900315 del 14 luglio 2000 concernente le sopra indicate modalità e procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lett. B) della delibera dell'11 novembre 1998 n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Visto l'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, che demanda a questo Comitato la determinazione dei limiti, criteri e modalità di applicazione anche alle imprese agricole, della pesca marittima e in acque salmastre e dell'acquacoltura, e ai relativi consorzi, degli interventi regolati dall'art. 2, comma 203, lettere *d), e), f)* «contratti di programma» della legge n. 662/1996;

Vista la citata delibera n. 127 che disciplina l'estensione degli strumenti della programmazione negoziata nei settori dell'agricoltura e della pesca;

Viste le proprie delibere 1° febbraio 2001 n. 20 (*Gazzetta Ufficiale* n. 126/2001) e 8 marzo 2001, n. 40 (*Gazzetta Ufficiale* n. 158/2001) con le quali sono stati revocati i finanziamenti relativi ai contratti di programma in essere con la Piaggio Veicoli Europei S.p.a. e la Texas Instruments Italia S.p.a., pari complessivamente a 388.704 migliaia di euro (23.776 migliaia di euro più 364.928 migliaia di euro);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 81 (*Gazzetta Ufficiale* n. 186/2001), con la quale è stato approvato in via programmatica, a valere sulle risorse sopra citate, il finanziamento pari a 7.997,387 migliaia di euro per gli investimenti relativi al contratto di programma Consorzio progetto agricoltura, prevedendo che l'assegnazione definitiva fosse effettuata non appena puntualmente definite le risultanze istruttorie;

Vista la nota n. 0017896 del 27 aprile 2001, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di stipula del contratto di programma, con il relativo piano progettuale, presentato dal Consorzio progetto agricoltura, per la realizzazione di investimenti nel settore ortofrutticolo, da realizzarsi nei comprensori delle province di Ragusa e di Catania, area Obiettivo 1, rientrante nella deroga di cui all'art. 87.3.a. Le iniziative, da realizzarsi nel periodo 2002-2003, prevedono investimenti agricoli per un totale di 28.394.284 euro, un onere a carico dello Stato pari a 11.425.111 euro;

Vista la nota n. 900202 del 16 maggio 2002 con la quale il Ministero delle attività produttive comunica la conclusione dell'istruttoria relativa al contratto di programma Consorzio progetto agricoltura, il ridimensionamento e la rimodulazione dell'originario programma di investimento che, nella versione aggiornata, prevede investimenti complessivi per 9.515.718.37 euro, un onere a carico della finanza pubblica pari a 3.806.287,35 euro e un'occupazione aggiuntiva pari a 36 ULA, e chiede l'assegnazione definitiva delle risorse;

Considerato che il progetto prevede interventi all'avanguardia nel settore agricolo e si inquadra in una logica complessiva di recupero di competitività ed innalzamento del valore aggiunto delle singole aziende mediante l'utilizzo di nuove tecnologie, garantendo la massima sostenibilità ambientale, e attraverso i metodi dell'agricoltura biologica ed integrata;

Considerato che la regione siciliana, con deliberazione della giunta regionale n. 203 del 30 aprile 2001, ha confermato il proprio interesse per il contratto di programma proposto dal Consorzio progetto agricoltura, ritenendo lo stesso compatibile con le linee programmatiche regionali e ha deliberato il proprio concorso partecipativo nella misura del 30% del contributo concesso, nei limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Ritenuto di assicurare la copertura degli oneri a carico dello Stato, che ammontano a 3.806.287,35 euro, a valere sulle disponibilità derivanti dalle sopra citate economie;

Tenuto conto che, con verbale in data 25 ottobre 2001, sono state definite le modalità di trasferimento delle attività in materia di programmazione negoziata dal Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero delle attività produttive;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, entro 4 mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente deliberazione, con il Consorzio progetto agricoltura, il contratto di programma per l'attuazione di un articolato piano di investimenti nel comparto agricolo (produzione in serra e confezionamento di prodotti ortofrutticoli e floricoli)

da realizzarsi nei comprensori delle province di Ragusa e di Catania, area ricompresa nell'Obiettivo 1, coperta dalla deroga dell'art. 87, 3, a) del Trattato CE. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla segreteria di questo Comitato entro 30 giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di natura agricola, sono pari a 9.515.718,37 euro e sono relativi a n. 3 iniziative, così come risulta dall'allegata tabella 1 che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie, in conformità a quanto previsto dalle decisioni della commissione europea citate in premessa, sono calcolate nella seguente misura: settore agricolo: 40% espresso in E.S.L.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato complessivamente in 3.806.287,35 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 2.664.401,14 euro. La restante somma di 1.141.886,21 euro sarà a carico della regione siciliana. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità a decorrere dal 2002 e sarà pari a 1.268.762,45 euro per ciascuno dei tre anni.

1.4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.5. Gli investimenti previsti dovranno essere realizzati entro il 31 dicembre 2003.

1.6. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 36 ULA (Unità Lavorative Annue).

1.7. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 2.664.401,14 euro a valere sulle somme derivanti dalle revoche indicate in premessa.

3. Prima dell'emissione del decreto di concessione delle agevolazioni il Ministero delle attività produttive dovrà aver compiutamente valutato la redditività dei singoli beneficiari delle agevolazioni per gli investimenti agricoli, nonché tutte le altre condizioni previste dallo stesso regime di aiuti in materia agricola.

Roma, 14 giugno 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 338

TABELLA 1

Contratto di programma *CONSORZIO PROGETTO AGRICOLTURA*
Investimenti, agevolazioni ed occupazione. - Importi espressi in euro

IMPRESA	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	TOTALE INVESTIMENTI	TOTALE AGEVOLAZIONE	OCCUPAZIONE U.L.A.(*)
Cappello e Nicastro S.S.	Caltagirone (CT)	3.457.678,94	1.383.071,58	4,00
Colle d'Oro - Aziende agricole associate	Ispica (RG), Modica(RG), Noto(SR)	4.859.859,42	1.943.943,77	17,00
Ortomoncada S.S.	Ispica (RG)	1.198.180,01	479.272,00	15,00
TOTALE GENERALE		**9.515.718,37**	**3.806.287,35**	**36,00**

(*) Unità Lavorative Annue

03A01499

DELIBERAZIONE 31 ottobre 2002.

Contratto di programma: Ministero delle attività produttive - CIT Holding S.p.a. (Deliberazione n. 94/2002).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 10 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il mezzogiorno e agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994), riguardante la disciplina dei contratti di programma, e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della propria delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997), e dal punto 2, lett. B) della propria delibera 11 novembre 1998, n. 127, (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 3 maggio 2001, n. 82 (*Gazzetta Ufficiale* n. 193/2001), con la quale è stato approvato il contratto di programma predisposto dalla CIT Holding S.p.a. limitatamente a quattro delle iniziative previste per la realizzazione di un centro turistico integrato nel comune di Scanzano Jonico Matera);

Vista la propria delibera 21 dicembre 2000, n. 138 (*Gazzetta Ufficiale* n. 30/2001), concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2001 - 2003, che, al punto 3.1, destina 309.874 migliaia di euro al finanziamento di contratti di programma;

Vista la nota n. 900407 del 21 ottobre 2002, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato l'aggiornamento del predetto contratto di programma, proponendo, sulla base delle risorse attualmente disponibili, l'approvazione del finanziamento relativo agli investimenti per la realizzazione di un primo lotto della prevista aviosuperficie destinata all'approdo di voli charter a servizio dell'iniziativa turistica;

Vista la successiva relazione inviata dal Ministero delle attività produttive con nota n. 900421 del 30 ottobre 2002, con la quale, in riferimento all'intervento in questione, si precisa:

a) che l'ammissibilità dell'iniziativa imprenditoriale è consentita dal vigente regime di aiuti *ex lege* n. 488/1992 per il settore turismo;

b) che la Giunta regionale della Basilicata, con la deliberazione n. 1302/02 di approvazione del piano di fattibilità «Realizzazione di un aeroporto civile della Basilicata» ha dichiarato non incompatibile, con la prospettata localizzazione dell'aeroporto civile nell'area di Potenza, la realizzazione di uno scalo nel Metapontino, evidenziando altresì come lo scalo già esistente nel comune di Pisticci (pista Mattei) consente attualmente solo l'approdo di aerei di piccole dimensioni;

c) che la stessa Giunta regionale, con deliberazione n. 2773/2000, aveva già espresso il parere di competenza sull'insieme delle iniziative turistiche proposte dalla CIT Holding S.p.a.;

Considerato che, nella predetta relazione, il Ministero delle attività produttive ha richiesto, nelle more dell'istruttoria bancaria, l'accantonamento di 23 milioni di euro, a valere sulle assegnazioni di cui alla citata delibera n. 138/2000;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Prende atto

della proposta del Ministero delle attività produttive relativa al completamento dell'iniziativa turistica avviata, con il contratto di programma richiamato in premessa, dalla società CIT Compagnia Italiana Turismo S.p.a. (già CIT Holding) e comprendente un ulteriore villaggio-albergo, un'aviosuperficie ed alcune infrastrutture pubbliche;

del carattere prioritario che, in tale contesto, assume la realizzazione dell'aviosuperficie, stante la perifericità territoriale dell'iniziativa turistica e l'assenza di un aeroporto ad una distanza che possa essere apprezzata dagli standard internazionali;

della realizzazione in due fasi del predetto scalo aeroportuale, con un investimento complessivo di 92,134 milioni di euro. Un primo modulo riguarderà le strutture per il chartering turistico, con un investimento di 47,589 milioni di euro, di cui 22,478 a carico della finanza pubblica, mentre il secondo modulo, con un investimento di 44,545 milioni di euro, di cui 20,166 agevolati, consentirà di potenziare la capacità specifica dell'aviosuperficie per corrispondere anche alle esigenze del trasposto merci espresse dai distretti agricoli dell'area;

dell'avvenuta costituzione, nell'aprile 2001, della S.A.M.E. S.p.a., partecipata pariteticamente dalla CIT e dalla SAVE (società concessionaria della gestione dell'aeroporto di Venezia) con il compito di curare la progettazione, la costruzione e la gestione del realizzando scalo aeroportuale;

Delibera:

1. È approvato il quadro programmatico indicato nella relazione del Ministero delle attività produttive del 21 ottobre 2002, relativo al completamento del contratto di programma deliberato da questo Comitato il 3 maggio 2001.

2. Il Ministero delle attività produttive individuerà le fonti di finanziamento occorrenti al completamento del piano progettuale, al fine di consentire la totale realizzazione degli interventi programmati.

3. È disposto l'accantonamento di un importo pari a 23 milioni di euro per l'attuazione del primo modulo dell'aviosuperficie da realizzarsi nell'area di Metaponto, a valere sulle risorse assegnate con la citata delibera n. 138/2000.

4. L'assegnazione definitiva delle risorse sarà effettuata con successiva delibera, non appena il Ministero delle attività produttive presenterà a questo Comitato lo schema di contratto di programma relativo al completamento del progetto e, comunque, non oltre il 30 giugno 2003.

5. Il Ministero delle attività produttive provvederà agli adempimenti derivanti dall'approvazione della presente delibera.

Roma, 31 ottobre 2002

Il Presidente delegato: TREMONTI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrata alla Corte dei conti il 31 gennaio 2003
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 339

03A01500

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2003.

Nomina della S.R.T. S.p.a. (Servizio riscossione tributi) quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Assegnazione dell'incarico di commissario governativo per l'ambito territoriale della provincia di Viterbo alla S.R.T. S.p.a;

1.1 La S.R.T. S.p.a, con sede legale in Isernia, corso Risorgimento, è nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Viterbo, a decorrere dal 3 febbraio 2003;

1.2 La S.R.T. S.p.a. è tenuta, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del presente atto, a prestare la cauzione pari ad € 2.514.539;

1.3 La S.R.T. S.p.a. è remunerata per la sua attività nella stessa misura prevista per la precedente gestione dell'ambito. Sono interamente a suo carico le spese di gestione necessarie allo svolgimento del servizio;

1.4 Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con il contestuale atto del direttore dell'Agenzia n. 233063, è stato revocato il provvedimento di affidamento in concessione alla Seal S.p.a. del servizio di riscossione dei tributi per la provincia di Viterbo, ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo n. 112 del 1999, per gravi e reiterate violazioni degli obblighi derivanti dal rapporto di concessione.

Per tale ambito, pertanto, si rende necessario procedere alla nomina di un commissario, ai sensi dell'art. 12, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Nel rispetto dell'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999, sono state interpellate alcune aziende concessionarie in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999, individuate, in considerazione della situazione determinatasi nell'ambito di Viterbo, applicando i criteri stabiliti dalla direttiva, protocollo n. 55685 del 10 marzo 2000, del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle Finanze.

Secondo tale direttiva, nei casi in cui ricorrano particolari motivi di urgenza, oppure il concessionario abbia compiuto infrazioni tali da mettere in pericolo la riscossione, avendo dimostrato di non essere in grado di far fronte agli impegni assunti, la procedura di interpello deve essere limitata ai concessionari che presentino i requisiti di:

a) capacità finanziaria;

b) capacità tecnica ed organizzativa tali da sopperire alla deficienza del concessionario revocato;

c) esposizione del gruppo bancario di cui l'interpellato fa parte nei confronti del concessionario a revocare;

d) contiguità territoriale.

Pertanto, in relazione ai requisiti *a)* e *b)* sono state interpellate Monte Paschi di Siena S.p.a., Get S.p.a., Uniriscossioni S.p.a., San Paolo riscossioni Prato S.p.a. e Esatri S.p.a.; quanto al requisito *c)*, Esatri S.p.a. ed infine, per il requisito *d)*, S.R.T. S.p.a., che, peraltro, risulta altresì in possesso dei requisiti *a)* e *b)*.

Tra queste aziende, soltanto la S.R.T. S.p.a. ha manifestato la propria disponibilità a subentrare nella titolarità della concessione detenuta dalla Seal S.p.a.

A tale riguardo, si rileva che la S.R.T. S.p.a. presenta i requisiti previsti dall'art. 2 del citato decreto legisla-

tivo n. 112 del 1999, in quanto possiede un capitale di 2.599.570 euro e un equilibrato assetto finanziario. Inoltre vanta una consolidata esperienza nel settore della riscossione, poiché attualmente gestisce tale servizio nelle province di Campobasso ed Isernia e risulta aver raggiunto dei significativi standards di riscossione, evidenziando una rilevante capacità tecnico organizzativa.

Viene, quindi, disposta la nomina della S.R.T. S.p.a. quale commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione per l'ambito territoriale della provincia di Viterbo a decorrere dal 3 febbraio 2003; su tale scelta è stato acquisito il parere favorevole della commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 112 del 1999, reso nelle adunanze del 10 e 17 settembre 2002.

Ai sensi dell'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, la cauzione del commissario governativo è stata fissata in misura pari alla metà di quella del cessato concessionario.

Non ricorrendo motivi che giustifichino una diversa determinazione, la remunerazione spettante al commissario governativo è stata fissata nella stessa misura di quella del precedente concessionario (cfr. art. 13 del decreto legislativo n. 112 del 1999).

Riferimenti normativi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle Entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2);

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b)*.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Disposizioni relative al conferimento dell'incarico di commissario governativo del servizio nazionale della riscossione.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 12, 13 e 27, comma 3).

Direttiva del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 55685 del 10 marzo 2000.

Compiti della Commissione consultiva per la riscossione.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 6).

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

03A01441

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2003.

Espropriazione della cauzione prestata dalla Seal S.p.a, concessionaria del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Viterbo.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Espropriazione della cauzione.

1.1 È disposta l'esecuzione, in danno alla Seal S.p.a., concessionario del servizio nazionale della riscossione per l'ambito della provincia di Viterbo, sulla cauzione prestata mediante fideiussione bancaria n. 3791, rilasciata in data 28 febbraio 1995 dalla Cassa di risparmio della provincia di Viterbo S.p.a., con sede in Viterbo, dichiarata idonea con decreto ministeriale 27 febbraio 1996, registrato alla Corte dei conti il 4 luglio 1996 - Foglio n. 316, per l'importo di € 2.372.607,91 come specificato nell'allegato elenco.

1.2 La Seal S.p.a. è invitata reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente atto.

1.3 Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla notifica.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

Con la nota n. 102169 dell'8 novembre 2002, l'ufficio di Viterbo ha chiesto l'esproprio della cauzione nei confronti del Garante della Seal S.p.a., concessionario del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Viterbo, per le violazioni contestate con i provvedimenti specificati nell'elenco che si trasmette alla Seal e al Garante in allegato al presente atto, divenuti amministrativamente definitivi ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e della circolare dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso n. 25 del 21 marzo 2002, anch'essa allegata al presente atto.

Sulla base degli articoli 27, 30 e 55 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, si dispone, quindi, l'escussione, in danno della Seal S.p.a., sulla cauzione prestata mediante fideiussione bancaria rilasciata dalla Cassa di Risparmio della provincia di Viterbo S.p.a.

Sulla base del citato art. 30, comma 3, del decreto legislativo n. 112 del 1999, la cauzione, prestata dalla SEAL S.p.a., a garanzia degli obblighi derivanti dall'affidamento in concessione del servizio di riscossione, dovrà essere reintegrata nel termine di trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento.

Riferimenti normativi dell'atto.

Disposizioni relative alle attribuzioni dell'Agenzia delle entrate.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 62, comma 2).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 4, comma 1, lettera *b)*.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 6).

Disposizioni relative all'esproprio della cauzione.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 27, 30, 55).

Disposizioni relative ai provvedimenti sanzionatori emessi nei confronti dei concessionari.

Legge 28 dicembre 2001, n. 448 (art. 12, comma 2).

Circolare dell'Agenzia delle entrate, Direzione centrale normativa e contenzioso n. 25 del 21 marzo 2002.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

03A01442

PROVVEDIMENTO 23 gennaio 2003.

Revoca del provvedimento con il quale è stato affidato, in concessione, alla SEAL S.p.a. il servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate per la provincia di Viterbo.

IL DIRETTORE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. *Revoca del provvedimento di affidamento, in concessione, alla SEAL S.p.a. del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate per la provincia di Viterbo.*

1.1 A decorrere dal 3 febbraio 2003, è revocato il decreto del Ministro delle finanze 5 agosto 1994, prot. I/2/1513/94, con il quale la concessione del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici per la provincia di Viterbo è stata affidata alla SEAL S.p.a., con sede in Viterbo, via Monte Sacro n. 31.

1.2 A partire dalla data indicata al comma 1, la SEAL S.p.a. è privata di qualsiasi potere derivante dall'affidamento in concessione del servizio di cui al punto n. 1.1.

1.3 Contro il presente atto è ammesso ricorso, dinanzi al tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni dalla notifica.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Motivazioni.

L'art. 11 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, prevede, al comma 1, lettera *c)*, che il concessionario del servizio nazionale della riscossione incorre nella revoca se, tra l'altro, commette gravi o reiterate violazioni degli obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative, nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria.

Ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la revoca è pronunciata, previa contestazione, con decreto del Ministero delle finanze notificato al concessionario e non attribuisce allo stesso concessionario il diritto ad alcun indennizzo.

Tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 62 e 68 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la titolarità del potere di revoca in argomento è stata trasferita al direttore dell'Agenzia delle entrate.

In applicazione di tali norme, con il presente provvedimento si dispone la revoca dell'atto di affidamento in concessione, alla SEAL S.p.a., del servizio di riscossione per la provincia di Viterbo.

Il provvedimento si fonda sulle considerazioni che seguono.

A) A seguito di verifiche disposte nei confronti della predetta società concessionaria, il nucleo ispettivo della direzione regionale per il Lazio ha redatto e notificato, nei giorni 5 e 6 ottobre e 27 novembre 2000, processi verbali di constatazione dai quali è emerso, tra l'altro, che la SEAL S.p.a. ha ripetutamente riversato con ritardo ovvero non riversato agli enti creditori gli ingenti importi evidenziati negli stessi processi verbali, pari ad alcuni miliardi di lire.

Integrando tali violazioni i presupposti di cui a citato comma 1, lettera *c)*, dell'art. 11 del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, l'amministrazione, con nota prot. 2000/249459 del 30 novembre 2000, ha proceduto alla formale contestazione prevista dal comma 2 dello stesso art. 11.

A fronte di tali addebiti si è instaurato un contraddittorio tra l'amministrazione e l'azienda concessionaria, contraddittorio il cui contenuto è di seguito sintetizzato.

La SEAL S.p.a., nelle sue lettere del 4 e del 20 dicembre 2000 e del 5 marzo 2001, ha:

1) lamentato l'esiguità del termine assegnato nell'atto di contestazione del 30 novembre per la presentazione di eventuali controdeduzioni;

2) asserito che tale atto, limitandosi ad «un generico ed indiscriminato riferimento alle risultanze emergenti dai verbali ispettivi», non consentiva un'esatta ed univoca individuazione dei singoli addebiti;

3) affermato che, a fronte della notifica dei verbali ispettivi, aveva «puntualmente controdedotto ... opponendo una serie articolata di giustificazioni» e che la mancata replica alle stesse nell'atto di avvio del procedimento di revoca integrava la violazione dell'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ed impediva di comprendere se i rilievi ispettivi fossero stati tutti recepiti

in tale atto, ovvero alcuni di essi fossero da ritenersi superati a seguito delle controdeduzioni proposte dallo stesso concessionario;

4) sostenuto, relativamente alle irregolarità riguardanti il mancato o tardivo riversamento di somme dovute agli enti creditori, che:

4.1) tali irregolarità erano state provocate dalla carenza di liquidità determinata dalle «ripetute e gravissime inadempienze» dell'amministrazione finanziaria, che aveva «inspiegabilmente e arbitrariamente omesso di corrispondere alla concessionaria quanto spettantele a titolo di compensi e di meccanismo di salvaguardia, per un importo di dieci miliardi (ampiamente eccedente, quindi, il totale dei mancati o tardivi versamenti)»;

4.2) soltanto da una nota dell'amministrazione datata 12 dicembre 2000 (cfr. infra) aveva appreso che, a partire dal mese febbraio 1999, era stata disposta una sospensione cautelativa dell'erogazione dei compensi ad essa spettanti per lo svolgimento dell'attività affidata in concessione e che l'omessa conoscenza di tale circostanza le aveva impedito di «tutelare tempestivamente le proprie ragioni nella competente sede giurisdizionale, facendo valere l'assoluta insussistenza dei presupposti per l'adozione di una misura cautelativa di tale genere»;

4.3) non sarebbe stato di competenza dell'amministrazione finanziaria assumere iniziative a salvaguardia di crediti vantati da altri enti;

4.4) comunque, la stessa SEAL aveva prestato, a garanzia degli obblighi derivanti dal rapporto concessorio, una garanzia di importo largamente eccedente quello degli omessi e tardivi versamenti contestati;

4.5) l'amministrazione si sarebbe comportata contraddittoriamente, da un lato disponendo la suddetta sospensione cautelativa e, dall'altro, pagando alla Cassa di Risparmio per la provincia di Viterbo (CARIVIT) la somma di L. 566.802.000, pur essendo l'ammontare degli omessi versamenti di L. 3.200.000.000 e l'importo trattenuto a seguito di tale sospensione soltanto di L. 3.033.210.000»;

5) accusato l'amministrazione di aver proceduto ad un'«esecuzione incompleta ed infedele» del mandato conferitole dalla concessionaria per pagare gli enti pubbici diversi dallo Stato danneggiati dagli inadempimenti oggetto dei predetti verbali ispettivi;

6) affermato che il direttore centrale dell'allora direzione centrale della riscossione del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze, responsabile del procedimento di revoca in esame, era tenuto ad astenersi da tale procedimento, alla luce del principio di imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Costituzione, in quanto si sarebbe trovato in una posizione di «insanabile conflitto di interessi», dovuta alle sue assente responsabilità per le presunte inadempienze dell'amministrazione (cfr. il precedente punto n. 4.1) nei confronti dell'azienda concessionaria.

B) Come già in parte anticipato dall'amministrazione alla SEAL S.p.a. con nota prot. n. 2000/257729 del 12 dicembre 2000, in ordine alle deduzioni sub A), numeri 1) e seguenti, si osserva che:

1) con tale ultima nota sono stati considerevolmente ampliati (fino al decimo giorno successivo alla notifica della stessa) i termini a difesa inizialmente concessi;

2) gli addebiti rivolti al concessionario nell'atto di avvio del procedimento di revoca sono tutt'altro che generici o di difficile individuazione, poiché:

tale atto, operando - in conformità ai canoni dell'ordinamento - una motivazione per *relationem*, richiama espressamente dei verbali ispettivi già notificati alla SEAL e, comunque, ad essa trasmessi nuovamente in allegato allo stesso;

i verbali in parola evidenziano chiaramente ed in modo circostanziato una serie di violazioni, per cui ciascun addebito è puntualmente ed inequivocabilmente riscontrabile e verificabile;

3) i predetti addebiti, nel momento in cui sono stati posti a fondamento del procedimento di revoca della concessione, sono stati nuovamente portati a conoscenza della SEAL (mediante allegazione dei verbali ispettivi in cui erano formulati) nella sede idonea, vale a dire nell'atto di avvio di tale procedimento. Pertanto, il diritto di replica e contraddittorio del concessionario è stato pienamente garantito, tanto che la SEAL ha esposto le proprie osservazioni a difesa del suo operato, anch'essa nella sede idonea, vale a dire nelle sue controdeduzioni al predetto atto;

4.1) la SEAL, significativamente, non nega affatto che si siano verificati i gravi e reiterati episodi di mancato o ritardato versamento di diversi miliardi di lire ad essa contestati, ma si limita a ritenerli giustificabili in considerazione del presunto illegittimo comportamento dell'amministrazione, che non avrebbe tempestivamente corrisposto alla stessa SEAL ingenti somme.

Al riguardo, si evidenzia che tale eccezione prefigura una singolare ed inammissibile inversione del rapporto di causa/effetto tra gli eventi. Infatti, come risulta inequivocabilmente dai più volte citati verbali ispettivi (già in possesso, come si è detto, della SEAL) gli omessi versamenti della SEAL si riferiscono a scadenze maturate prima della data dei presunti inadempimenti imputati all'amministrazione.

In proposito, peraltro, è appena il caso di evidenziare che le somme della cui mancata erogazione la SEAL contesta la legittimità appartenevano non alla stessa SEAL, bensì alla CARIVIT. Ciò, in quanto la SEAL aveva ceduto il relativo credito alla CARIVIT con atto rep. n. 326641, racc. n. 20262, redatto dal notaio D'Alessandro il 13 agosto 1999, registrato il 23 agosto 1999 e notificato all'amministrazione il successivo 21 settembre.

Pertanto, al di là di quanto sopra rappresentato in merito all'effettivi rapporti di causa effetto degli eventi in esame, non si comprende come la SEAL possa affermare che i propri inadempimenti derivarono dal mancato pagamento di somme che non erano, in realtà, di sua spettanza.

Ciò premesso, si ritiene necessario osservare che il mancato versamento di somme riscosse ovvero oggetto di anticipazione costituisce una delle violazioni di maggiore gravità tra quelle oggetto della previsione di cui al citato art. 11.

Occorre, infatti, tener conto della peculiarità del rapporto che lega l'amministrazione al concessionario del servizio di riscossione; si tratta, infatti, di un rapporto la cui disciplina e le cui vicende risultano strettamente condizionate dalla finalità, di primaria importanza, di assicurare il proficuo e tempestivo recupero degli importi dovuti dai contribuenti.

È di tutta evidenza come, in siffatto contesto, pur prescindendo da eventuali riflessi di ordine penale, il non adempiere all'obbligo di anticipazione di somme sul cui incasso gli enti creditori possono fare legittimo affidamento, ovvero - circostanza ancora più grave - il non riversare somme già pagate dai contribuenti, costituiscono comportamenti che pregiudicano gravemente il perseguimento dell'interesse pubblico, rivelando una gestione viziata da pesanti irregolarità e ben lontana dai più elementari principi di buona amministrazione cui necessariamente devono attenersi le aziende concessionarie di un servizio pubblico;

4.2) Poiché, come osservato al precedente punto n. 4.1), gli omessi versamenti contestati alla SEAL sono antecedenti al momento in cui venne sospeso il pagamento di alcuni compensi alla concessionaria, ai fini della revoca, risulta evidentemente irrilevante l'eccezione relativa alla presunta illegittimità del comportamento tenuto dall'amministrazione in ordine ai tempi di corresponsione dei compensi in parola.

Peraltro, tale eccezione, oltre che irrilevante nel presente contesto, è in ogni caso infondata, poiché, a fronte delle gravi omissioni di versamento compiute dalla SEAL, l'amministrazione ha doverosamente fatto ricorso allo strumento cautelare di più immediata e semplice utilizzazione, cioè la sospensione del pagamento delle somme da erogare a titolo di compenso per l'attività affidata in concessione, nell'esercizio della quale l'azienda aveva commesso le violazioni in argomento;

4.3) il Ministero delle finanze prima e l'Agenzia delle entrate ora, è l'amministrazione investita, per volontà del legislatore (art. 5, decreto legislativo n. 112 del 1999), del compito di esercitare la vigilanza sui concessionari del servizio nazionale della riscossione «al fine di assicurare la tempestività, la regolarità, l'efficienza e l'efficacia del servizio» stesso. Tale amministrazione, pertanto, ha non soltanto il potere, quanto il preciso dovere di tutelare gli interessi finanziari di tutti gli enti pubblici per conto dei quali il servizio di riscossione viene svolto;

4.4) l'amministrazione fece ricorso alla sospensione del pagamento dei compensi di cui al precedente punto n. 4.2) in una fase (l'estate dell'anno 2000) in cui le verifiche ispettive stavano facendo emergere le gravissime violazioni degli obblighi di versamento gravanti sulla SEAL, situazione poi pienamente confermata all'atto della chiusura di tali verifiche. In questa fase l'escussione della cauzione - che la SEAL sembra configurare come una sorta di «via obbligata» - non era una strada percorribile, anzitutto perché la scelta di tale strada è possibile unicamente in presenza di provvedimenti sanzionatori amministrativamente definitivi e soggetti soltanto ad impugnativa in via giurisdizionale. Inoltre, quando il concessionario è inadempiente agli obblighi di versamento, nulla vieta all'amministrazione di adottare iniziative diverse dall'esproprio della cauzione, ma previste dall'ordinamento che, in relazione alle specifiche circostanze del caso concreto, risultino più idonee al tempestivo soddisfacimento dell'interesse pubblico alla tutela della posizione degli enti pubblici nel sistema del servizio nazionale della riscossione e dell'economicità e della legittimità dell'azione amministrativa;

4.5) l'asserita contraddittorietà del comportamento dell'amministrazione in ordine alla sospensione dei pagamenti alla SEAL ed ai versamenti effettuati alla CARIVIT risulta irrilevante ai fini della revoca della concessione e, comunque, non sussiste, tenuto conto che il pagamento di taluni importi dalla stessa amministrazione alla CARIVIT fu conseguente ad una scelta operata proprio dalla SEAL. Tale pagamento, infatti, venne effettuato a seguito della cessione di credito dalla SEAL alla CARIVIT formalmente notificata all'amministrazione (cfr. punto n. 4.1);

5) l'accusa formulata dalla SEAL, riferendosi ad un'asseritamente infedele esecuzione di un mandato di pagamento, è evidentemente irrilevante ai fini del procedimento di revoca. In ogni caso, essa è assolutamente infondata; l'amministrazione, infatti, una volta ricevuto dalla SEAL il mandato irrevocabile di pagamento a favore dei vari enti, lo ha regolarmente e tempestivamente eseguito, in parte a dicembre 2000 e, per la restante parte, nel dicembre 2001, vale a dire non appena sono maturati crediti della SEAL nei confronti dell'amministrazione finanziaria nell'ambito del rapporto di concessione. L'esecuzione del mandato non fu possibile in misura integrale nel dicembre 2000, in quanto una parte dei crediti maturati dalla SEAL in quell'occasione era stata oggetto di cessione dalla stessa SEAL alla CARIVIT (cfr. il precedente punto n. 4.1)); ne deriva che la SEAL, a causa di un suo atto (la cessione di credito in parola), non aveva più la disponibilità delle relative somme e, quindi - com'è evidente - neppure il potere di conferire mandati di pagamento in ordine alle stesse. Per questo motivo, l'amministrazione non ha potuto far altro che attendere il momento (dicembre 2001) di maturazione di ulteriori crediti da parte della SEAL per completare l'esecuzione del predetto mandato di pagamento;

6) nel momento (novembre/dicembre 2000) dello svolgimento del contraddittorio in esame tra la SEAL e l'amministrazione non esisteva alcun presupposto per far sorgere, in capo al direttore centrale *pro-tempore* della competente struttura del Dipartimento delle entrate, un obbligo di astensione dal procedimento di revoca.

Nonostante ciò, al fine di eliminare in radice ogni possibile equivoco circa la correttezza del comportamento dell'amministrazione, la sopra menzionata nota prot. n. 2002/257729 del 12 dicembre 2000, di risposta alle prime controdeduzioni della SEAL, è stata sotto-

scritta, oltre che dal citato direttore centrale, anche dal suo superiore gerarchico (il direttore generale dell'allora Dipartimento delle entrate).

C) Con atto prot. n. 2002/88307 del 29 aprile 2002, notificato il successivo 7 maggio, sempre ai fini della revoca della concessione del servizio nazionale della riscossione per la provincia di Viterbo, sono stati contestati alla SEAL i seguenti ulteriori inadempimenti:

mancato reintegro della cauzione, per la parte espropriata dall'Agenzia delle entrate con provvedimento prot. n. 2002/52740 del 22 marzo 2002, a seguito dell'intervenuta definitività di taluni provvedimenti sanzionatori;

mancata presentazione (segnalata dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze), dal 1° luglio 1999, dei conti mensili e delle contabilità amministrative di cui all'art. 23 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

mancato versamento, per il secondo anno consecutivo, dell'anticipazione prevista dall'art. 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, con conseguente non tempestiva acquisizione nelle casse dell'erario del relativo importo. In particolare, la SEAL non ha effettuato il versamento dell'anticipazione in parola per un importo di L. 15.873.456.536 (€ 8.197.956,14) nel dicembre 2000 e di L. 12.009.218.946 (€ 6.202.243,97) nel dicembre 2001.

Con l'atto citato veniva evidenziato alla SEAL S.p.a. che ciascuna delle predette violazioni, anche separatamente considerata, integrava a suo carico il presupposto di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112; la stessa SEAL, inoltre, veniva invitata a presentare eventuali deduzioni entro quindici giorni.

A tali contestazioni la SEAL ha replicato chiedendo l'archiviazione del procedimento di revoca sulla base delle deduzioni contenute in un atto datato 22 maggio 2002, nel quale ha affermato che:

1) la cauzione era stata regolarmente reintegrata in data 25 giugno 2001, circostanza che a suo tempo sarebbe stata documentata mediante presentazione all'amministrazione della relativa polizza, che, in ogni caso, veniva inoltrata «nuovamente e, comunque, poiché «le sanzioni amministrative di importo più rilevante (numeri 653/1997 e 621/1998)» che avevano originato l'escussione erano «in corso di annullamento in autotutela», stavano venendo meno ab origine i presupposti per l'escussione in parola, quanto meno relativamente ad una parte significativa dell'importo espropriato;

2) la stessa amministrazione sarebbe stata «perfettamente avveduta» della «non validità» dei citati atti sanzionatori, visto che essa non aveva «proceduto all'acquisizione diretta dell'importo escusso», ma l'aveva «trattenuto in deposito provvisorio, nella Tesoreria provinciale di Viterbo, sì da consentirne la tempestiva restituzione»;

3) «ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n. 112 del 1999 la mancata presentazione ... dei conti mensili e delle contabilità amministrative non costituisce motivo di revoca della concessione ex art. 11 del decreto legislativo n. 112 del 1999»;

4) dopo una fase iniziale - nella quale, «così come numerosi concessionari in tutta Italia», non aveva «potuto tempestivamente rendere i conti mensili secondo le nuove modalità stabilite dalla legge, a cagione dell'inadeguatezza dei sistemi informatici in uso» e, comunque, aveva «ovviato ... attraverso la presentazione dei conti giudiziali» - aveva «provveduto a presentare alla Ragioneria provinciale dello Stato tutta la contabilità richiesta» e «per il futuro» era «in grado di provvedere regolarmente»;

5) anche il mancato versamento dell'anticipazione di cui all'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito nella legge n. 140 del 1997, non sarebbe motivo di revoca della concessione, poiché la vigente disciplina contemplerebbe «quale unico meccanismo sanzionatorio ... l'escussione della fideiussione», in quanto l'omissione in argomento consiste «nel non aver provveduto alle anticipazioni su versamenti non ancora eseguiti» dai debitori, con la conseguenza che «il debito cui tempestivamente non si è fatto fronte è destinato ad estinguersi già nel primo trimestre dell'anno successivo», all'atto del riversamento - da parte del concessionario - delle somme riscosse;

6) in ogni caso, non avrebbe potuto tempestivamente fare fronte al menzionato obbligo, da un lato, a causa dell'«ingiustificata omessa corresponsione alla società da parte dell'... amministrazione di compensi per oltre dieci miliardi» e, dall'altro, poiché l'istituto bancario di propria fiducia non aveva «erogato ... il fido richiesto a tale scopo ... probabilmente a cagione delle ricevute notizie circa l'imminente commissariamento della società a seguito della revoca della concessione»;

D) Le deduzioni della SEAL sintetizzate sub C) sono infondate per i motivi di seguito indicati.

1) Non risulta agli atti della Direzione centrale rapporti con enti esterni dell'Agenzia delle entrate la trasmissione, da parte della SEAL, in data anteriore a quella della ricezione delle deduzioni formulate dalla società il 22 maggio u.s., della documentazione attinente il preteso reintegro della garanzia espropriata con provvedimento del 27 marzo 2001.

Inoltre, l'asserzione della SEAL secondo la quale la menzionata garanzia sarebbe stata regolarmente reintegrata non è corretta, soprattutto perché la garanzia di cui la stessa SEAL ha consegnato copia in allegato alle citate deduzioni non consiste in un atto di reintegro della garanzia preesistente (fideiussione bancaria della Cassa di Risparmio di Viterbo), ma in una nuova garanzia (polizza fideiussoria della Società italiana cauzioni), ovviamente prestata limitatatamente all'importo espropriato.

In un'ipotesi di tal genere, com'è ovvio e come, comunque, si evince chiaramente dal combinato disposto degli articoli 29, comma 2, e 27, comma 4, del decreto legislativo n. 112 del 1999, la nuova garanzia è soggetta ad un controllo di regolarità da parte dell'am-

ministrazione, controllo che, se ha esito positivo, conduce alla successiva emissione di un provvedimento dichiarativo dell'idoneità della garanzia stessa.

Ebbene, nel caso di specie, la polizza fideiussoria consegnata dalla SEAL il 22 maggio u.s. non presenta i requisiti richiesti dalle disposizioni vigenti, come risulta dall'atto, anch'esso emanato in data odierna, con il quale ne viene dichiarata l'inidoneità.

Quanto, poi, all'asserzione secondo la quale l'annullamento in autotutela, da parte del competente Ufficio locale dell'agenzia, dei provvedimenti sanzionatori nn. 653/1997 e 621/1998 comporterebbe il venir meno *ab origine* dell'obbligo di reintegro della cauzione, si osserva preliminarmente che - come una sia pur rapida lettura dell'atto del 27 marzo 2001 con il quale l'Agenzia delle entrate ha espropriato la cauzione consente facilmente di verificare - il provvedimento n. 653/1997, diversamente da quanto sostiene la SEAL:

non è tra quelli posti a fondamento di tale espropriazione;

non è stato oggetto di annullamento in autotutela.

Fra i provvedimenti sanzionatori sulla cui base è stata disposta l'escussione in parola figura, invece, effettivamente, il n. 621/1998, con il quale era stata irrogata una sanzione di L. 604.560.002 (€ 312.229,18). Tuttavia, pur facendo retroagire - com'è corretto - alla data dell'espropriazione (27 marzo 2001) gli effetti del suo annullamento in autotutela (intervenuto in data 24 maggio 2002) sull'obbligazione di reintegro della garanzia, non viene meno la violazione contestata alla SEAL, che avrebbe dovuto, comunque, procedere al reintegro in questione per il rilevante importo di L. 1.637.581.421 (€ 845.740,22, pari alla differenza tra l'ammontare complessivo escusso e quello delle sanzioni annullate).

2) L'eccezione della SEAL in merito alla presunta consapevolezza, da parte dell'amministrazione, della pretesa invalidità dei provvedimenti sanzionatori numeri 653/1997 e 621/1998, non soltanto non corrisponde a verità, ma, inoltre, non incide, evidentemente, in alcun modo sulla dimostrata sussistenza della violazione, ad opera di tale concessionario, del dovere di reintegrare la garanzia espropriata nel 2001.

Pertanto, è per pura completezza di trattazione che se ne sottolinea, comunque, l'infondatezza per i motivi di seguito indicati.

La mancata immediata acquisizione all'entrata del bilancio dello Stato delle somme escusse è derivata non dall'assenta consapevolezza, da parte dell'amministrazione, della non debenza delle stesse, bensì dall'esigenza di verificare, con riferimento alla complessa situazione debitoria della SEAL (visto che nei confronti di quest'ultima sono stati emessi oltre cento provvedimenti sanzionatori) la spettanza di tali somme ai diversi enti creditori nei confronti dei quali il concessionario in argomento si è reso inadempiente la forma del deposito provvisorio presso la locale Tesoreria provinciale dello Stato è stata scelta, infatti, a tutela di tale esigenza, poiché l'incameramento immediato (cioè prima della conclusione della citata complessa attività di verifica al bilancio dello Stato della somma espropriata avrebbe potuto arrecare pregiudizio ai diritti patrimoniali di altri enti pubblici (ad es., comuni ed Ordini professionali) danneggiati dalla SEAL).

3) L'affermazione della SEAL, secondo la quale la mancata tempestiva presentazione dei conti mensili e delle contabilità amministrative non può costituire motivo di revoca della concessione, non trova riscontro nelle norme di legge vigenti in materia.

Infatti, l'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 1999 - diversamente da quanto sembra argomentare la SEAL - prevede, oltre ad alcune specifiche irregolarità in presenza delle quali si procede alla revoca, anche ipotesi nelle quali la revoca stessa è conseguente a violazioni «gravi» o «reiterate» delle disposizioni richiamate dalle lettere *c)*, *d)* e *h)* dell'art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 112/1999.

In particolare, la lettera *c)* - vale a dire quella correttamente richiamata nell'atto di avvio del procedimento di revoca - prevede la revoca se il concessionario «commette gravi o reiterate violazioni dei propri obblighi stabiliti in disposizioni normative o amministrative nell'atto di concessione o nella relativa convenzione accessoria». Ebbene, non vi è dubbio che tra questi obblighi rientrino, tra gli altri, quelli, violati dalla SEAL, attinenti la tempestiva e regolare presentazione dei conti mensili e delle contabilità amministrative, disciplinati dall'art. 23 del decreto legislativo n. 112/1999 e dal decreto dirigenziale 17 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 13 ottobre 2001.

4) Se è senz'altro vero che numerosi concessionari della riscossione, dopo l'avvio della riforma del sistema, hanno ritardato nell'adempiere ai loro obblighi in materia contabile, occorre, tuttavia, sottolineare che non risultano, in tale materia, altre violazioni così prolungate e ripetute come quelle commesse dalla SEAL e segnalate dal Dipartimento della ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze; in effetti, come evidenziato nell'atto di avvio del procedimento di revoca del 29 aprile 2002, la SEAL non aveva regolarmente presentato né conti mensili né contabilità amministrative dal 1999 sino a quella data.

In questo modo, tale concessionario ha arrecato grave pregiudizio all'interesse pubblico, poiché, per ben tre anni, ha impedito lo svolgimento delle necessarie attività di riscontro contabile sul suo operato, nonché l'acquisizione al sistema della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni inerenti le riscossioni da esso effettuate.

Quanto, poi, all'affermazione della SEAL secondo la quale alle citate infrazioni contabili essa avrebbe ormai posto rimedio, si osserva che la stessa SEAL ha provveduto in tal senso con grandissimo ritardo, soltanto parzialmente e soltanto successivamente alle specifiche contestazioni formulate in proposito dall'Agenzia delle entrate nel citato atto prot. n. 2002/88307 del 29 aprile 2002.

Inoltre — come risulta dal verbale dell'ispezione effettuata dalla Direzione regionale del Lazio presso la SEAL l'8 ottobre u.s. (verbale già in possesso di tale azienda) — la SEAL si è resa gravemente inadempiente anche rispetto all'obbligo di presentazione, ai sensi dell'art. 74, regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dell'art. 25, decreto legislativo n. 112 del 1999, dei conti

giudiziali per gli anni 2000 e 2001, obbligo questo il cui assolvimento, com'è evidente, è di fondamentale importanza per gli agenti contabili.

5) Relativamente all'infondatezza dell'eccezione di parte circa l'impossibilità di procedere alla revoca della concessione a seguito del mancato versamento dell'anticipazione di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 79 del 1997, si rinvia alle considerazioni esposte al punto 2*a)* in ordine al contenuto dell'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 112 del 1999 e si rileva, in aggiunta, che la previsione in via legislativa di uno specifico strumento di recupero (nella fattispecie, l'escussione della fideiussione) dell'importo non versato per effetto della violazione commessa dal concessionario nulla ha a che vedere, ovviamente, con la rilevanza della violazione stessa ai fini della revoca della concessione, tanto più che l'omissione del versamento in questione si è verificata per ben due anni consecutivi.

Nè, peraltro, assume rilievo il fatto che il debito derivante dal suddetto obbligo di anticipazione, riferendosi a pagamenti non ancora eseguiti dai contribuenti al concessionario, è destinato ad estinguersi nei mesi successivi, attraverso il successivo riversamento delle somme incassate fino a concorrenza del debito stesso: tale circostanza, che, comunque, non fa venir meno la parte di debito relativa agli interessi dovuti sulle somme non anticipate per il periodo tra la scadenza del termine per l'anticipazione e quella del riversamento delle somme riscosse, non esime minimamente il concessionario dalla sua responsabilità, poiché, come puntualmente evidenziato nell'atto di revoca, l'interesse pubblico leso dalla SEAL è quello alla tempestiva acquisizione nelle casse dell'erario delle somme per le quali vige l'obbligo di anticipazione.

Quest'ultimo, infatti, è stato istituito con il decreto-legge n. 79/1997, emanato per dettare «misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», ed è, dunque, funzionale all'esigenza di assicurare che determinate somme vengano acquisite al bilancio dello Stato entro termini ben precisi, per cui la gravità del mancato rispetto di tali termini è connessa al pregiudizio che esso arreca al raggiungimento del citato obiettivo di riequilibrio finanziario posto dal legislatore.

6) Da un lato, si rinvia alle considerazioni esposte sub B), n. 4.1) e, dall'altro, si sottolinea l'evidente irrilevanza, ai fini della violazione in parola, delle asserzioni della SEAL relative alle presunte ragioni per le quali la sua banca di fiducia decise di non erogarle il fido richiesto.

In conclusione, le violazioni contestate alla SEAL con i sopra citati atti prot. n. 2000/249459 del 30 novembre 2000 e n. 2002/88307 del 29 aprile 2002 delineano un quadro complessivo nel quale l'interesse pubblico al corretto svolgimento dell'attività di riscossione affidata in concessione per l'ambito di Viterbo risulta fortemente pregiudicato.

In ogni caso, peraltro, ciascuna di tali violazioni, per il suo carattere di gravità e reiterazione, integra, anche se separatamente considerata, il presupposto di cui all'art. 11, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 112 del 1999.

A fronte delle contestazioni in parola, le deduzioni esposte dalla SEAL sono risultate, per i motivi sopra ampiamente esposti, palesemente infondate e, in parte, addirittura irrilevanti rispetto agli addebiti posti a fondamento del procedimento di revoca.

Si rende, pertanto, necessario procedere alla revoca dell'atto di affidamento alla SEAL della concessione del servizio nazionale della riscossione per l'ambito di Viterbo.

Riferimenti normativi.

Si riportano i riferimenti normativi dell'atto.

Provvedimento di affidamento alla SEAL S.p.a. della concessione del servizio della riscossione per la provincia di Viterbo.

Decreto del Ministro delle finanze prot. n. I/2/1513/94 del 5 agosto 1999.

Disposizioni relative alla revoca della concessione del servizio nazionale della riscossione.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 11).

Disposizioni relative alla vigilanza sui concessionari del servizio nazionale della riscossione.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (art. 5).

Disposizioni relative al versamento, da parte dei concessionari della riscossione, dell'anticipazione sulle somme precedentemente riscosse dai cessati servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari.

Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 (art. 9).

Disposizioni relative alle garanzie che devono essere prestate dai concessionari del servizio nazionale della riscossione.

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 27 e 29).

Disposizioni relative agli obblighi contabili dei concessionari del servizio nazionale della riscossione.

Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 (art. 74).

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (articoli 23 e 25).

Decreto 17 settembre 1999 del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

Disposizioni relative alla presentazione di memorie da parte dei soggetti intervenuti nel procedimento amministrativo.

Legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 10).

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, comma 1).

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore: FERRARA

03A01443

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento nel giorno 31 dicembre 2002 per la mancata apertura degli sportelli a causa di un'assemblea sindacale alla quale ha partecipato tutto il personale, come da richiesta inoltrata, con nota del 16 gennaio 2003, prot. n. 83/2002, della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla circostanza che, in data 31 dicembre 2002, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Benevento non ha aperto gli sportelli al pubblico per un'assemblea sindacale alla quale ha partecipato tutto il personale.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di Amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592; D.L.G. n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 27 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A01756

PROVVEDIMENTO 10 febbraio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per il pomeriggio del 31 dicembre 2002 dalle ore 14,30 alle ore 16,30, il mancato funzionamento al pubblico dell'ufficio del P.R.A. di Terni;

Motivazioni.

L'ufficio sopra individuato non ha operato nel pomeriggio dalle ore 14,30 alle ore 16,30 del 31 dicembre 2002 a causa di chiusura dei sistemi informatici di fine anno, al fine di consentire l'operatività dell'Ufficio provinciale di Terni il giorno 2 gennaio 2003, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Terni con nota prot. n. 230 del 4 febbraio 2003 e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Perugia con nota del 7 febbraio 2003, prot. n. 321, che ha attestato l'avvenuta chiusura, dandone comunicazione a questa Direzione regionale in pari data, protocollata dalla scrivente D.R.U. il 10 febbraio 2003, prot. n. 2618.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66).

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 10 febbraio 2003

Il direttore regionale: TIEZZI

03A01769

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 28 novembre 2002.

Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: criterio per la fissazione del prezzo massimo interoperatore. (Deliberazione n. 13/02/CIR).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione della commissione per le infrastrutture e le reti del 28 novembre 2002;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante «Regolamento per l'attuazione delle direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni»;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità», in particolare gli articoli 1 e 2;

Vista la legge 1° luglio 1997, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° luglio 1997;

Vista la direttiva 96/2/CE della Commissione europea del 16 gennaio 1996, che modifica la direttiva 90/388/CEE in relazione alle comunicazioni mobili e personali;

Vista la direttiva 97/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 sull'interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP);

Vista la direttiva 97/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 1997 che modifica le direttive del Consiglio 90/387/CEE e 92/44/CEE per adeguarle al contesto concorrenziale delle telecomunicazioni, con particolare riferimento al punto 4 dell'allegato I;

Vista la direttiva 98/61/CE del Consiglio e del Parlamento europeo del 24 settembre 1998, che modifica la direttiva 97/33/CE per quanto concerne la portabilità del numero di operatore e la preselezione del vettore;

Vista la direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica (Direttiva servizio universale);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, recante «Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni»;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 25 novembre 1997, recante «Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

Visto il provvedimento del Comitato dei Ministri del 4 aprile 1998 «Misure per garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1998, in particolare l'art. 11, comma 2, che prevede che entro il 1° luglio 1999 i gestori di servizi di comunicazione mobili e personali siano tenuti a consentire agli utenti la portabilità del numero tra reti mobili;

Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 23 aprile 1998, recante «Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

Vista la propria delibera n. 69/99, recante «Misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza nel mercato delle comunicazioni mobili e personali da parte di tutti gli operatori e criteri e modalità per l'assegnazione di frequenze», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1999, in particolare l'art. 12, comma 1;

Vista la propria delibera n. 197/99 adottata dal Consiglio nella riunione del 7 settembre 1999, recante «Identificazione di organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato»;

Vista la propria delibera n. 338/99, recante «Interconnessione di terminazione verso le reti radiomobili e prezzi delle comunicazioni fisso-mobile originate dalla rete di Telecom Italia», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 4/CIR/99, recante «Regole per la fornitura della portabilità del numero tra operatori (Service Provider Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1999;

Vista la propria delibera n. 388/00/CONS, recante «Procedure per il rilascio delle licenze individuali per i sistemi di comunicazioni mobili di terza generazione e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 28 giugno 2000;

Vista la propria delibera n. 6/00/CIR, recante «Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

Vista la propria delibera n. 7/00/CIR, recante «Disposizioni sulle modalità relative alla prestazione di Service Provider Portability (SPP) e sui contenuti degli accordi di interconnessione», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 9 agosto 2000;

Vista la propria delibera n. 10/00/CIR, recante «Valutazione e richiesta di modifica dell'offerta di interconnessione di riferimento di Telecom Italia 2000», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 2 novembre 2000;

Vista la propria delibera n. 12/01/CIR, recante «Disposizioni in tema di portabilità del numero tra

operatori del servizio di comunicazione mobile e personale (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 22 giugno 2001;

Vista la propria delibera n. 19/01/CIR, recante «Modalità operative per la portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001;

Vista la propria delibera n. 22/01/CIR, recante «Risorse di numerazione per lo svolgimento del servizio della portabilità del numero tra operatori di reti per i servizi di comunicazioni mobili e personali (Mobile Number Portability)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2001;

Vista la propria delibera n. 7/02/CIR, recante «Disposizioni in materia di portabilità del numero mobile: fissazione delle condizioni economiche e di fornitura del servizio», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 dell'11 aprile 2002, in particolare l'art. 1 «Fissazione del prezzo massimo interoperatore»;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS, recante «Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 2002;

Considerato che, come rilevato nel corso della riunione dell'Unità per il monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP, del 4 ottobre 2002, e secondo quanto indicato dagli operatori in risposta alla richiesta del Dipartimento regolamentazione del 18 ottobre 2002, non erano stati conclusi, alla data del 22 ottobre 2002, accordi tra gli operatori di rete mobile riguardanti la fissazione di un prezzo interoperatore, a valere dal 1° gennaio 2003;

Considerato pertanto che, l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 della delibera n. 7/02/CIR, ha disposto, in data 23 ottobre 2002, l'avvio del procedimento concernente la «Portabilità del numero tra reti mobili: fissazione del prezzo massimo interoperatore»;

Sentiti in audizione congiunta le società Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, Wind telecomunicazioni, H3G, IPSE 2000, in data 21 novembre 2002;

Visti gli atti del procedimento;

Considerato quanto segue:

1. L'Autorità, con la delibera n. 7/02/CIR, si è riservata di fissare, entro il 30 novembre 2002, il prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1° gennaio 2003, sulla base delle considerazioni contenute nella stessa delibera e che vengono in questa sede integralmente richiamate, confermate ed integrate dagli elementi di seguito riportati. Secondo l'art. 1 della delibera n. 7/02/CIR, tale prezzo interoperatore, che non deve superare quanto stabilito per la portabilità per la rete fissa, all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR, viene determinato con riferimento alla valutazione dei costi e dei relativi principi di imputazione, alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni, alle migliori prassi internazionali, considerato che in ogni caso il prezzo non deve costituire un disincentivo per l'utenza all'adozione della prestazione.

2. La direttiva 2002/22/CE del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale ed ai diritti degli utenti in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, prevede che le autorità nazionali di regolamentazione provvedano affinché i prezzi dell'interconnessione correlata al servizio di portabilità del numero siano orientati ai costi, e che le stesse autorità possano tenere conto anche dei prezzi disponibili su mercati comparabili.

3. A tal fine occorre altresì considerare il mercato nazionale dei servizi di comunicazione mobili. Come già sottolineato dall'Autorità nella propria relazione annuale 2002, il mercato nazionale mostra un tasso di penetrazione ormai prossimo alla saturazione, in un contesto che vede, tra l'altro, la generale riduzione dei ricavi medi per linea. Da un tale scenario emerge, da una parte, la difficoltà di consolidamento degli operatori nuovi entranti e, dall'altra, la constatazione che la competizione avrà sempre più carattere di sostituzione piuttosto che di ampliamento del mercato.

4. La portabilità del numero mobile risulta, quindi, il principale strumento che gli operatori nuovi entranti, anche di rete di terza generazione (3G), possono utilizzare per l'acquisizione di quote di mercato. In assenza di accordo sottoscritto dagli operatori di rete mobile per l'anno 2003, gli stessi operatori hanno peraltro comunicato la propria intenzione di avviare la rinegoziazione di tale prezzo per l'anno 2003, un prezzo interoperatore, quale quello allo stato in vigore (27 euro), oltre a non risultare rappresentativo dei costi di un operatore efficiente, risulta altresì suscettibile di costituire una barriera all'ingresso da parte degli operatori esistenti, se si considera che gli operatori nuovi entranti devono necessariamente sostenere tale costo in aggiunta ai propri costi in qualità di recipient per l'acquisizione del singolo cliente. In tal modo, gli operatori potrebbero essere costretti a ribaltare una buona parte di tali costi sui clienti da acquisire in portabilità del numero, generando, quindi, un possibile disincentivo all'uso della prestazione di MNP e tale, in ultima analisi, da vanificare gli obiettivi del percorso regolamentare dell'Autorità in materia.

5. Tale ultimo aspetto è stato messo in risalto anche dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) nel parere espresso, in data 26 marzo 2002, laddove viene rilevato che «[..] la previsione di un prezzo per l'attivazione della portabilità rischierebbe di far transitare tale prezzo a carico dei consumatori che subirebbero quindi, in tal modo, un ingiustificato innalzamento del costo di passaggio da un operatore ad un altro». A tale riguardo, l'Autorità aveva condiviso l'analisi sui rischi per la fruizione della prestazione di MNP in presenza di costi di attivazione elevati.

6. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, la determinazione di un criterio di fissazione del valore massimo, nel caso in specie pari a quello stabilito per la portabilità della rete fissa, risulta pienamente giustificata, sia in relazione ai costi dell'operatore donating, sia perché tale determinazione si caratterizza quale

misura pro-competitiva in particolar modo per gli operatori nuovi entranti nei servizi 3G, che non potranno per lungo tempo contare su di una sostanziale reciprocità tra il flusso di clienti in «entrata» ed in «uscita» sulla propria rete, caratteristica questa che renderebbe di fatto quasi irrilevante il livello di prezzo interoperatore per la portabilità.

7. Le principali attività che coinvolgono l'operatore donating sono le seguenti:

a) ricezione del messaggio di richiesta di portabilità inviato dall'operatore recipient all'operatore donating;

b) invio della conferma della presa in carico da parte dell'operatore donating verso l'operatore recipient;

c) processo di validazione e invio della stessa da parte dell'operatore donating verso l'operatore recipient;

d) aggiornamento dei sistemi, il giorno del cut-over, da parte dell'operatore donating e invio del relativo messaggio di notifica;

e) supporto al cliente da parte del customer care, con riferimento esclusivo a informazioni riguardo lo stato del processo di portabilità;

f) al momento del passaggio del numero, un adeguato presidio di assistenza per il monitoraggio della piena riuscita delle attività di attivazione della prestazione di MNP;

g) supporto all'operatore recipient per la gestione di eventuali anomalie ulteriori rispetto a quelle del punto precedente.

Tali attività, come già rilevato nella delibera n. 7/02/CIR, non si differenziano in misura apprezzabile da quelle relative alla portabilità del numero su rete fissa e, per quanto concerne quelle di cui alle lettere *c)*, *e)*, *f)* e *g)*, possono prevedere un intervento manuale da parte di personale dell'operatore donating. La durata complessiva di tale intervento, per un singolo numero portato, risulta di difficile valutazione alla luce delle informazioni allo stato disponibili. La durata complessiva dell'intervento manuale, peraltro, dovrebbe essere considerata con riferimento ad un operatore efficiente ed in prospettiva, tenuto conto che con la messa a regime della prestazione, cui corrisponderà un incremento del numero di richieste giornaliere di portabilità, gli operatori tenderanno ad automatizzare in misura sempre maggiore il processo di attivazione della prestazione, riducendo di conseguenza l'intervento del personale, in alcune fasi, alla sola gestione delle anomalie.

8. In merito ai principi di imputazione dei costi, si osserva che la direttiva 2002/22/CE (Servizio universale) prevede il diritto di tutti coloro che sono abbonati ai servizi telefonici pubblici, ivi compresi i servizi di telefonia mobile, alla portabilità del numero. Questo implica che, nella Comunità europea, l'obbligo di adeguare i sistemi di rete e gestionali per la fornitura di tale prestazione ricade su tutti gli operatori. Alla luce di tale considerazione, come già previsto dall'art. 12, comma 1, della delibera n. 19/01/CIR, attraverso il prezzo interoperatore pagato dall'operatore recipient al donating, risultano recuperabili i soli costi direttamente imputabili all'attivazione efficiente di un singolo numero portato, che ricorrono una sola volta per ogni attivazione di numero portato.

Sono pertanto da escludere da tale recupero, attraverso il prezzo interoperatore, i costi sostenuti per l'adeguamento del sistema, ovvero i costi incrementali relativi a software, hardware, formazione e manodopera, che l'operatore deve sostenere per rendere il sistema adeguato all'erogazione del servizio di Mobile Number Portability, analogamente a quanto previsto dall'art. 10, comma 2 dell'allegato A alla delibera n. 4/CIR/99.

9. Nel corso del procedimento avviato, non sono emersi elementi quantitativi di sufficiente dettaglio e riscontro operativo, utili a ritenere necessario discostarsi dal valore massimo del prezzo della prestazione fissato dalla delibera 7/02/CIR. Taluni degli operatori intervenuti nel procedimento hanno rappresentato la necessità di dover approfondire i criteri di allocazione contabile prima di quantificare il costo della prestazione; tuttavia, sul punto, l'Autorità ha ritenuto tale richiesta incompatibile con la necessità di concludere tempestivamente il procedimento e, quindi, di fornire certezze in ordine al prezzo massimo della prestazione di MNP ai consumatori ed agli operatori nuovi entranti, per i quali lo stesso assume la notevole rilevanza evidenziata in precedenza.

L'Autorità ritiene tuttavia utile proseguire gli approfondimenti contabili anche per il tramite dell'Unità di monitoraggio del processo di implementazione della prestazione di MNP, istituita con la delibera n. 12/01/CIR, al fine di evidenziare i soli costi direttamente imputabili, come indicato al punto precedente, nonché le efficienze di scala conseguibili con la piena operatività della prestazione.

10. In base alle proiezioni sull'andamento delle attivazioni della prestazione di MNP e ai dati allo stato disponibili, si può ipotizzare un incremento consistente del numero delle stesse attivazioni da realizzarsi nel corso dell'anno 2003 e ciò influirà, in riduzione, sulla valutazione dei costi di cui ai punti precedenti, in quanto permetterà di allocare ad un maggior numero di attivazioni i costi fissi che saranno riconosciuti per la fornitura dell'attivazione della prestazione.

11. Dal confronto internazionale emerge altresì che in alcuni Paesi, sia in Europa ed in particolare all'interno dell'Unione europea, sia in Asia, gli operatori di rete mobile si sono accordati di non richiedere alcun compenso per la remunerazione delle procedure MNP eseguite dal donating. Per i Paesi in cui l'attivazione della prestazione risulta onerosa, le migliori prassi internazionali, ovvero i prezzi interoperatore più bassi, risultano in linea con il valore stabilito dall'Autorità per la rete fissa all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono l'Autorità ritiene, pertanto, di dover procedere alla determinazione di un criterio per la fissazione del prezzo massimo per l'attivazione della prestazione di MNP. A tale fine si assume quale valore quello attualmente stabilito per la portabilità su rete fissa, ovvero € 10,02, a valere dal 1° gennaio 2003, tenuto altresì conto che ulteriori ritardi nella determinazione di tale criterio potrebbero arrecare un grave pregiudizio per gli operatori nuovi entranti;

Considerato, che il prezzo interoperatore attualmente stabilito dagli operatori costituisce un ostacolo al realizzarsi di condizioni di effettiva concorrenza, in particolare tra gli operatori consolidati sul mercato ed i nuovi entranti;

Ritenuto quindi necessario, in assenza di accordo tra gli operatori, un intervento dell'Autorità in ordine alla determinazione del criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore di attivazione della prestazione a valere dal 1° gennaio 2003, al fine di fornire al mercato le necessarie certezze, perseguendo gli obiettivi di garanzia della concorrenza e di tutela dell'utenza;

Ritenuto, comunque, opportuno avviare gli approfondimenti contabili di cui al precedente punto 9, anche per il tramite dell'Unità di monitoraggio;

Udita la relazione del commissario ing. Mario Lari, relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Delibera:

Art. 1.

Criterio di fissazione del prezzo massimo interoperatore

1. Dal 1° gennaio 2003, il prezzo massimo di attivazione non può superare la misura stabilita per la portabilità su rete fissa all'art. 8, comma 1, della delibera n. 10/00/CIR.

2. L'Autorità si riserva di riconsiderare, entro il 30 giugno 2003, il criterio di cui al precedente comma 1, sulla base delle risultanze dell'attività congiunta relativa alla definizione dei criteri di imputazione e di valutazione dei costi, nonché in base all'evoluzione numerica delle attivazioni.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. L'Unità per il monitoraggio vigila sull'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento e riferisce all'Autorità in merito alle risultanze dell'attività di cui al precedente art. 1, comma 2.

2. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

La presente delibera è notificata agli operatori mobili IPSE 2000, H3G, Telecom Italia Mobile, Vodafone Omnitel, Wind Telecomunicazioni ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e nel bollettino ufficiale dell'Autorità.

Napoli, 28 novembre 2002

Il presidente: CHELI

03A01440

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 4 febbraio 2003.

Modifica del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 13924).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001 e n. 13605 del 5 giugno 2002;

Visti in particolare gli articoli 87 e 101 e l'allegato 3F del citato regolamento concernenti la comunicazione dei capigruppo e le relative istruzioni;

Ritenuta l'opportunità di assicurare una più completa e dettagliata informazione al mercato in merito alle operazioni compiute su azioni quotate da parte di soggetti appartenenti allo stesso gruppo dell'emittente ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati;

Ritenuta l'opportunità di prevedere modalità telematiche per la comunicazione delle informazioni da parte degli interessati, tali da garantire l'efficienza del sistema di gestione delle informazioni e la qualità dei dati;

Ritenuto necessario a tal fine modificare ed integrare le istruzioni contenute nell'allegato 3F del predetto regolamento per quanto concerne le modalità di adempimento degli obblighi di comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni dei soggetti capi gruppo;

Considerato che le nuove modalità di adempimento dei citati obblighi sono state portate a conoscenza degli enti ed organismi interessati previa consultazione;

Delibera:

I. L'Allegato 3F al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086 del 18 aprile 2001, n. 13605 del 5 giugno 2002 e n. 13616 del 12 giugno 2002, è sostituito dal testo allegato alla presente delibera.

II. Nella prima applicazione delle previsioni contenute nella nuova formulazione dell'Allegato 3F si applicano le seguenti disposizioni transitorie:

gli adempimenti previsti dal punto 1.5 decorrono dalle comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di giugno 2003, da inviare entro il terzo giorno lavorativo del mese di luglio 2003;

le comunicazioni previste dal punto 1.4 relative alle operazioni effettuate nei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2003, da effettuare rispettivamente entro il terzo giorno lavorativo dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno, sono inviate alla Consob tramite telefax;

le comunicazioni relative alle operazioni effettuate nel mese di maggio 2003, sono inviate anche per mezzo del sistema di trasmissione basato su Internet, con finalità di collaudo; la comunicazione alla Consob da parte del soggetto capogruppo del nominativo del responsabile delle comunicazioni, a cui saranno attribuiti le specifiche tecniche e i codici di accesso al modulo elettronico di trasmissione delle comunicazioni, è effettuata entro il 15 marzo 2003.

III. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 4 febbraio 2003

Il presidente: SPAVENTA

ALLEGATO 3F

ISTRUZIONI PER LA COMUNICAZIONE ALLA CONSOB E LA DIFFUSIONE AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI DEI SOGGETTI CAPIGRUPPO

1. Comunicazioni alla Consob.

1.1. I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono emittenti azioni, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali azioni, nonché strumenti finanziari, anche derivati, quotati o non quotati, da chiunque emessi, che consentono di acquistare, sottoscrivere o vendere le predette azioni, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti:

a) effettuate dagli emittenti o da soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso;

b) effettuate per conto degli emittenti o di soggetti appartenenti al gruppo, da soggetti da essi appositamente incaricati, con esclusione delle operazioni eseguite da intermediari autorizzati, al fine di sostenere la liquidità degli strumenti quotati in adempimento di specifiche disposizioni previste dalla disciplina dei mercati regolamentati.

1.2. Ai fini delle presenti istruzioni, si considerano appartenenti al gruppo i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di società controllata ovvero in virtù di particolari vincoli o accordi, controllano tali emittenti, ne sono controllati ovvero sono controllati dallo stesso soggetto che controlla gli emittenti stessi, intendendosi il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'art. 93 del Testo Unico. Qualora un emittente azioni non risulti controllato da alcun soggetto, per capogruppo deve intendersi l'emittente stesso.

1.3. Non sono comunicate alla Consob, a norma del presente regolamento:

a) le operazioni effettuate tra i soggetti indicati al paragrafo 1.1. lett. *a)*;

b) le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari;

c) le singole operazioni che determinano l'acquisto o la cessione del controllo dell'emittente azioni indicato al paragrafo 1.1. in altro modo comunicate al pubblico, e le operazioni di acquisto, vendita o scambio effettuate a seguito di offerte pubbliche.

1.4. I soggetti capigruppo, con riferimento alle operazioni previste dal paragrafo 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema allegato alle presenti istruzioni. Per ciascuna azione deve essere inviata separata comunicazione. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine sulle azioni o su strumenti finanziari collegati alle azioni o ad indici sulle azioni, è data separata indicazione secondo il citato schema.

Le comunicazioni devono pervenire alla Consob entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.

1 .5 Le comunicazioni sono inviate per mezzo del sistema di trasmissione basato su Internet, le cui specifiche tecniche e i relativi codici di accesso sono consegnati dalla Consob al soggetto capogruppo, secondo modalità indicate dalla stessa Consob.

1.6. I soggetti capigruppo comunicano alla Consob, entro quindici giorni dall'assunzione della qualifica di capogruppo, il nominativo del responsabile delle comunicazioni a cui saranno attribuiti codici di accesso al sistema di trasmissione delle comunicazioni basato su Internet. In deroga al punto 1.4. la prima comunicazione alla Consob deve avvenire entro il terzo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui sono stati consegnati le specifiche tecniche e i codici di accesso da parte della Consob e deve riferirsi all'operatività effettuata a partire dal giorno in cui è stata assunta la qualifica di capogruppo.

2. Comunicazioni al pubblico:

2.1. Le informazioni contenute nelle comunicazioni di cui al comma 1 sono rese note al pubblico dalla Consob mediante pubblicazione sul proprio sito web entro cinque giorni lavorativi dal giorno del ricevimento delle stesse.

SCHEMA DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE AI TITOLI DEL GRUPPO

(ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato 3f)

SEZIONE 1
DICHIARAZIONE

1. DICHIARANTE							
1.1 PERSONA FISICA							
COGNOME				NOME			
CODICE FISCALE		DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)		COMUNE DI NASCITA		PROVINCIA DI NASCITA	
RESIDENZA ANAGRAFICA							
1.2 PERSONA GIURIDICA							
DENOMINAZIONE				SIGLA SOCIALE			
CODICE FISCALE		FORMA GIURIDICA		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)			
SEDE LEGALE							

2. AZIONE OGGETTO DELLA DICHIARAZIONE			
DESCRIZIONE TITOLO		CODICE ISIN TITOLO	

PERIODO DI RIFERIMENTO (mm/aaaa)		DATA D'INVIO (dd/mm/aaaa)	

ANNOTAZIONI

FIRMA DEL DICHIARANTE

NUMERO FOGLI.....

INVIARE VIA FAX AL NUMERO 06-8477612
IN CASO DI DIFFICOLTA' CONTATTARE I NUMERI: 06-8477462, 06-8477610

SEZIONE 2 OPERAZIONI[1]

1. SOGGETTO (DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)) CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI					
DENOMINAZIONE				SIGLA SOCIALE	
CODICE FISCALE		FORMA GIURIDICA		DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa)	
SEDE LEGALE					
TIPO DI INCARICO[2]					

2. STRUMENTO FINANZIARIO OGGETTO DELLE OPERAZIONI[3]									
DESCRIZIONE TITOLO				CODICE ISIN TITOLO					
TIPO TITOLO[4]		QUOTATO SU MERCATI ITALIANI[5]		TIPO FACOLTA'[6]		SCADENZA[6]		PREZZO DI ESERCIZIO[6]	

3. OPERAZIONI							
3.1 DETTAGLIO GIORNALIERO							
DATA OPERAZIONE (gg/mm/aaaa)	TIPO MERCATO[7]	OPERAZIONE DI COPERTURA[8]	ACQUISTO/ VENDITA[9]	QUANTITA'	PREZZO MEDIO PONDERATO[10]	NUMERO OPERAZIONI	NOTE[11]

3.2 RIEPILOGO PERIODO[12]			
TIPO MERCATO	ACQUISTO/ VENDITA	TOTALE QUANTITA'	TOTALE NUMERO OPERAZIONI

Foglio n.... di ....

NOTE

[1] Per ciascun soggetto che ha effettuato le operazioni e per ogni strumento finanziario oggetto di operazione (sia azione sia collegato) devono essere inviate, nell'ambito della stessa comunicazione, separati fogli relativi alla sezione 2.

[2] Tipo incarico (solo per i soggetti previsti dalla lett. *b)*):

specialist;

altro.

[3] Se si tratta della azione di cui al quadro 2 della sezione 1, ripetere i dati relativi a tale titolo

[4] Tipo titolo:

azione;

obbligazione convertibile;

diritto di opzione;

warrant;

option;

future;

premio;

altro.

[5] Quotato:

SI/NO

1 [6] Tipo facoltà, scadenza e prezzo di esercizio (da riempire solo per derivati e premi):

Per: tipo facoltà indicare (solo per premi e opzioni):

se premio: *call, put, stellage, strip, strap;*

se opzione: *call, put.*

[7] Tipo mercato:

Mercato regolamentato italiano = *Mi*

Mercato regolamentato estero = *Me*

Scambio organizzato italiano = *So*

Fuori mercato = *Fm*

Blocchi = *Bl*

[8] Operazione di copertura (di cui al comma 1.4):

SI/NO

[9] Acquisto/vendita

acquisto = *A*

vendita = *V*

[10] Il prezzo deve essere espresso in euro. Indicare nel campo note l'eventuale valuta diversa da euro nella quale è stato originato il prezzo.

[11] Se il tipo mercato è Mi, Me o So indicare il nome o i nomi dei mercati su cui sono state effettuate le operazioni.

[12] Occorre riempire più righe per ogni mercato e/o Acquisto/Vendita.

03A01724

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Tucuman (Argentina)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Margherita Cangemi, vice console onorario in Tucuman (Argentina), oltre agli adempimenti dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani;

b) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia della documentazione relativa a pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana;

c) ricezione e trasmissione materiale al Consolato generale d'Italia in Cordoba di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e residenza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) assistenza ai connazionali bisognosi o in temporanea difficoltà ai fini della concessioni di sussidi o prestiti con promessa di restituzione all'erario dopo aver interpellato caso per caso il Consolato generale d'Italia in Cordoba;

g) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia in Cordoba della documentazione relativa al rilascio di visti;

h) ricezione e trasmissione al Consolato generale d'Italia delle domande di rilascio e di rinnovo di passaporti nazionali ai cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

i) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A01435

Limitazione di funzioni del titolare del vice consolato onorario in Cuzco (Perù)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Ruben F. Rubatto Salazar, vice console onorario in Cuzco (Perù), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Lima degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

4) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima della documentazione relativa al rilascio dei visti;

5) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dall'arrivo o dalla partenza di una nave nazionale;

6) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in Lima delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali in Italia presentate dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

7) autentiche di firme su atti amministrativi, con esclusione di quelli notarili;

8) rilascio di fogli di viaggio dopo aver interpellato, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in Lima;

9) tenuta dello schedario dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A01437

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Valparaiso (Cile)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

La sig.ra Rosa Lidia Minetti, console onorario in Valparaiso (Cile), oltre agli adempimenti dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Santiago di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

f) svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, esclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti del capitano e dell'equipaggio;

g) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

h) autentica di firme, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A01444

Limitazione di funzioni del titolare del consolato onorario in Cochabamba (Bolivia)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Jose Miguel Manicone Zambrana, console onorario in Cochabamba (Bolivia), oltre agli adempimenti dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione all'Ambasciata d'Italia in La Paz delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz dei testamenti formati a bordo di navi e aeromobili;

d) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in La Paz di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) emanazione di atti conservativi, che non implichino disposizioni di beni, in materia di successioni, naufragio o sinistro aereo;

f) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero ed i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

g) autentica di firme su atti amministrativi (con esclusione di quelli notarili) dei cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare onorario;

h) rinnovo di passaporti nazionali, a favore di coloro che ne siano già in possesso e che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare, dopo aver sentito, caso per caso, l'Ambasciata d'Italia in La Paz;

i) svolgimento delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale, esclusi i provvedimenti disciplinari nei confronti del capitano e dell'equipaggio;

j) compiti sussidari di assistenza agli iscritti di leva ed istruzione delle pratiche in materia di servizio militare, fermo restando la competenza per qualsiasi tipo di decisione all'Ambasciata d'Italia in La Paz;

k) atti di notifica a cittadini italiani residenti nella circoscrizione del consolato onorario dando comunicazione all'autorità italiana competente e, per conoscenza all'Ambasciata d'Italia in La Paz dell'esito della stessa;

l) tenuta dello schedario dei cittadini italiani e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A01445

Modifica della dipendenza del vice consolato onorario in Cluj-Napoca (Romania)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato onorario in Cluj-Napoca (Romania) è posto alle dirette dipendenze del Consolato generale d'Italia in Timisoara a partire dal 1° settembre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2003

Il direttore generale per il personale: MARSILI

03A01436

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 11 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0706
Yen giapponese	130,04
Corona danese	7,4322
Lira Sterlina	0,66060
Corona svedese	9,1450
Franco svizzero	1,4669
Corona islandese	82,85
Corona norvegese	7,4660
Lev bulgaro	1,9521
Lira cipriota	0,58021
Corona ceca	31,803
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,04
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6213
Lira maltese	0,4203
Zloty polacco	4,1395
Leu romeno	35167
Tallero sloveno	231,3300
Corona slovacca	42,041
Lira turca	1770000
Dollaro australiano	1,8180
Dollaro canadese	1,6366
Dollaro di Hong Kong	8,3500
Dollaro neozelandese	1,9525
Dollaro di Singapore	1,8813
Won sudcoreano	1290,13
Rand sudafricano	9,0969

Cambi del giorno 12 febbraio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0731
Yen giapponese	129,96
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,66380
Corona svedese	9,1338
Franco svizzero	1,4674
Corona islandese	83,06
Corona norvegese	7,4615
Lev bulgaro	1,9527
Lira cipriota	0,58028
Corona ceca	31,793
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,95
Litas lituano	3,4524
Lat lettone	0,6222
Lira maltese	0,4208
Zloty polacco	4,1397
Leu romeno	34955
Tallero sloveno	231,3152
Corona slovacca	42,075
Lira turca	1774000
Dollaro australiano	1,8130
Dollaro canadese	1,6403
Dollaro di Hong Kong	8,3695
Dollaro neozelandese	1,9450
Dollaro di Singapore	1,8814
Won sudcoreano	1286,92
Rand sudafricano	9,0154

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A01908 - 03A01909

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Provvedimento concernente la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 31928 del 20 gennaio 2003 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Napoli, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della circumvesuviana - tratta Montesanto-Quarto, per il periodo dal 6 aprile 2001 al 5 luglio 2003.

03A01466

Provvedimento concernente l'accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 31919 del 20 gennaio 2003 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 6 aprile 2001, nell'area sottindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli, imprese impegnate nei lavori di ammodernamento e potenziamento della circumvesuviana - tratta Montesanto-Quarto.

03A01467

Provvedimenti concernenti l'approvazione del programma di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31916 del 20 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. IPM-NET, con sede in Arzano (Napoli), unità di Arzano (Napoli) e Milano, per il periodo dall'11 novembre 2002 al 10 novembre 2003.

Con decreto n. 31917 del 20 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Sardinia Gold Mining, con sede in Furtei (Cagliari), unità di Furtei (Cagliari), per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 31 marzo 2004.

Con decreto n. 31918 del 20 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Gemma Group, con sede in Coriano (Rimini), unità di Coriano (Rimini), per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 31920 del 20 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.p.a. Reggiani Tessile, con sede in Milano, unità di Bergamo, per il periodo dal 18 novembre 2002 al 17 novembre 2003.

Con decreto n. 31921 del 20 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Hilm Electronics, con sede in Pontinia (Latina), unità di Pontinia (Latina), per il periodo dal 30 settembre 2002 al 29 settembre 2003.

Con decreto n. 31922 del 20 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Andaloro & F., con sede in Milazzo (Messina), unità di Milazzo (Messina), per il periodo dal 20 settembre 2002 al 19 settembre 2003.

Con decreto n. 31923 del 20 gennaio 2003, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta S.r.l. Roberto Napoli confezioni e sartoria, con sede in Albano Laziale (Roma), unità di Ariccia (Roma), per il periodo dal 7 ottobre 2002 al 6 ottobre 2003.

03A01468

Istruttoria per lo scioglimento della piccola società cooperativa «Azienda agricola Il Poggio a r.l.», in Volpara

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della piccola società cooperativa «Azienda agricola Il Poggio a r.l.», con sede in Volpara (Pavia), BUSC n. 1777/294024, costituita per rogito notaio dott. Franco Tonalini in data 23 maggio 2000, repertorio n. 59362/20740 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Pavia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01132

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Produttori agricoli Pavesi a r.l.», in San Martino Siccomario

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Produttori agricoli Pavesi a r.l.», con sede in San Martino Siccomario (Pavia), BUSC n. 1381/210432, costituita per rogito notaio dott. Onofrio Restivo in data 21 febbraio 1985, repertorio n. 149.456/10515 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Pavia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01133

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «CON. FIN. A. a r.l.», in Voghera

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «CON. FIN. A. a r.l.», con sede in Voghera (Pavia), BUSC n. 1417/218991, costituita per rogito notaio dott. Luigi Cavagna in data 21 febbraio 1986, repertorio n. 35689/7949 che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, senza nomina del liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro di Pavia, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01134

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Arianna 79», in Campobasso

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Arianna 79», posizione n. 661/169177, con sede in Campobasso, costituita per rogito notaio dott. Rossi Antonio in data 25 maggio 1979, repertorio n. 109845 che dagli accertamenti effettuati è risultato che trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità senza nomina del commissario liquidatore.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01135

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa «Cooperativa Muratori di Seveso a r.l.», in Seveso.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa cooperativa attualmente in liquidazione volontaria:

soc. coop.va «Cooperativa Muratori di Seveso a r.l.», in liquidazione volontaria dal 31 dicembre 1956, sede legale in Seveso (Milano) (indirizzo mancante). Costituita il 19 febbraio 1948 per rogito notaio dott. Carlo Cassina di Cantù, rep. 3212, racc. 2036, trib. Monza reg. soc. 1455, vol. 47, fasc. 2400. Codice fiscale mancante. Registro ditte Milano n. 370492 - B.U.S.C. 2911/41620. Liquidatore: Moscatelli Umberto fu Carlo, nato e domiciliato a Lentate Sul Seveso (Milano) (indirizzo e data di nascita mancanti).

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit 8 - tel. 02/6792316 - fax. 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01420

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicato relativo al decreto 13 novembre 2002, recante: «Tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *b)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 289 del 10 dicembre 2002, alla pagina 14, seconda colonna, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2002, Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, Comunicazioni - Foglio n. 241.».

03A01684

Comunicato relativo al decreto 13 novembre 2002, recante: «Spedizione di stampe in abbonamento postale di cui alla lettera *c)* del comma 20 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 290 dell'11 dicembre 2002, alla pagina 43, seconda colonna, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2002, Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, Comunicazioni - Foglio n. 240.».

03A01685

Comunicato relativo al decreto 13 novembre 2002, recante: «Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria "no profit"».

In calce al decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 291 del 12 dicembre 2002, alla pagina 42, seconda colonna, si intendono riportati i seguenti estremi di registrazione: «Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2002, Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 3, Comunicazioni - Foglio n. 236.».

03A01686

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione dell'Istituto International School Lausanne nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 29 gennaio 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

Istituto International School Lausanne

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A01526

Iscrizione dell'Istituto Oakham School Rotland (Regno Unito) nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 29 gennaio 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

Istituto Oakham School Rotland (Regno Unito)

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A01527

Iscrizione dell'Istituto The American International School Vienna (Austria) nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 27 gennaio 2003 è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777 la seguente istituzione scolastica:

Istituto The American International School Vienna (Austria)

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato *A* di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A01528

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e la tecnologia dei materiali, in Firenze.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 2003 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario nazionale per la scienza e la tecnologia dei materiali con sede in Firenze.

03A01523

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio universitario denominato «Completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia Terni», in Terni.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 2003 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio universitario denominato «Completamento del corso di laurea in medicina e chirurgia Terni», in Terni.

03A01524

Riconoscimento della personalità giuridica del Consorzio interuniversitario denominato «Istituto italiano di scienze umane», in Firenze.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 2003 è stata riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto del Consorzio interuniversitario denominato «Istituto italiano di scienze umane», in Firenze.

03A01525

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003

Estratto del verbale del Consiglio del 20 dicembre 2002

L'anno 2002, il giorno 20 del mese di dicembre, alle ore 9, si è riunito, in seguito a regolare convocazione, il Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2001.

Sono presenti i componenti nel numero legale.

(Omissis).

Sul secondo punto della seduta pubblica «Approvazione Bilancio anno 2003» il Presidente della 3ª Commissione riferisce che la Commissione, esaminato lo schema di bilancio di previsione per l'anno 2003, presentato dal cons. Borioni; preso atto, inoltre, del parere favorevole contenuto nel verbale del Consiglio di Amministrazione del 9 dicembre 2002, e del verbale del collegio dei revisori dei conti reso in data 19 dicembre 2002, propone l'approvazione del bilancio preventivo per l'anno 2003.

Il Consiglio, all'unanimità, approva il bilancio preventivo per l'anno 2003.

(Omissis).

Il presidente: DE ROBERTO

I segretari: TAGLIENTI - BORIONI

ALLEGATO

NOTA PRELIMINARE

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali relativo all'esercizio finanziario 2003 è stato predisposto ai sensi degli articoli 2 e 3 del Regolamento di autonomia finanziaria, nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e delle disposizioni della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

Le entrate sono classificate in categorie in base alla loro provenienza. È stato istituito un nuovo capitolo di entrata ai fini dell'attuazione della legge 6 luglio 2002, n. 137. Le spese sono ripartite in tre centri di responsabilità amministrativa: il primo intestato al Segretario generale della Giustizia amministrativa, il secondo al Segretario delegato per i Tribunali amministrativi regionali ed il terzo al Segretario delegato per il Consiglio di Stato. Al Segretario generale sono affidate le risorse per far fronte alle spese per il personale ed alle altre spese strumentali comuni. Le spese di parte corrente per l'acquisto di beni e servizi per il funzionamento degli istituti e le spese in conto capitale sono ripartite tra i tre centri di responsabilità.

L'allegato tecnico per capitoli, redatto ai fini della gestione e della rendicontazione, evidenzia per ciascun capitolo i dati relativi alla previsione definitiva dell'anno 2002 e le previsioni per l'anno 2003, con le relative variazioni rispetto al precedente esercizio finanziario. Il prospetto analitico mantiene la classificazione economica prevista dall'art. 1, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 279 del 1997, e ne viene data dimostrazione nel quadro riassuntivo che riporta i capitoli raggruppati secondo tale classificazione, con l'evidenziazione dei dati differenziali rispetto al precedente anno.

Si rileva preliminarmente che il fondo previsto per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali nella tabella *C* allegata al disegno di legge finanziaria per l'anno 2003 presenta uno stanziamento ridotto nella misura del 14% rispetto alle risorse attribuite nel precedente esercizio finanziario. L'incisiva riduzione ha comportato una sostanziale modifica del progetto di bilancio elaborato dall'Ufficio del Segretariato generale in modo conforme agli indirizzi di massima dettati dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del giorno 4 luglio 2002, ed illustrato al medesimo Organo nella seduta del giorno 24 settembre 2002. Il progetto di bilancio antecedente al disegno di legge finanziaria prevedeva entrate ed uscite per complessivi euro 171.094.791,00, e si fondava sulla previsione di uno stanziamento del fondo determinato in tabella C non inferiore alle risorse assegnate nel precedente esercizio finanziario (pari ad euro 160.439.853,00), anche in considerazione delle richieste, da tempo avanzate all'amministrazione finanziaria, di un incremento dei fondi, necessario a potenziare le strutture della Giustizia amministrativa.

Il progetto di bilancio per l'anno 2003 ricondotto nei limiti di spesa consentiti dallo stanziamento indicato in tabella *C*, è stato illustrato dall'Ufficio del Segretariato generale al Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella seduta del giorno 6 dicembre 2002. In tale sede è stato evidenziato lo stato di estrema difficoltà in cui la Giustizia amministrativa sarebbe costretta ad operare con le risorse previste dal disegno di legge finanziaria, inferiori in termini rilevanti alle effettive esigenze di spesa. È stata altresì rilevata l'aspettativa di un incremento dei fondi provenienti dal bilancio dello Stato, tale da impedire l'instaurarsi di situazioni disfunzionali. Il predetto Organo ha approvato nella seduta del giorno 20 dicembre 2002 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2003, coerente con i limiti di spesa all'attualità previsti.

PREVISIONI DI BILANCIO PER L'ESERCIZIO 2003

A) Entrate.

Il fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali è iscritto in apposita unità previsionale di base, denominata «Consiglio di Stato e Tribunali amministrativi regionali» del centro di responsabilità «Tesoro» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento sia in termini di competenza che di cassa, come risulta dalla tabella *C* allegata al disegno di legge finanziaria 2002 è di 137.922.000,00 euro. Le entrate eventuali ammontano a 234.938,00 euro e l'avanzo di amministrazione è stato stimato in 12.400.000,00 euro. Le entrate, rispetto a quelle definitive del precedente esercizio finanziario (pari ad euro 177.291.704,35), risultano diminuite di 26.734.766,35 euro, di cui 22.517.853,00 da imputare alla riduzione delle risorse provenienti dal bilancio dello Stato e 4.296.914,28 da imputare al decremento dell'avanzo di amministrazione stimato per il 2003.

B) Spese.

Le spese correnti hanno subito una decurtazione del 13,72% rispetto alle previsioni definitive del 2003; le spese in conto capitale sono state decurtate del 56,04%.

Nell'ambito delle spese correnti gli stanziamenti per l'acquisto di beni e servizi hanno subito una riduzione del 38,84%, e lo stanziamento per la manutenzione del sistema informativo una decurtazione del 30,98%. Di minor entità la riduzione degli stanziamenti per il personale pari al 3,82%, in ragione del carattere obbligatorio delle spese che insistono sui relativi capitoli. Il fondo di riserva è stato in sostanza azzerato, sono previsti 17.300,00 euro.

In conto capitale, sia lo stanziamento per lo sviluppo del sistema informativo che quello per l'acquisto di beni mobili, sono stati ridotti in misura rilevante, pari, rispettivamente, al 52,47% e al 62,65%.

Il bilancio di previsione per l'anno 2003 non può, all'attualità, pertanto, sostenere le iniziative programmate in quei settori, individuati dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, che richiedono un particolare prioritario intervento.

L'incremento del personale amministrativo di supporto, lo sviluppo dell'informatizzazione, la formazione del personale di magistratura ed amministrativo, la logistica, la dotazione di risorse umane e strumentali al Consiglio di presidenza, permangono obiettivi necessari per assicurare il buon andamento del sistema di Giustizia amministrativa, ma non conseguibili se non verranno disposte le integrazioni occorrenti.

Con riferimento alla programmazione triennale della spesa, coerentemente alle priorità individuate dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, e consentendolo le risorse che saranno assegnate, si ritiene di assumere quali criteri preminenti i seguenti:

incremento progressivo del personale amministrativo utilizzando anche lo strumento della flessibilità, che rappresentando soluzione parziale alla grave carenza di personale, non inciderà sull'adozione di adeguate iniziative presso i competenti organi per l'indispensabile incremento della dotazione organica e copertura dell'attuale;

ulteriore sviluppo dell'informatica per il completamento dei seguenti obiettivi:

informatizzazione dei flussi documentali;

processo telematico;

massimo supporto al giudice per la preparazione e la redazione dei provvedimenti giurisdizionali;

attuazione dell'adeguamento logistico per le sedi dei Tribunali amministrativi regionali, in base alle richieste pervenute;

realizzazione di un processo di formazione permanente che coinvolga il personale di magistratura ed amministrativo.

VALUTAZIONE DI CASSA

Il bilancio di previsione del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali viene redatto in termini di sola competenza, ai sensi dell'art. 2, del regolamento concernente l'autonomia finanziaria. Pertanto la valutazione della cassa riguarda le previsioni relative alla gestione del conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato al Consiglio di Stato ed ai Tribunali amministrativi regionali i cui fondi sono destinati unicamente al rimborso alla Banca d'Italia delle somme dalla medesima anticipate per l'estinzione degli ordini di pagare emessi dall'Amministrazione.

L'andamento della gestione di competenza determinerà l'effettivo fabbisogno sulla base dei rimborsi da effettuare nel corso dell'esercizio 2003.

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2003 - ENTRATE

CATEGORIA	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	PREVISIONE 2002 EURO	ULTERIORI ENTRATE EURO	ASSESTATO 2002 EURO	VARIAZIONI EURO	PREVISIONE 2003 EURO
		1. CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI					
I		1.1 ENTRATE PROVENIENTI DAL BILANCIO DELLO STATO					
	1101	"Fondo per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali"	145.979.000,00	14.460.853,00	160.439.853,00	-22.517.853,00	137.922.000,00
II		1.2 ENTRATE EVENTUALI					
	1201	"Somme affluite al fondo perequativo e previdenziale relativo agli emolumenti dovuti ai magistrati amministrativi per la partecipazione a collegi arbitrali nonché per lo svolgimento di incarichi conferiti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa"					
	1202	"Entrate eventuali e diverse"	154.937,07		154.937,07	80.000,93	234.938,00
III		1.3 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE					
	1301	"Avanzo di amministrazione dell'esercizio finanziario precedente"	4.906.340,54	11.790.573,74	16.696.914,28	-4.296.914,26	12.400.000,00
		TOTALE ENTRATE	151.040.277,61	26.251.426,74	177.291.704,35	-26.734.766,35	150.556.938,00

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
PREVISIONE DI BILANCIO ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

N° CAP. BILANCIO 2002	N° CAP. BILANCIO 2003			DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE BILANCIO 2002	BILANCIO ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2003
				C D R 1 SEGRETARIO GENERALE				
				1.1 - SPESE CORRENTI	**127.164.857,35**	**141.071.060,11**	-10.475.284,11	**130.595.776,00**
				1.1.1 FUNZIONAMENTO	**125.972.612,58**	**136.452.619,56**	-6.012.303,56	**130.440.316,00**
				PERSONALE	**120.553.946,80**	**129.657.936,78**	-4.960.329,78	**124.697.607,00**
1250	1250	*		ASSEGNO MENSILE AI COMPONENTI NON TOGATI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	516.456,90	516.456,90	-26.423,90	**490.033,00**
1251	1251	*		SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	294.380,43	294.380,43	-35.325,43	**259.055,00**
1252	1252			SPESE PER MISSIONI AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA	201.418,19	208.918,19	-11.869,19	**197.049,00**
1253	1253	*		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL CONSIGLIO DI STATO E DEI TT AA RR AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMM.NE	55.682.543,24	57.291.753,00	3.284.097,00	**60.575.850,00**
1254	1254			COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA DEL SEGRETARIATO GENERALE, DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA E DELL'USAI	142.025,65	142.025,65	-17.042,65	**124.983,00**
1255	1255			SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	51.645,69	151.645,69	-17.645,69	**134.000,00**
1256	1256			SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA	42.349,47	42.349,47	-5.081,47	**37.268,00**
1257	1257	*		SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE DI MAGISTRATURA	232.405,60	287.405,60	-179.825,60	**107.580,00**
1258	1258	*		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI AL PERSONALE AMMINISTRATIVO AL NETTO IRAP E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	25.412.726,53	25.412.726,53	-3.386.908,53	**22.025.818,00**
1259	SOPPRESSO			PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE DIRIGENZIALE	0,00	0,00		**0,00**
NUOVO	1265		PM	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			0,00	**0,00**
1260	1260			COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO NON DIRIGENZIALE	516.456,90	942.532,90	-253.532,90	**689.000,00**
1261	1261	*		COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO CHE COLLABORA CON L'UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE, IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA E L'USAI	90.379,96	135.569,96	8.767,04	**144.337,00**

N° CAP. BILANCIO 2002	N° CAP. BILANCIO 2003			DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2002	BILANCIO ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2003
1262	1262	*		FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICACIA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI	2.065.827,60	2.545.777,60	-479.949,60	2.065.828,00
1263	1263			SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	175.595,35	250.595,35	-96.071,35	154.524,00
1264	1264			SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO	10.329,14	10.329,14	-1.239,14	9.090,00
1265	1265			SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE AMMINISTRATIVO	413.165,52	423.165,52	-33.179,52	389.986,00
1266	1266			RIMBORSO ALLE AMMINISTRAZIONI DI PROVENIENZA DEGLI ASSEGNI FISSI E COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO	2.582.284,50	7.880.992,50	-3.040.992,50	4.840.000,00
1267	1267	*		PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	25.822,84	30.822,84	9.177,16	40.000,00
1268	1268			SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	7.257.483,14	7.406.901,14	-183.272,14	7.223.629,00
1269	1269			ONERI SOCIALI A CARICO DELLA AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	24.685.713,08	25.210.537,08	-30.960,08	25.179.577,00
1270	1270		PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELLA AMMINISTRAZIONE	51.645,69	164.645,69	-164.645,69	0,00
1271	1271	*	PM	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	51.645,69	256.759,91	-256.759,91	0,00
1272	1272	*		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI	51.645,69	51.645,69	-51.645,69	0,00
NUOVO	1287		PM	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, SPETTANTE AI MAGISTRATI TITOLARI DEGLI INCARICHI		0,00	0,00	0,00
NUOVO	1288		PM	SOMME DOVUTE A TITOLO DI RIMBORSO SPESE AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA AFFLUITE AL RELATIVO FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE		0,00	0,00	0,00

N° CAP. BILANCIO 2002	N° CAP. BILANCIO 2003			DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2002	BILANCIO ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2003
NUOVO	1289		PM	QUOTA PARTE DEL FONDO PEREQUATIVO E PREVIDENZIALE, RELATIVO AGLI EMOLUMENTI DOVUTI AI MAGISTRATI AMMINISTRATIVI PER LA PARTECIPAZIONE A COLLEGI ARBITRALI NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI CONFERITI DAL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DA RIPARTIRE TRA TUTTO IL PERSONALE DI MAGISTRATURA		0,00	0,00	0,00
NUOVO	1290			SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI PERSONALE DIRIGENZIALE			10.000,00	10.000,00
				INFORMATICA	2.530.638,81	3.882.245,81	-1.179.245,81	2.703.000,00
1273	1273	*		SPESE PER LA MANUTENZIONE E LA GESTIONE DI SISTEMI INFORMATIVI NONCHE' SPESE PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI	2.530.638,81	3.882.245,81	-1.179.245,81	2.703.000,00
				BENI E SERVIZI	2.868.026,97	2.912.436,97	126.272,03	3.039.709,00
1274	1274	*		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	2.375.701,74	2.375.701,74	144.931,26	2.520.633,00
NUOVO	1291			FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE			90.160,00	90.160,00
1275	1275			SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE DI MAGISTRATURA, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	180.759,91	180.759,91	-759,91	180.000,00
1276	1276			SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE	129.114,22	129.114,22	-3.114,22	126.000,00
1277	1277			SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	154.937,07	154.937,07	-82.937,07	72.000,00

N° CAP. BILANCIO 2002	N° CAP. BILANCIO 2003			DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2002	BILANCIO ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2003
1278	1278			SPESE DI FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL CONSIGLIO DI STATO - DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI	25.822,84	25.822,84	-12.910,84	**12.912,00**
1279	1279			SPESE PER STUDI INDAGINI RILEVAZIONI	15.493,71	33.903,71	-6.899,71	27.004,00
1280	1280			SPESE DI RAPPRESENTANZA	6.197,48	12.197,48	-2.197,48	10.000,00
NUOVO	1292			SPESE PER COPERTURA ASSICURATIVA DI UTENZA ESTERNA E VISITATORI				1.000,00
				1.1.2 ONERI COMUNI	**1.187.854,89**	**4.614.050,67**	**-4.458.590,67**	**155.460,00**
				1.1.2.1 RISARCIMENTI GIUDIZIARI	**154.937,07**	**724.053,07**	**-585.893,07**	**138.160,00**
1281	1281		PM	SPESE PER LITI ARBITRAGGI RISARCIMENTI ED ACCESSORI RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE	154.937,07	724.053,07	-585.893,07	138.160,00
1282	1282		PM	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00
				1.1.2.2 FONDO DI RISERVA	**1.032.917,82**	**3.889.997,60**	**-3.872.697,60**	**17.300,00**
1283	1283			FONDO DI RISERVA	1.032.917,82	3.889.997,60	-3.872.697,60	17.300,00
				1.1.3 INTERVENTI	**4.389,88**	**4.389,88**	**-4.389,88**	**0,00**
				1.1.3.1 ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1284	1284		PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI			0,00	0,00
				1.1.3.2 CONTRIBUTI AD ENTI	**4.389,88**	**4.389,88**	**-4.389,88**	**0,00**
1285	AL CDR 3			SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	4.389,88	4.389,88	-4.389,88	0,00

N° CAP. BILANCIO 2002	N° CAP. BILANCIO 2003		DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2002	BILANCIO ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2003
			1.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**3.976.718,12**	**3.976.718,12**	**-2.086.785,12**	**1.889.933,00**
			1.2.1 INVESTIMENTI	**3.976.718,12**	**3.976.718,12**	**-2.086.785,12**	**1.889.933,00**
			1.2.1.1 INFORMATICA DI SERVIZIO	3.976.718,12	3.976.718,12	-2.086.785,12	1.889.933,00
4250	4250	*	SPESE PER L'INSTALLAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	3.976.718,12	3.976.718,12	-2.086.785,12	1.889.933,00

N° CAP. BILANCIO 2002	N° CAP. BILANCIO 2003	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2002	BILANCIO ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2003
		C D R 2 SEGRETARIO DELEGATO DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI				
		2.1 - SPESE CORRENTI	**15.192.023,84**	**22.623.188,82**	**-7.236.029,82**	**15.387.159,00**
		2.1.1 FUNZIONAMENTO	**15.192.023,84**	**22.623.188,82**	**-7.236.029,82**	**15.387.159,00**
		INFORMATICA	**103.291,38**	**103.291,38**	**-50.974,38**	**52.317,00**
2266	2266 *	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	103.291,38	103.291,38	-50.974,38	52.317,00
		BENI E SERVIZI	**15.088.732,46**	**22.519.897,44**	**-7.185.055,44**	**15.334.842,00**
2287	2287	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI MACCHINE E IMPIANTI	1.161.136,93	1.188.848,07	-590.602,07	598.246,00
2288	2288	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	2.809.360,26	2.921.239,66	-1.671.239,66	1.250.000,00
2289	2289	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	204.609,89	226.923,75	-122.206,75	104.717,00
2290	2290	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI, PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI E CONGRESSI	77.468,53	107.909,53	101.347,47	209.257,00
2291	2291	MANUTENZIONE RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	1.314.899,27	1.715.747,59	-965.747,59	750.000,00

N° CAP. BILANCIO 2002	N° CAP. BILANCIO 2003			DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2002	BILANCIO ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2003
2292	2292			MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	60.425,46	60.425,46	165.174,54	225.600,00
2293	2293			SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	774.685,35	894.685,35	-447.342,35	447.343,00
2294	2294			SPESE PER L'INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO	159.068,72	159 068,72	-14 045,72	145.023,00
2295	2295	*		SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	19.108,91	19.108,91	-14.108,91	5.000,00
2296	2296	*		FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	8.263.310,39	14.977.310,39	-3.739.244,39	11.238.066,00
NUOVO	2300			FITTI FIGURATIVI RELATIVI AGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA IN USO GRATUITO ALL'AMMINISTRAZIONE			191.590,00	191.590,00
2297	2297	*		SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	20.141,82	20.141,82	24.858,18	45.000,00
2298	2298	*		SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	204.516,93	228 488,19	-103 488,19	125.000,00
				2.1.2 INTERVENTI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2299		PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.141.886,20**	**1.342.172,20**	**-792.172,20**	**550.000,00**
				2.2.1 INVESTIMENTI	1.141.886,20	1.342.172,20	-792.172,20	550.000,00
				2.2.1.1 BENI MOBILI	1.141.886,20	1.342.172,20	-792.172,20	550.000,00
5250	5250			SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	1.141.886,20	1.342.172,20	-792.172,20	550.000,00

N° CAP. BILANCIO 2002	N° CAP. BILANCIO 2003	DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2002	BILANCIO ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2003
		C D R 3 SEGRETARIO DELEGATO DEL CONSIGLIO DI STATO				
		3.1 - SPESE CORRENTI	**2.914.572,85**	**7.691.374,85**	**-5.807.304,85**	**1.884.070,00**
		3.1.1 FUNZIONAMENTO	**2.914.572,85**	**7.691.374,85**	**-5.811.752,85**	**1.879.622,00**
		INFORMATICA	**25.822,84**	**25.822,84**	**-12.742,84**	**13.080,00**
3300	3300	MINUTE SPESE PER MATERIALE INFORMATICO ED EVENTUALI RIVISTE GIURIDICHE INFORMATICHE DI CONTENUTO REGIONALE	25.822,84	25.822,84	-12.742,84	13.080,00
		BENI E SERVIZI	**2.888.750,01**	**7.665.552,01**	**-5.799.010,01**	**1.866.542,00**
3301	3301	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E PER QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI. NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	239.119,54	639.119,54	-389.119,54	250.000,00
3302	3302	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER PULIZIA, RISCALDAMENTO E CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	691.742,37	800.002,37	-400.002,37	400.000,00
3303	3303	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - SPESE PER ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	60.425,46	62.000,46	-31.000,46	31.000,00
3304	3304	SPESE PER ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E RELATIVE PUBBLICAZIONI. PER PARTECIPAZIONE AD ORGANIZZAZIONI DI CARATTERE INTERNAZIONALE FRA ORGANI GIURISDIZIONALI, NONCHE' PER OSPITALITA' E RAPPRESENTANZA NEI CONFRONTI DI DELEGAZIONI PARTECIPANTI AD INCONTRI DI STUDIO, CONVEGNI, E CONGRESSI	25.822,84	25.822,84	46.177,16	72.000,00
3305	3305	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI	1.549.370,70	5.816.337,70	-4.966.337,70	850.000,00
3306	3306	MANUTENZIONE, [illegible] NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO	103.291,38	103.291,38	9.714,62	113.006,00
3307	3307	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	180.759,91	180.759,91	-89.204,91	91.555,00

N° CAP. BILANCIO 2002	N° CAP. BILANCIO 2003			DENOMINAZIONE CAPITOLO	PREVISIONE 2002	BILANCIO ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE BILANCIO 2003
3309	3309	*		SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	6.713,94	6.713,94	-3.312,94	3.401,00
3310	3310	*	PM	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI			0,00	0,00
3311	3311			SPESE DI GIUSTIZIA A CARICO DELL'ERARIO E PER NOTIFICAZIONI E COMUNICAZIONI	5.681,03	5.681,03	36.818,97	42.500,00
3312	3312	*		SPESE PER CONVENZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA COMPRESI I CORSI DI FORMAZIONE	25.822,84	25.822,84	-12.742,84	13.080,00
				3.1.2 INTERVENTI	**0,00**	**0,00**	**4.448,00**	**4.448,00**
				3.1.2.1 ASSISTENZA E BENESSERE AL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
3313	3313		PM	SPESE PER I SERVIZI SOCIALI	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.1.2.2 CONTRIBUTI AD ENTI			4.448,00	4.448,00
1285	3314			SPESE PER CONTRIBUTI E QUOTE ASSOCIATIVE A FAVORE DI ORGANISMI INTERNAZIONALI			4.448,00	4.448,00
				3.2 - SPESE IN CONTO CAPITALE	**650.219,24**	**800.219,24**	**-550.219,24**	**250.000,00**
				3.2.1 INVESTIMENTI	**650.219,24**	**800.219,24**	**-550.219,24**	**250.000,00**
				3.2.1.1 BENI MOBILI	650.219,24	800.219,24	-550.219,24	250.000,00
6250	6250			SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	650.219,24	800.219,24	-550.219,24	250.000,00

			SPESE CORRENTI	SPESE CONTO CAPITALE	TOTALE
	CDR 1		130.595.776,00	1.889.933,00	132.485.709,00
	CDR 2		15.387.159,00	550.000,00	15.937.159,00
	CDR 3		1.884.070,00	250.000,00	2.134.070,00
			147.867.005,00	**2.689.933,00**	**150.556.938,00**

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE SPESE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

		PREVISIONE 2002	ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE 2003
		EURO	EURO	EURO	EURO
SPESE CORRENTI		**145.288.819,24**	**171.385.623,78**	**-23.518.618,78**	**147.867.005,00**
	FUNZIONAMENTO	**144.096.574,47**	**166.767.183,23**	**-19.060.086,23**	**147.707.097,00**
	PERSONALE				
Capitoli	1250-1251-1252-1253-1254-1256-1256-1257-1258-1266 -1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1287-1288-1289-1290				
	TOTALE SPESE PER IL PERSONALE	120.553.946,60	129.657.936,78	-4.960.329,78	124.697.607,00
	INFORMATICA				
Capitoli	1273-2286-3300				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA	2.677.118,23	4.011.360,03	-1.242.963,03	2.768.397,00
	BENI E SERVIZI				
Capitoli	1274-1291-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1292-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2300-2297-2298-3301-3302-3303-3304-3305-3306-3307-3309-3310-3311-3312				
	TOTALE SPESE PER I BENI E SERVIZI	20.865.509,44	33.097.886,42	-12.856.793,42	20.241.093,00
	ONERI COMUNI	**1.187.854,89**	**4.614.050,67**	**-4.456.590,67**	**155.460,00**
	RISARCIMENTI GIUDIZIARI				
Capitoli	1281-1282				
	TOTALE SPESE PER I RISARCIMENTI GIUDIZIARI	154.937,07	724.053,07	-585.893,07	138.160,00
	FONDO DI RISERVA				
Capitoli	1283				
	TOTALE SPESE PER IL FONDO DI RISERVA	1.032.917,82	3.889.997,60	-3.872.697,60	17.300,00

		PREVISIONE 2002	ASSESTATO 2002	VARIAZIONE	PREVISIONE 2003
		EURO	EURO	EURO	EURO
	INTERVENTI	**4.389,88**	4.389,88	**58,12**	**4.448,00**
	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE				
Capitoli	1284-2299-3313				
	TOTALE SPESE PER L'ASSISTENZA E IL BENESSERE DEL PERSONALE	0,00	0,00	0,00	0
	CONTRIBUTI AD ENTI				
Capitoli	3314				
	TOTALE SPESE PER I CONTRIBUTI AD ENTI	4.389,88	4.389,88	58,12	4.448,00
SPESE IN CONTO CAPITALE		**5.768.823,56**	**6.119.109,56**	**-3.429.176,56**	**2.689.933,00**
	INVESTIMENTI	5.768.823,56	6.119.109,56	-3.429.176,56	2.689.933,00
	INFORMATICA DI SERVIZIO				
Capitoli	4260				
	TOTALE SPESE PER L'INFORMATICA DI SERVIZIO	3.976.718,12	3.976.718,12	-2.086.785,12	1.889.933,00
	BENI MOBILI				
Capitoli	5250-6250				
	TOTALE SPESE PER I BENI MOBILI	1.792.105,44	2.142.391,44	-1.342.391,44	800.000,00

PREVISIONE BILANCIO E.F. 2003 - SPESE CORRENTI				
CDR-UPB	FUNZIONAMENTO	INTERVENTI	ONERI COMUNI	TOTALE
	Euro	Euro	Euro	Euro
1 SEGRETARIO GENERALE	130.440.316,00	0,00	155.460,00	**130.595.776,00**
2 SEGRETARIO DELEGATO PER I TT.AA RR.	15.387.159,00	0	0	**15.387.159,00**
3 SEGRETARIO DELEGATO PER IL CONSIGLIO DI STATO	1.879.622,00	**4.448,00**	0	**1.884.070,00**
TOTALE	**147.707.097,00**	**4.448,00**	**155.460,00**	**147.867.005,00**

BILANCIO DI PREVISIONE E.F. 2003 - SPESE IN CONTO CAPITALE

CDR-UPB	INVESTIMENTI	TOTALE
	Euro	Euro
1		
SEGRETARIO	1.889.933,00	1.889.933,00
GENERALE		
2		
SEGRETARIO	550.000,00	550.000,00
DELEGATO PER I		
TT.AA.RR.		
3		
SEGRETARIO	250.000,00	250.000,00
DELEGATO PER IL		
CONSIGLIO DI STATO		
TOTALE	**2.689.933,00**	**2.689.933,00**
TOTALE COMPLESSIVO (spese correnti e spese conto capitale)		**150.556.938,00**

03A01636

COMUNE DI BARLASSINA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Barlassina (provincia di Milano) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'esercizio 2003 l'aliquota I.C.I. al 6 per mille e la relativa detrazione dell'importo di € 103,29.

03A01137

COMUNE DI BARASSO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Barasso (provincia di Varese) ha adottato l'11 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di applicare per l'anno 2003, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 così come sostituito dall'art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le seguenti aliquote (I.C.I.):

aree fabbricabili, abitazione principale e relative pertinenze, immobili diversamente classificabili 5 per mille;

immobili ad uso civile abitazione (seconde case) e relative pertinenze, 7 per mille.

2) di confermare la detrazione da applicare all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nella misura di €103,29.

(Omissis).

03A01136

COMUNE DI CALVENE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Calvene (provincia di Vicenza) ha adottato il 28 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, un'aliquota unica pari al 5 per mille;

2) di determinare altresì, agli stessi effetti, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale nell'importo di € 103,29 (Lire 200.000).

03A01138

COMUNE DI CHIONS

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Chions (provincia di Pordenone) ha adottato il 13 gennaio 2003 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le aliquote già in vigore dell'imposta comunale sugli immobili e cioè:

4,5 per mille per l'abitazione principale;

5 per mille per tutti gli altri immobili;

€ 123,95 detrazione per l'abitazione principale.

03A01139

COMUNE DI CISON DI VALMARINO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Cison di Valmarino (provincia di Treviso) ha adottato il 7 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di confermare per l'anno 2003 le misure delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili del 6 per mille per le abitazioni principali e del 7 per mille per gli altri fabbricati non considerati abitazioni principali ed aree fabbricabili;

2) di confermare in euro 130,00 la misura della detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

(Omissis).

03A01140

COMUNE DI DON

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Don (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per i motivi esposti in premessa, nella misura unica del 5 per mille l'aliquota generale valida per l'applicazione dell'I.C.I. per il periodo d'imposta 2003;

2) di determinare in euro 105,00 la detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A01141

COMUNE DI MANFREDONIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Manfredonia (provincia di Foggia) ha adottato il 13 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di stabilire, per l'anno 2003, nelle seguenti misure le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili istituita con decreto legislativo n. 504/1992:

terreni agricoli, 7 per mille;

abitazione principale, 5,5 per mille;

altri fabbricati, 7 per mille;

aree fabbricabili, 7 per mille;

fabbricati invenduti, 4 per mille (appartenenti ad imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili per un periodo di tre anni);

2) di stabilire per l'anno 2003 fino alla concorrenza di euro 170,43 la detrazione a favore dei (seguenti) possessori di un'unica unità immobiliare adibita ad abitazione principale sul territorio comunale:

a) pensionati singoli di età non inferiore a 60 anni, con reddito inferiore/uguale a euro 6.713,94 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;

b) coniugi pensionati di cui uno almeno degli stessi abbia compiuto il sessantesimo anno di età con reddito inferiore/uguale a euro 10.329,14 maggiorato del reddito catastale dell'immobile oggetto dell'agevolazione d'imposta;

c) vedove pensionate con reddito del nucleo familiare non superiore a euro 6.713,94;

3) di applicare per l'anno 2003 le agevolazioni previste dal comma 5 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 in favore di proprietari di immobili per interventi di recupero del patrimonio edilizio nella misura del 5,5 per mille;

4) di applicare l'aliquota agevolata speciale del 5,5 per mille per le unità immobiliari accampionate a civile abitazione che siano state concesse in locazione con contratto-tipo concordato ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 431/1998, limitatamente al periodo dell'anno in cui si verifichi detta condizione;

5) di applicare l'aliquota agevolata speciale del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili;

6) l'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione.

In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

7) di considerare abitazione principale, con l'applicazione della sola aliquota agevolata del 5,5 per mille, con esclusione della detrazione per abitazione principale di euro 118,79, l'unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti di primo grado (genitori o figli), a condizione che venga presentata dichiarazione sottoscritta dall'interessato, fatti salvi gli obblighi previsti per legge, e il soggetto che la utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora;

8) viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

9) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 118,79 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, l'ammontare della detrazione si applica sull'imposta dovuta per l'abitazione principale ed è ripartita in parti uguali, indipendentemente dalle quote di possesso, tra i soggetti passivi ivi residenti che ne hanno diritto ed in proporzione al periodo di utilizzazione nel corso dell'anno. Per la determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che l'importo di euro 118,79 di cui sopra sia elevato a 170,43, e comunque non oltre l'importo dell'imposta dovuta, nei casi e con le modalità indicate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;

10) di precisare che per l'anno 2003 l'aliquota ridotta del 5,5 per mille trova applicazione sia per l'abitazione principale sia per le relative pertinenze (soffitta/cantina se ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare in cui è sita l'abitazione principale e garage/box/posto auto limitatamente ad uno solo di essi);

11) di dare atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del decreto legislativo n. 504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo;

12) i soggetti che intendono fruire delle aliquote di cui ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dovranno presentare all'ufficio I.C.I. del comune di Manfredonia, entro il termine della scadenza della seconda rata ed a pena di decadenza dal beneficio, apposita richiesta autocertificando il possesso dei requisiti previsti.

03A01142

COMUNE DI MOENA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Moena (provincia di Trento) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille e l'ali-

quota del 4 per mille per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché di quelle locate con contratto registrato ad un soggetti che utilizzi l'abitazione principale;

2) di fissare in € 220,00 la detrazione di imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ai sensi dell'art. 8, 2° comma del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come sostituito dall'art. 3, comma 55 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

03A01143

COMUNE DI MORETTA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Moretta (provincia di Cuneo) ha adottato il 31 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di confermare, per l'anno 2003, nella misura del cinque virgola cinque per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

3) di confermare altresì la detrazione di legge, di € 103,29 per la prima casa.

(Omissis).

03A01144

COMUNE DI SCANDIANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Scandiano (provincia di Reggio Emilia) ha adottato il 12 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di riconfermare ai fini della applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2003, le seguenti aliquote:

aliquota ordinaria nella misura del 5,3 per mille;

aliquota maggiorata nella misura del 7 per mille;

a) per alloggi non locati, intendendosi i fabbricati non adibiti ad abitazione principale e risultanti vuoti, o a disposizione cioè utilizzati in modo saltuario;

b) aree fabbricabili;

2) di riservarsi la facoltà di applicare l'aliquota del 9 per mille, per gli immobili sfitti e per le seconde case a disposizione, così come specificato in premessa;

3) di riconfermare una detrazione pari a € 180,76, per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relativa pertinenza;

4) di riconfermare la deliberazione n. 175 del 30 novembre 2000 per quanto attiene all'individuazione delle categorie di soggetti in condizione di disagio economico-sociale, alla determinazione della maggiore detrazione pari a € 51,65, loro spettante a fronte dei requisiti indicati nella deliberazione stessa, alle modalità ed ai tempi per effettuare la richiesta.

(Omissis).

03A01145

COMUNE DI SUELLO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Suello (provincia di Lecco) ha adottato il 19 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di fissare nella misura del 4,5 per mille, l'aliquota ordinaria per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per l'anno 2003;

3) di fissare nella misura del 7 per mille l'aliquota I.C.I. per l'anno 2003 applicabile ai fabbricati di categoria D.

4) di fissare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in € 130 indipendentemente dalla classe a cui appartiene l'immobile.

(Omissis).

03A01146

COMUNE DI TELVE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Telve (provincia di Trento) ha adottato il 30 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 5 per mille;

2) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per le aree edificabili nella misura del 6 per mille;

3) di applicare l'aliquota ridotta del 4 per mille per i seguenti immobili:

abitazione principale dei soggetti residenti;

abitazioni non locate di anziani e disabili residenti presso case di riposo o di cura;

4) di determinare la detrazione per l'abitazione principale in euro 156,00 annui.

(Omissis).

03A01147

COMUNE DI VAZZOLA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vazzola (provincia di Treviso) ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, per l'anno 2003, le seguenti aliquote e detrazioni per l'imposta comunale sugli immobili:

a) aliquota ordinaria 4,7 per mille;

b) aliquota sull'abitazione principale 4 per mille;

c) aliquota 7 per mille per le abitazioni sfitte con esclusione:

delle unità immobiliari tenute a disposizione dei figli che si impegnino ad occuparla entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori. A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita autodichiarazione indicante la data di ultimazione dei lavori ed il nominativo del figlio cui la stessa è destinata;

degli immobili già destinati alla locazione, con precedente regolare contratto, entro un anno dalla data in cui gli stessi risultino sfitti. A tal fine il contribuente dovrà presentare apposita autodichiarazione, entro la scadenza del versamento della prima rata dell'imposta, indicante la data nella quale la locazione ha cessato gli effetti;

d) detrazioni:

euro 103,29 sull'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

euro 250 a favore dei contribuenti appartenenti a nuclei familiari che dichiarino di aver percepito nell'anno precedente solo redditi di pensione, anche estera, per un importo complessivo non superiore all'ammontare della pensione minima INPS comprensiva della maggiorazione sociale e dichiarino inoltre di non possedere altre unità immobiliari e di non avere altri redditi oltre a quello derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue eventuali pertinenze. Per usufruire di detta agevolazione, i soggetti beneficiari sono tenuti a darne comunicazione all'amministrazione comunale, allegando copia dei documenti comprovanti i redditi percepiti dagli istituti di previdenza.

(Omissis).

03A01148

COMUNE DI VESTENANOVA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vestenanova (provincia di Verona) ha adottato il 23 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2) di determinare per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo comune nelle seguenti misure:

a) unita immobiliare adibita ad abitazione principale 6 per mille.

Si considera direttamente adibita ad abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) altre unità immobiliari 6 per mille;

c) aree fabbricabili 6 per mille;

3) di determinare per l'anno 2003 in euro 103,29 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

03A01149

COMUNE DI VICENZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Vicenza ha adottato il 9 dicembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

di determinare ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 *omissis* le aliquote e le particolari detrazioni ed agevolazioni come di seguito specificato:

aliquota principale 6 per mille;

aliquota ridotta 4 per mille per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

€ 104,00 per l'abitazione principale, per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati agli istituti autonomi per le case popolari;

€ 258,00 per particolari situazioni di carattere sociale indicate in premessa.

03A01150

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 16 gennaio 2003 del Ministero delle attività produttive, recante: «Tasso da applicare per le operazioni di attuazione/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle imprese». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 23 del 29 gennaio 2003).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 47, prima colonna della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Tasso da applicare per le operazioni di *attuazione*/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione...», leggasi: «Tasso da applicare per le operazioni di *attualizzazione*/rivalutazione ai fini della concessione ed erogazione...».

03A01497

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501036/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.